

# NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO

## NUNTIA

*Directio:* PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS  
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

*Administratio:* LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO

1983

### INDEX

Relazione circa la <i>denua recognitio</i> dello <i>Schema canonum de evangelizatione gentium, Magisterio ecclesiastico et oecumenismo</i> .....	3-65
Relatio ad Synodum Episcoporum 1983 .....	66-70
Breve relazione sui lavori della Commissione dal 15 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983 .....	71-74
La promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina ed il Discorso di Sua Santità Giovanni Paolo II alla solenne presentazione del Codice .....	75-87
Nostre Informazioni .....	88

---

*Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja al-huda.*

# **NUNTIA**

**PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO**

**17**

SCUOLA TIPOGRAFICA ITALO-ORIENTALE «S. NILO»  
00046 GROTTAFERRATA (ROMA)

RELAZIONE CIRCA LA *DENUA RECOGNITIO* DELLO SCHEMA  
*CANONUM DE EVANGELIZATIONE GENTIUM, MAGISTERIO  
ECCLESIASTICO ET OECUMENISMO*

Nello schema che è oggetto di questa relazione sono contenute quattro distinte sezioni del progettato Codice di Diritto Canonico Orientale. Tre di esse appaiono chiaramente dal titolo dello schema, la quarta, invece, che non si menziona nel titolo per ragioni di brevità, ma si rileva dall'indice dello schema, è intitolata « De baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus ».

Lo schema è stato inviato ai soliti Organi di consultazione il 6 giugno 1981, con la preghiera di voler inviare le osservazioni ad esso relative per la fine dello stesso anno.

Una buona metà (29 su 55) degli Organi di consultazione ha risposto all'appello. A questo riguardo non sembra inutile notare che la Commissione considera coloro che non rispondono come « astenuti », benché sia vero che parecchi di essi potrebbero essere considerati come « consenzienti » con lo schema, dato che in caso contrario avrebbero dovuto notificare il loro dissenso alla Commissione adducendone i motivi.

A parte un Organo di consultazione che si è astenuto esplicitamente ed un altro che, piuttosto isolato, ha dato un *placet* incondizionato, tutti gli altri Organi si può ritenere che abbiano dato un *placet iuxta modum*. A questo proposito va notato che qualche volta *il modus* si riduce a poco (p.e. ad un solo canone) per cui il voto dato dal relativo Organo deve essere considerato come un semplice *placet*, mentre altre volte, benché i *modi* siano numerosi, lo schema intero viene esplicitamente lodato come molto buono. Questo è il caso di due Organi di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, di cui uno giudica lo schema « redatto con grande cura in modo veramente lodevole », mentre l'altro meritevole di congratulazioni perché è un « refreshing document from many points of view, the most interesting of which is its pastoral tenor as well as its fidelity to the prescriptions of Vatican II ». Il rovescio della medaglia invece è rappresentato da due altri Organi di consultazione, pure di grande *pondus sociologicum*, i quali hanno espresso serie riserve riguardanti la formulazione « non giuridica » dei canoni e la divisione della materia.

Tutte le osservazioni pervenute sono state raccolte dalla Segreteria della Commissione in un apposito fascicolo di 112 fitte pagine, e sottoposte allo studio dei componenti di un Gruppo di studio a cui è stata affidata la *denua recognitio* dell'intero schema. A questo Gruppo di studio sono stati invitati, oltre a quattro Consultori della Commissione, anche altri quattro esperti in materia, per assicurare una maggiore rappresentatività delle varie correnti emerse dal giro di consultazione. Il Gruppo di studio si è riunito dal 22 marzo al 4 aprile 1982, ed ha assolto il proprio compito in 17 sessioni e 43 ore di lavoro collegiale, di cui si dà qui un resoconto, come è stato già fatto in *Nuntia* 15 e 16 per gli schemi concernenti rispettivamente i Sacramenti e gli Istituti di vita consacrata.

#### OSSERVAZIONI GENERALI

Data la disparità delle quattro sezioni, messe insieme in questo fascicolo per motivi di praticità e perché formulate dallo stesso Gruppo di studio (*De clericis et Magisterio ecclesiastico*), le cosiddette « osservazioni generali » che riguardano l'intero schema sono solo due.

La prima, fatta da due Organi di consultazione, concerne un possibile maggiore adeguamento dell'intera materia al nuovo Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina. Questa osservazione è stata messa in discussione dal Gruppo di studio nella sua prima riunione; tuttavia essa non è stata sostenuta da alcun Consultore, data la diversa prospettiva in cui, pur conoscendo bene l'operato della Commissione per il Codice Latino, ci si è posti nell'elaborare questi schemi. Tale diversità, richiesta dalle varie situazioni in cui si trovano le Chiese Orientali Cattoliche, è chiaramente delineata nei *Praenotanda* allo schema, ed è, come sembra, anche gradita a tutti gli altri Organi di consultazione.

La seconda osservazione generale riguarda da una parte le norme esortative e prevalentemente teologiche di questo schema e dall'altra l'uso meno proprio dei termini. Due Organi di consultazione hanno difficoltà a questo riguardo. Uno di essi nota che « molte delle difficoltà riscontrate nello schema sono dovute al metodo adottato dalla Commissione, che spesso va in senso più esortativo e parenetico che normativo, dando adito a imprecisioni e genericità che possono presentare pericoli. A titolo esemplificativo si possono citare l'ambiguità tra evangelizzazione e impiantazione delle Chiese (can. 2), la difficoltà di verificare la maturità delle nuove Chiese (can. 3), la descrizione delle qualità e preparazione dei missionari (can. 8), l'espressione *res urgentioris momenti* nel can. 16 ecc. ».

Un altro Organo a questo proposito scrive quanto segue: « Nel Codice latino si è provveduto ad eliminare le norme concernenti la materia esclusivamente *teologica*, oppure semplicemente *descrittiva* o *esortativa*. Queste norme invece abbondano nei canoni del Codice orientale. Converrà, perciò, fare que-

sto sfoltimento anche in questo Codice sulla falsariga della corrispondente materia del Codice latino ».

L'osservazione generale riguardante l'esatta portata dei termini giuridici è stata accolta e messa in atto nella riformulazione dei singoli canoni, i quali pertanto non si presteranno più, si spera, a simili obiezioni. Per quanto riguarda invece la proposta di eliminare ogni norma esortativa, descrittiva o prevalentemente teologica, nel Gruppo di studio si sono espresse alcune riserve, dovute soprattutto alla necessità di adeguare il Codice alle varie situazioni e mentalità proprie dell'Oriente cristiano, che non sembrano permettere di adottare per questo Codice fino alle estreme conseguenze quanto sarebbe richiesto dal principio direttivo, approvato dai Membri della Commissione nel 1974, relativo alla « natura giuridica del CICO » (cf. *Nuntia* 3, p. 5). Tale principio in ogni caso va temperato con due altri principi anch'essi approvati nella stessa occasione che richiedono che il CICO abbia uno spiccato « carattere pastorale » e « orientale » (ivi p. 6).

Dopo un attento ed approfondito esame dell'intera questione il Gruppo di studio, attenendosi alla stessa linea ed esprimendosi in modo analogo a quello di altri Gruppi di studio<sup>1</sup> in precedenza riunitisi, ha affermato e ribadito che tali norme di natura piuttosto teologica o parentetica, che figurano non solo in questo ma anche in altri schemi del futuro Codice orientale, si giustificano in quanto corrispondono e sono riconducibili ai due ultimi summenzionati principi direttivi.

Inoltre si è rilevato pure, che alcuni canoni che sembrano esortativi presentano invece o delle norme giuridiche direttive per i Sinodi orientali o per i Vescovi e altre autorità, allo scopo di costituire uno *ius particulare* conforme ad esse<sup>2</sup> come è richiesto dal principio direttivo di « sussidiarietà » (*Nuntia* 3, p. 6), oppure norme che, benché non strettamente obbligatorie in virtù del Codice stesso, possono divenire tali, qualora l'autorità competente lo credesse opportuno, con una *urgentia legis* o addirittura con una *comminatio poenae*. Sotto questo aspetto è stato rilevato nel Gruppo di studio, come già altrove<sup>3</sup>, che nessuna norma del Codice ha carattere puramente esortativo, ma tutte sono veramente regole per il retto agire.

1 Cf. *Nuntia* 4, p. 19: « Si donc le nouveau Code oriental comprend quelques canons de portée théologique, cela correspondrait au caractère oriental exigé par les mêmes principes rappelés par l'Assemblée Plénière ». *Praenotanda* allo schema « De cultu... » p. 4 *Nuntia* 10, p. 4: « aliquae theologicac considerationes, de singulis sacramentis imprimis, retentae sunt quae traditioni etiam respondent cum, etsi naturae Codicis minus consonae, in canonum collectionibus orientalibus passim fere inveniri possunt » (cf. anche *Nuntia* 15, p. 5 circa la riconferma della stessa linea nella « denua recognitio » dei canoni *de Sacramentis*).

2 Cf. *Praenotanda* allo schema *de Clericis* p. 7 (*Nuntia* 13, p. 85, al c. 29).

3 *Nuntia* 10, p. 75: « The fact that with their hortative form they eschew the imposition of a strictly juridical obligation does not prevent their being turned into a strictly binding law precept as occasion arises. As such they have the function of a juridical stand-by, and are not pure and simple counsels ».

TITULUS XIII  
DE EVANGELIZATIONE GENTIUM

*Proposte:*

1) Si propone che questa sezione venga intitolata «De activitate missionali Ecclesiae» congruentemente con il decreto «Ad Gentes divinitus» del Concilio Vaticano II, evitando ad ogni modo la parola «evangelizatio» perché di significato polivalente e non del tutto coincidente con l'attività missionaria di cui si parla in questo titolo (1) <sup>4</sup>.

La proposta, corredata da una breve analisi dei vari significati della parola «evangelizatio», è stata sostenuta energicamente nel Gruppo di studio da uno dei suoi componenti, nella sessione pomeridiana del 23 marzo 1983. Essa è stata ampiamente discussa dal Gruppo di studio, che ha riveduto i motivi che hanno indotto il *Coetus de Magisterio ecclesiastico* della fine del 1979 a preferire il titolo «De evangelizatione gentium» a quello «De activitate missionali Ecclesiae», che pure venne riconosciuto come una buona alternativa. I motivi erano i seguenti: a) le parole «de evangelizatione gentium» hanno una tonalità scritturistica maggiore, poiché riecheggiano il mandato di Cristo «docete omnes gentes» (Mt. 28, 18), al quale peraltro ci si riferisce nel can. 1 dello schema (cfr. anche la parola «evangelizare» nella 1 Cor. 1, 17); b) il senso dato alla parola «evangelizatio» nella Esortazione Apostolica «Evangelii nuntiandi» (AAS 68, 1976, 27) che sembra riassumere tutta l'attività ecclesiale, riferendosi non solo al «munus docendi», ma anche «multimode ad munera sanctificandi et regendi» (cfr. *Praenotanda* p. 4); c) il fatto che con l'aggiunta della parola «gentium» alla parola «evangelizatio» si circoscrive quest'ultima a quella specifica attività della Chiesa a cui si riferisce il Decreto Conciliare «Ad Gentes divinitus»; d) la denominazione «Sacra Congregatio pro Gentium evangelizatione» data nella Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae universae» alla S. Congregazione de Propaganda Fide.

Il Gruppo di studio, tutto considerato, lascia il titolo (che peraltro piace a quasi tutti gli Organi di consultazione e qualcuno lo loda esplicitamente) immutato, benché non vi siano gravi difficoltà nell'accettare anche il titolo «De activitate missionali» del quale infatti si parla in alcuni canoni esplicitamente. Non sembra fuori luogo rilevare qui un *placet* particolare di un Organo di consultazione al fatto che questa sezione sia stata distinta chiaramente da quella «De Magisterio ecclesiastico»: «sembra una felice idea quella di preporre a tutto ciò che si riferisce al *ministerium verbi* questo titolo sull'evangelizzazione, per sottolineare la dimensione universale della Chiesa di Cristo».

---

<sup>4</sup> Le cifre fra parentesi si riferiscono al numero degli Organi di consultazione che hanno fatto la relativa proposta.

2) I titoli XIII e XVII, cioè i titoli *De evangelizatione gentium* e *De oecumenismo* « should follow one another since they deal with similar objects. In this way the unity of the canonical doctrines would be more clearly visible » (1).

Non si accetta questa proposta per i motivi delineati nei *Praenotanda* (p. 4) allo schema i quali anzi affermano che il titolo *De oecumenismo* « longe distat a titulo *De evangelizatione gentium* ».

3) In questo titolo, che per il resto *valde placet*, bisogna distinguere meglio le norme che si riferiscono alla Chiesa universale da quelle che riguardano le autorità delle singole Chiese particolari (un Organo, il quale aggiunge anche un pratico suggerimento di un nuovo ordine dei canoni).

A questo voto si può aggiungere l'osservazione di un altro Organo di consultazione, che obietta più in genere che « tout le contenu de ce titre donne l'impression d'avoir été rédigé à l'adresse de l'Eglise Catholique en général... ».

Il Gruppo di studio, tutto considerato, lascia immutato per il momento l'ordine dei canoni che in ogni caso, da un punto di vista o l'altro, sarà difficilmente perfetto, e mantiene i canoni che contengono norme più generali che regolano l'attività missionaria delle singole Chiese. Qualora queste norme mancassero nel CICO, questo sarebbe una grave *lacuna iuris*.

4) Per quanto riguarda la praticità di questo titolo nelle situazioni concrete in cui si trovano le Chiese Orientali, cosa che fa difficoltà a due Organi di consultazione, si nota che un Codice tratta le questioni *de iure*, ove questo titolo, come già notato nei *Praenotanda* riveste un « singulare prorsus pondus » circa i diritti e obblighi, uguali per tutte le Chiese, ribaditi nel Decreto Conciliare « *Orientalium Ecclesiarum* » n. 3, « quod attinet ad Evangelium praedicandum in universum mundum, sub moderamine Romani Pontificis ».

5) Due Organi di consultazione vorrebbero che il titolo non sia ristretto alla evangelizzazione dei popoli pagani, ma che si occupi anche di quella degli atei, « *nouveaux paiens* » e di tutti i non cristiani « *des régions de vieille chrétienté* ».

L'osservazione non si accetta. Il titolo si riferisce di proposito direttamente ai « *territoria missionum* » di cui nel can. 12, anche se in alcuni canoni vi sono delle norme più generali che valgono per la conversione di ogni non battezzato (p.e. can. 3), oppure delle norme da applicarsi nelle singole Chiese locali in sostegno dell'attività missionaria nei paesi di missione (can. 4). Per quanto riguarda i non battezzati che si trovano nei territori delle Chiese particolari già stabiliti, quasi tutti da antichissima data, è evidente l'obbligo di ogni vescovo locale anzi di ogni singolo fedele di fare tutto il possibile perché la luce di Cristo illumini ogni anima (a tal proposito, si possono consultare lo Schema *De Episcopis* can. 16 § 2 in *Nuntia* 9 pp. 17 e 19 e lo Schema *De Clericis et laicis* cann. 52 e 95 § 1 in *Nuntia* 13 pp. 105 e 114).

#### Can. 1

Christi mandato omnes gentes evangelizandi obsequens, et Spiritus Sancti gratia caritateque mota, Ecclesia sese totam missionariam agnoscit; et proinde omnibus christifidelibus praesertim vero Ecclesiae Pastoribus onus incumbit adlaborandi ut Dei Patris per Christum salutis propositum ad universos homines ubique terrarum magisque pertingat.

Il canone rimane immutato. Le osservazioni al canone sono quattro. Tre Organi di consultazione propongono alcuni emendamenti redazionali al testo del canone, i quali però sono poco adatti (invertire « christifideles » e « Pastores »; la parola « onus » saprebbe troppo di « obbligo »; si metta in risalto di più che la Chiesa è « natura sua » missionaria dicendo « Ecclesia non nisi missionariam sese agnoscit »). Un Organo dà al presente canone un *non placet* proponendo un canone preliminare simile al can. 747 del nuovo CIC che introduce tutto il *Liber III De Ecclesiae munere docendi*. Dopo la riconferma della diversa divisione dell'intera materia di questo schema, la proposta non è sostenuta da nessun membro del Gruppo di studio.

#### Can. 2

Activitas gentes evangelizandi ita fiat ut, integra manente regula fidei et morum, Evangelium sese in culturis cuiusque populi exprimere possit, in catechesi scilicet, in elocutionibus theologicis, in ritibus propriis liturgicis, in arte sacra, in iure particolari ac demum in tota vita ecclesiali.

A parte due *placet* particolari al canone, quattro Organi esprimono delle riserve su di esso, perché sembra confondere l'evangelizzazione con l'impiantazione delle Chiese, permette un'accettazione troppo larga degli usi liturgici autoctoni, non specifica sufficientemente quali siano i « proprii ritus », non mette in adeguato risalto la « regula fidei et morum », tenta di circoscrivere con esempi le aree di inculturazione con il pericolo di incompletezza ed è troppo generale senza concrete norme per i vescovi, sacerdoti e laici.

Tutto considerato il Gruppo di studio ritiene il canone assai ben formulato, perché nonostante la sua natura generica e indicativa, contiene un principio della massima importanza che in virtù del canone diventerà legge per ogni attività missionaria. Nel cercare una migliore formulazione il Gruppo di studio, a parte il cambiamento dell'inizio del canone, sostituisce *ex officio* le parole « in elocutionibus theologicis », come poco precise, con « in theologica doctrinarum enuntiatione » che sono improntate al Decreto Conciliare « Unitatis Redintegratio » n. 17 (« variae illae theologicae formulae »). Il canone ora è il seguente:

*Evangelizatio gentium comprehendit activitatem qua, integra manente regula fidei et morum, Evangelium sese in culturis cuiusque populi exprimere possit, in catechesi scilicet, in theologica doctrinarum enuntiatione, in ritibus propriis liturgicis, in arte sacra, in iure particolari ac demum in tota vita ecclesiali.*

Can. 3 (diventa can. 8 bis)

In activitate missionali curandum est, ut novellae Ecclesiae quamprimum maturae fiant et ita, sub ductu propriae hierarchiae, sibimetipsis providere et opus evangelizandi assumere atque continuare possint.

Lasciando da parte la menzione di un voto che riguarda l'applicabilità pratica di questo canone in Oriente, a cui si è già risposto sopra, e un altro che vorrebbe omettere la parola « hierarchia », quattro Organi di consultazione richiedono maggiore precisione del canone soprattutto perché, generico come è, non determina quando una Chiesa novella diventa giuridicamente matura. Uno di questi Organi propone esplicitamente che l'unico criterio giuridicamente sicuro in questo caso sia la *plena constitutio* di una Chiesa in « suis structuris hierarchicis ».

Il Gruppo di studio discute a lungo questo canone, prima di chiarire che esso infatti non deve riferirsi agli aspetti « biologici e psicologici della maturità » anche se vitali e più importanti, bensì limitarsi a determinare la maturità giuridica delle singole Chiese e a prescrivere che essa vada raggiunta *quamprimum*. Per accettare le osservazioni ricevute il Gruppo di studio introduce nel canone le parole « atque plene constituentur ita ut, sub ductu propriae hierarchiae », e sostituisce la locuzione « maturae fiant » con le parole « maturitatem attingant ». *Ex officio* inoltre il Gruppo di studio inserisce questo canone tra il can. 8 e il can. 9, con la cifra di 8 bis. Questo è fatto a causa dello stretto legame di questo canone con il dettato del can. 9. Il canone riformulato si riporta qui sotto con la cifra 8 bis.

Can. 4

§ 1. Omnium Ecclesiarum est curare ut per praecones iugiter praeparatos et legitime missos Evangelium praedicetur in universum mundum, sub moderamine Romani Pontificis.

§ 2. Synodo Episcoporum vel Consilio Hierarcharum adsit Commissio ad omnium eparchiarum efficaciorum collaborationem provehendam in activitate Ecclesiae missionali.

§ 3. In singulis eparchiis sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda.

§ 4. Christifideles cognitionem et amorem missionum in seipsis et in aliis foveant, pro eis orent atque vocationes excitent, easque necessariis subsidiis liberaliter sustineant.

Proposte:

Al § 1:

1) Si determini meglio il senso delle parole « omnium Ecclesiarum » all'inizio del § 1 (3).

*Si accetta.*

2) Si scriva « ... Ecclesiarum est iugiter curare ut per praecones apte prae-  
paratos... » (1).

*Si accetta.*

3) La portata delle parole « legitime missos » deve essere chiarita maggior-  
mente (1).

*Si accetta*, sostituendo la parole « *legitime missos* » con la clausola « a compe-  
tente auctoritate ad normam iuris communis missos ».

4) Le parole « sub moderamine Romani Pontificis » si omettano (1) o si  
specificchino meglio (1) per non dare l'impressione che ogni Chiesa *sui iuris*  
si debba rivolgere quanto all'attività missionaria direttamente al Santo Padre.

*Non si accetta*, la clausola, presa dal Decreto Conciliare « Orientalium  
Ecclesiarum » n. 3, è necessaria per le ragioni del supremo bene comune della  
Chiesa universale.

Al § 3:

Si sottolinei anche l'obbligo dei Religiosi di promuovere l'apostolato mis-  
sionario (1), l'obbligo di celebrare in ogni Chiesa la « giornata missionaria »  
e di raccogliere e trasmettere alla Santa Sede ogni anno una « congrua stips  
pro missionibus » (1).

*Non si accetta.*

Al § 4:

La parola « necessariis » si sostituisca con « suis » (1).

*Si accetta*

Con gli emendamenti introdotti il canone è ora il seguente:

§ 1. *Singularum Ecclesiarum est iugiter curare ut per praecones apte prae-  
paratos et a competente auctoritate ad normam iuris communis missos, Evangelium praedicetur  
in univrsam mundum, sub moderamine Romani Pontificis.*

§ 2. Manet.

§ 3. Manet.

§ 4. Manet, eccettuata la parola « necessariis » che si sostituisce con « suis ».

## Can. 5

§ 1. Nefas est ut quis ad Ecclesiam amplectendam cogatur vel artibus  
importunis inducatur aut alliciatur; Hierarchae curent ut vindicetur ius Eccle-  
siae ne ullus iniquis vexationibus ab ipsa deterreatur.

§ 2. Minores quattuordecim annorum etiam sponte sua petentes ne reci-  
pianur in Ecclesiam nisi cum parentum consensu.

Proposte:

1) Poiché la difesa di un diritto fondamentale della persona umana, quale  
la libertà religiosa, compete a tutti gli uomini e perciò a tutti i fedeli, in luogo  
di « Hierarchae » si dovrebbe dire « omnes christifideles » (3).

*Si accetta*, centrando la seconda parte del § 1 direttamente sullo « ius ad li-  
bertatem religiosam ».

2) La parola *nefas*, nel § 1, che può indurre a dubbi, si sostituisca con la locuzione « *severe prohibetur* » usata nel decreto « *Ad Gentes* » n. 13 (« *Ecclesia severe prohibet* » etc.).

*Si accetta.*

3) Alla prescrizione del § 1 si dia una forma positiva.

*Non si accetta*, trattandosi di una *severa prohibitio*.

4) Il verbo « *deterreatur* » sembra troppo forte (1).

*Non si accetta*: il verbo è preso dal « *Ad Gentes* » n. 13.

5) Al § 2 « *dopo consensu* » si deve aggiungere la clausola *nisi periculum mortis immineat*, poiché in pericolo di morte si possono e si devono battezzare i bambini senza il permesso dei genitori e perfino contro la loro volontà. D'altra parte si dovrebbe introdurre, qui o altrove il concetto del dovere della Chiesa Cattolica di richiamare l'obbligo di tutti gli uomini a cercare la verità e abbracciarla una volta conosciuta (1).

All'Organo di consultazione che ha fatto questa osservazione si aggiungono quattro altri che propongono varie modifiche per rendere il § 2 sostanzialmente uguale al can. 750 del CIC (3), oppure, al contrario, di lasciare ogni determinazione dell'età nel caso qui contemplato allo *ius particulare* (1).

Nel Gruppo di studio il § 2 viene sottoposto ad attento esame insieme con il can. 92 del *Titulus XVI* e del can. 16 dello schema « *De cultu divino et praesertim de Sacramentis* », che già è stato emendato nel senso della proposta dell'Organo di consultazione surriferita in primo luogo (si veda il testo *denuo recognitus* in *Nuntia* 15, p. 16). Tutto considerato il Gruppo di studio innanzitutto concorda che nel § 2 del can. 5 le parole « *ne recipiantur in Ecclesiam* » equivalgono a « *ne baptizentur* » e pertanto omette tutto il § dovendo al riguardo valere unicamente il can. 16 dello schema « *De cultu divino et praesertim de Sacramentis* » al quale il Gruppo di studio non ritiene opportuno di aggiungere alcunché. Il can. 92 del *Titulus XVI* invece rimane immutato, riferendosi a coloro che sono stati battezzati in una Chiesa Ortodossa.

Per quanto riguarda la proposta di introduzione di un canone che richiami l'obbligo di tutti gli uomini a cercare la verità e abbracciarla una volta conosciuta, si nota che essa rimane sotto studio, per il *titulus XV*, ove per il momento si segue la linea indicata nei *Praenotanda* p. 5. Si preferisce cioè di non menzionare nel CICO, con una norma giuridica, l'obbligo comune a tutti gli uomini senza alcuna eccezione. Dopo tutto ciò il can. 5 è ora il seguente:

*Severe prohibetur ne quis ad Ecclesiam amplectendam cogatur vel artibus importunis inducatur aut alliciatur; omnes christifideles curent ut vindicetur ius ad libertatem religiosam ne quispiam iniquis vexationibus ab Ecclesia deterreatur.*

#### Can. 6

§ 1. Qui sese Ecclesiae coniungere volunt speciali ritu liturgico admittantur ad catechumenatum, qui debet esse vitae christiane institutio ac tirocinium testimonii christiani.

§ 2. Qui catechumenatui adscripti sunt ius habent ut admittantur ad liturgiam verbi in ecclesiis celebratam.

§ 3. Iuris particularis est statum iuridicum catechumenorum pressius definire.

*Proposte:*

1) Nel § 1 non si richieda uno *speciale* rito liturgico per ogni Chiesa Orientale (1), ma si parli più in genere p.e. in maniera conforme al Decreto « Ad Gentes » n. 14 (1).

*Si accetta*, sostituendo l'espressione « speciali rito liturgico » con le parole « liturgicis caerimoniis » prese dal « Ad Gentes » n. 14.

2) Anche per quanto riguarda la seconda parte del § 1 si rimanga aderenti al testo conciliare precitato (1), cambiando forse solo la parola *institutio* con *praeparatio* (1).

*Si accetta* e si scrive esattamente come il Decreto « Ad Gentes » n. 14: « qui non est mera dogmatum praeceptorumque expositio, sed totius vitae christianae institutio et tirocinium debite protractum ».

3) Il § 2 si ometta perché sembra escludere la possibilità per i catechumeni di assistere a tutta la Divina Liturgia (3).

*Non si accetta*. Il canone afferma uno *ius* senza escludere che si possa concedere di più per buoni motivi. Si nota tuttavia che con l'emendamento che segue possono essere soddisfatti anche coloro che propongono l'omissione del § 2.

4) L'espressione « ut admittantur ad liturgiam verbi » contenuta nel § 2, non è logicamente esatta. I catechumeni erano ammessi anche ad altri uffici liturgici *de iure*, non solo alla prima parte della S. Messa, per la quale « liturgia verbi » è un termine tecnico. Bisogna trovare un'altra espressione, ad esempio, aggiungere dopo « verbi »: « aliasque celebrationes liturgicas non reservatas fidelibus » (1).

*Si accetta*, aggiungendo « aliasque celebrationes liturgicas christifidelibus non reservatas ».

5) Riguardo al § 3 si osserva che lo *stato giuridico* dei catechumeni deve essere determinato dallo *ius commune* stesso (2), perché deve essere uguale nella Chiesa universale. Uno dei due Organi che hanno fatto questa osservazione aggiunge: « se qualche cosa debba essere lasciato al diritto particolare si parli non dello *stato giuridico* ma delle *normae circa catechumenos* ».

*Si accetta* sostanzialmente, adottando per il CICO il can. 788 § 3 del nuovo CIC\*, come pienamente soddisfacente.

Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. *Qui sese Ecclesiae coniungere volunt liturgicis caerimoniis admittantur ad ca-*

---

\* Si tenga presente che le cifre dei canoni si riferiscono al nuovo CIC promulgato nel gennaio 1983\* per facilità del lettore, mentre è ovvio che il Gruppo di studio aveva dinanzi a sé gli schemi di questo Codice ove l'enumerazione dei canoni era diversa.

*catechumenatum, qui non est mera dogmatum praeceptorumque expositio sed totius vitae christianae institutio et tirocinium debite protractum.*

§ 2. *Qui catechumenatui adscripti sunt ius habent ut admittantur ad liturgiam verbi aliasque celebrationes liturgicas christifidelibus non reservatas.*

§ 3. *Iuris particularis est normas edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quatenam a catechumenis sint praestanda atque definiendo quatenam eis agnoscantur praerogativae.*

#### Can. 7

§ 1. *Admissio catechumenorum ad baptismum spectat ad parochum, vel ad presbyterum hac facultate pollentem, nisi iure particulari Hierarchae loci reservata sit.*

§ 2. *Integrum est catechumenis adscribi Ecclesiae cuiusvis ritus ad normam canonis 10 schematis De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium; caveatur tamen ne quid ipsis suadeatur quod obstare possit eorumdem adscriptioni Ecclesiae quae eorum culturae magis consentanea sit.*

Il canone rimane immutato, eccettuata la lieve correzione indicata col corsivo: nello schema si leggeva «quidquam ipsis suadetur» che più Organi hanno chiesto di correggere. Un Organo propone di autorizzare nel § 1 ogni sacerdote per l'*admissio catechumenorum ad baptismum*. Questo non si accetta data la necessaria e formale ascrizione ad una determinata Chiesa *sui iuris* che avviene al momento del battesimo, il che giustifica pienamente anche una eventuale «reservatio Hierarchae loci». Un altro Organo propone di sostituire l'ultima parte del § 2 dal «caveatur» in poi con la seguente raccomandazione: «commendatur tamen ut catechumenus Ritui suae culturae magis consentaneo adscribatur». Questo non viene accettato e si rimane sulla linea accennata nei *Praenotanda* allo schema p. 5: si tratta cioè di una «admonitio missionariis cuiusvis ritus, ad iura fundamentalia hominis tuenda, facta».

#### Can. 8

*Missionarii, sive exteri sive autochthoni, scilicet qui ad opus missionale a legitima auctoritate ecclesiastica mittuntur, sint congrua naturali indole praediti et dotibus et ingenio idonei; sintque apte instituti in missiologia et in spiritualitate missionaria necnon instructi in historia et cultura populorum qui evangelizandi sunt.*

*Proposte:*

1) «Si tolga l'inciso *sive exteri sive autochthoni* perché, potrebbe dare la sensazione di distinzioni e rotture» (1).

L'inciso *si ritiene* perché di una certa utilità.

2) Si ometta l'inciso «scilicet... mittuntur» perché potrebbe sembrare la spiegazione di «autochthoni» (1).

*Si accetta*, perché l'inciso non è necessario nè conferisce alcunché alla chiarezza del canone.

3) Si specifichino di più le diverse categorie di missionari menzionando oltre i sacerdoti secolari, anche i membri degli Istituti religiosi e laici per promuovere maggiormente l'apostolato missionario di questi.

*Non si accetta:* la proposta esula dallo scopo del canone.

4) Nel canone bisogna specificare quali siano le relazioni dei missionari *exteri* con quelli della Chiesa locale Orientale (1).

La *proposta esula da questa sezione* che si riferisce solo ai territori di missione ai sensi del can. 12.

5) Si menzioni anche la conoscenza della lingua del luogo nella seconda parte del canone (1).

*Non sembra necessario*, data l'evidenza della necessità di questa conoscenza.

*Ex officio* si abbrevia la frase « *sint congrua naturali indole praediti et dotibus et ingenio idonei* » con le parole « *sint congruis dotibus et ingenio idonei* ».

Il canone così emendato è il seguente:

*Missionarii, sive exteri sive autochthoni, sint congruis dotibus et ingenio idonei; sintque apte instituti in missiologia et in spiritualitate missionaria necnon instructi in historia et cultura populorum qui evangelizandi sunt.*

#### Can. 8 bis

*In activitate missionali curandum est, ut novellae Ecclesiae quamprimum maturitatem attingant atque plene constituentur ita ut, sub ductu propriae hierarchiae, sibimetipsis providere et opus evangelizandi assumere atque continuare possint.*

Questo è il can. 3 dello schema che il Gruppo di studio trasferisce in questo luogo. Si veda sopra al can. 3.

#### Can. 9

Missionarii sedulo curent ut:

1° ad sacra ministeria vocationes inter neophytos promoveantur et candidati rite formentur ita ut novellae Ecclesiae cum proprio clero in eparchias quamprimum erigi possint;

2° catechistae ita instituantur ut tamquam validi cooperatores ordinis sacerdotalis munus suum in evangelizatione necnon in actione liturgica quam optime exsequi valeant; pro eorum iusto honorario in iure particolari provideatur.

*Proposte:*

1) Si aggiunga la parola *prudenter* o *caute* prima di « *promoveantur* » (2).  
*Si accetta*, scrivendo *prudenter*.

2) Poiché i catechisti sono collaboratori anche dei diaconi si dovrebbe dire, nel n. 2, « *cooperatores ordinis sacri* » (1).

*Si accetta* scrivendo « *cooperatores sacrorum ministrorum* ».

3) L'inciso « *pro eorum iusto honorario in iure particolari provideatur* » diventi un § a sè, oppure almeno una proposizione a se stante (1).

*Si accetta*, adottando la seconda parte della proposta.

4) « quamprimum » si cambi in « cito » (1).

Il Gruppo di studio, per maggiore congruenza tra la prima e la seconda parte del n. 1, lascia la parola *quamprimum*, tuttavia riformulando tutta la frase così: « ita ut novellae Ecclesiae quamprimum autochthono clero floreant ».

5) Si metta in risalto che quanto si prescrive nel canone è un dovere primario della gerarchia (2).

Al Gruppo di studio non sembra necessario questo, anche perché è evidente, dato l'ufficio del vescovo. Con questi emendamenti introdotti il canone ora è il seguente:

*Missionarii sedulo curent ut:*

1° *ad sacra ministeria vocationes inter neophytos prudenter promoveantur ita ut novellae Ecclesiae quamprimum autochthono clero floreant;*

2° *catechistae ita instituantur ut tamquam validi cooperatores sacrorum ministerium munus suum in evangelizatione necnon in actione liturgica quam optime exsequi valeant. Pro eorum iusto honorario in iure particulari provideatur*

#### Can. 10

§ 1. In territoriis missionum, aptae formae laicorum apostolatus foveantur; vita monastica et religiosa eiusque gentis ingenio et indoli concors excolatur; scholae et alia huiusmodi educationis christianae et progressus culturalis instituta, ut opus est, constituentur.

§ 2. Dialogus cum non-christianis excultis sedulo foveatur.

*Proposte:*

1) Nel § 1 si eviti la dicotomia tra vita monastica e religiosa, perché anche i monaci sono religiosi.

*Si accetta anche ex officio*, scrivendo « Instituta vitae consecratae ».

2) Nel § 2 si ometta il termine « excultis » (3) perché, come scrive uno degli Organi che propongono questo, « un dialogo non è diretto a una élite intellettuale, ma è la testimonianza quotidiana di fatti e di parole che i cristiani danno e sono tenuti a dare nella convivenza con i loro concittadini non cristiani ».

*Si accetta.*

3) Il dialogo *cum non christianis* è limitato unicamente ai *territoria missionum*, mentre il Concilio vuole che si faccia anche *cum non credentibus* ove le diocesi sono già stabilite (Ch. D. 16; PO 9; OT 16; AA 27; GS 92/4).

*E' vero*, tuttavia, il canone vuole essere limitato ai *territoria missionum* a cui si riferisce questo titolo.

4) Un Organo di consultazione chiede che nel § 2 al dialogo si aggiunga anche *prudens cooperatio* (1); un altro propone di aggiungere *sed prudenter* dopo *sedulo* (1), perché « le dialogue avec les non-chrétiens exige beaucoup de prudence »; un altro Organo ancora scrive « terminus *sedulo* deletur: verbum *foveatur* sufficit » (1).

Il Gruppo di studio accetta le osservazioni fatte scrivendo *dialogus et cooperatio... sedulo et prudenter foveantur*.

5) Non si usi l'espressione « non-christiani » perché negativo, ma si scriva « dialogue with persons belonging to religions other than christians ».

*Non si accetta.* I « non cristiani » sono tutti i « non battezzati », credenti o no, che appartengono o no a qualche altra religione.

Il Gruppo di studio aggiunge all'inizio del § 1 le parole « Peculiari cura » perché il canone, di per sé valevole per ogni diocesi del mondo, presenta nella sua applicazione particolari difficoltà nelle missioni. Inoltre non essendo molto adatte nel contesto del § 1 le parole *excolatur* e *concors* il Gruppo di studio scrive: ... « razione habita cuiusque gentis ingenii et indolis promoveantur ».

Il testo del canone ora è il seguente:

§ 1. *Peculiari cura in territoriis missionum, aptae formae laicorum apostolatus foveantur; Instituta vitae consecratae, razione habita cuiusque gentis ingenii et indolis, promoveantur; scholae et alia huiusmodi educationis christianae et progressus culturalis instituta, ut opus est, constituentur.*

§ 2. *Item dialogus et cooperatio cum non-christiani sedulo et prudenter foveantur.*

#### Can. 11

§ 1. Omnes presbyteri in territoriis missionum operam praestantes, sive autochthoni sive non, utpote unum presbyterium efformantes, ardentem in evangelizatione cooperentur.

§ 2. Ipsi cum aliis missionariis christianis libenter collaborent ad normam canonis 101.

Al canone si fanno le seguenti due proposte:

Al § 1:

1) Si faccia cenno alla dipendenza dei Religiosi dalla autorità gerarchica nelle Missioni (1).

Si accetta *parzialmente*, dato il carattere più generale del canone, scrivendo « cuiuscumque condicionis » il che comprende i religiosi;

2) Il senso e lo scopo della collaborazione contemplata nel § 2, a cui si dà del resto un particolare *placet*, vengano meglio espressi come segue: « Ipsi cum ceteris missionariis christianis, ut unum pro Christo testimonium reddant, libenter »etc....

*Si accetta.*

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Omnes presbyteri, cuiuscumque condicionis, in territoriis missionum operam praestantes, utpote unum presbyterium efformantes, ardentem in evangelizatione cooperentur.*

§ 2. *Ipsi cum ceteris missionariis christianis, ut unum pro Christo Domino testimonium reddant, libenter collaborent ad normam canonis 101.*

#### Can. 12

Nomine territoriorum missionum in hoc Codice nuncupantur territoria quae a Sede Apostolica ut talia agnita sunt.

Le osservazioni (6) riguardanti questo canone si riferiscono alle questioni *de facto* che esulano dalla competenza della Commissione che si occupa delle questioni *de iure*, oppure a questioni di terminologia (« sedes Apostolica ») che spettano ad altri schemi, o ancora a quelle più generali che riguardano la « coordinatrix actio » della stessa Sede Apostolica, come menzionata nei *Praenotanda* allo schema alle pp. 4-5, che sembra rendere del tutto necessario il canone 12, il quale si lascia dunque immutato.

#### TITULUS XIV

#### DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO

La prima osservazione generale riguarda i canoni 57-61 dello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* nei quali viene affermata l'infallibilità del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi, si dichiara quali sono le verità di fede divina e cattolica da credersi, si fa menzione dell'ossequio dovuto al magistero ordinario ecc. Si nota che al momento della raccolta delle osservazioni a questo schema, era ormai piuttosto certo che la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, che lo schema suppone come indicato nei *Praenotanda* p. 5, non sarebbe stata promulgata. Pertanto al Gruppo di studio si propone *ex officio*, e anche su richiesta di due Organi di consultazione, di inserire nel CICO stesso i canoni 57-61 dello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*: il che si accoglie. Per quanto riguarda la questione circa il preciso luogo dove inserire nello schema questi canoni e quella se essi vi debbno essere inseriti nello stesso testo in cui figurano nello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* vi è qualche esitazione nel *Coetus*. Tuttavia le due questioni vengono risolte nella sessione antimeridiana del 2 aprile 1983, dopo che un testo alternativo, composto da un consultore, non ottiene se non un solo *placet*, mentre tutti gli altri consultori rimangono dell'opinione che nei canoni concernenti questioni dottrinali talmente fondamentali non vi possa essere alcuna differenza tra il Codice Orientale e quello della Chiesa Latina. Pertanto nel Gruppo di studio si accettano i canoni 57-61 dello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, *ad verbum*, supponendo che saranno incorporati anche nel Codice della Chiesa Latina di prossima promulgazione. Per il loro collocamento si concorda che essi sostituiscano il can. 15 il quale, così come è formulato nello schema, si omette.

Un'altra osservazione generale riguarda l'ordine dei canoni. L'Organo che fa questa proposta indica un ordine che a suo parere sarebbe più logico (cc. 20, 15, 19, 17, 16, 18, 21, 13, 14). Quanto proposto tuttavia non è accettato seppure si nota che l'ordine dei canoni è ancora sotto studio non solo in questa sezione, ma anche in altre parti dello schema.

### Can. 13

Verbo Dei inhaerentes atque vivo Ecclesiae magisterio *authenticum* adhaerentes tenentur christifideles fidem, immenso pretio a maioribus custoditam ac transmissam, integre conservare et aperte profiteri, necnon eam et exercendo magis intellegere et in operibus charitatis fructificare.

Il canone si riporta già con la parola « autentico », indicata in corsivo, che sostituisce la parola « pastorali » del testo precedente del canone. L'emendamento è effettuato a richiesta di tre Organi di consultazione che propongono l'omissione della parola *pastorali*, dato che, come scrive uno di loro, « non è conforme alla terminologia teologica ordinaria parlare di magistero pastorale ». Nel canone si specifica che si tratta di *magistero authenticum* in riferimento ai canoni 15 bis-sexies, di cui si veda più sotto. Due Organi di consultazione propongono anche l'omissione dell'inciso « immenso pretio a maioribus custoditam et transmissam », il quale però si lascia nel canone come un conveniente richiamo ai tanti esempi eroici dei difensori della fede.

### Caput I

#### DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI IN GENERE

Il Gruppo di studio ritiene opportuno di attribuire questo titolo particolare ai canoni 14-21 in seguito alla inserzione tra di essi dei summenzionati canoni presi dallo schema della *Lex Ecclesiae Fundamental*, raccogliendo così in un *caput* a sè le norme generali riguardanti il magistero ecclesiastico.

### Can. 14

Nuntium salutis aliis communicare uniuscuiusque est christifidelis, utpote baptismo consecrati et chrismatione sancti myri firmati, pro sua cuiusque competentia; in nomine autem Ecclesiae docendi munus solis Episcopis competit; in eodem tamen munere partem habent ad normam iuris sive qui Episcoporum per ordinem sacrum effecti sunt cooperatores vel adiutores, sive qui ordine sacro non aucti mandatum docendi receperunt.

Il canone rimane immutato.

Le osservazioni (12) fatte ad esso riguardano piuttosto la redazione ed il senso esatto di alcuni termini (si inizi con « Etsi »; si scriva « baptismo abluti »; si menzionino i Patriarchi esplicitamente; si specifichi la portata dei termini *cooperatores, adiutores*). L'osservazione più sostanziale, espressa in diversi modi da quattro Organi di consultazione, riguarda il *mandatum docendi* conferito a coloro che « ordine sacro non sunt aucti ». A uno di questi quattro Organi sembra che il canone metta « sur le même pied ceux qui sont investis du sacerdoce

et ceux qui ne le sont pas »; un altro Organo propone che non si parli affatto dei laici nel canone perché « christifideles ut tales, magisterium non exercent ». Al Gruppo di studio, tuttavia, il canone non sembra lasciare dubbi al riguardo perché afferma esplicitamente che « solis Episcopis competit munus in nomine Ecclesiae docendi ». Gli altri, sacerdoti compresi, esercitano il *ministerium verbi* in diverse maniere determinate dal diritto (« ad normam iuris ») oppure da un *mandatum* che è un termine generico e può significare varie cose: p.e. nei cc. 23 e 59 o nel can. 52 bis § 2 (« approbatio magistrorum religionis catholicae »).

#### Can. 15 (si omette)

Munus verbum Dei authentice docendi magisterio pastorali Episcoporum, sive singulorum sive in Synodis coadunatorum, competit; aliquam doctrinam autem de fide vel de moribus definitivo actu proclamare ad solum magisterium Ecclesiae supremum spectat.

Il can. 15 come formulato nello schema è sostituito dai cann. 15 bis - sexies, che si riportano qui già nella formulazione che hanno nel nuovo CIC promulgato il 25 gennaio 1983. Con ciò ci si attiene alla linea esplicita del Gruppo di studio il quale non ammette che ci possa essere in questi canoni alcuna differenza tra il Codice Orientale e quello della Chiesa Latina.

#### Can. 15 bis (CIC 747)

§ 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi.

§ 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant.

#### Can. 15 ter (CIC 749)

§ 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actu proclamatur.

§ 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati cum, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant; aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt.

§ 3. Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina nisi id manifeste constiterit.

Can. 15 quater (CIC 750)

Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur, sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universalis; quod scilicet communi adhaesione christifidelium sub ductu sacri magisterii manifestatur; tenentur igitur omnes quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias.

Can. 15 quinquies (CIC 752)

Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant; christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant.

Can. 15 sexies (CIC 753)

Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in Conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur.

Can. 16

Singulis Ecclesiis officium incumbit, imprimis Patriarchis et Episcopis, modo unicuique generationi et culturae accommodato, ad perennes hominum interrogationes de sensu vitae respondendi necnon res urgentioris momenti sub luce Evangelii, signa temporum perscrutando, interpretandi, ita ut clarescat ubique magis lux Christi illuminans omnes homines.

A parte un Organo di consultazione che trasmette un *placet* particolare a questo canone, le altre osservazioni sono le seguenti:

1) Il canone si ometta perché non sarebbe altro che una « explication pastorale, qui ne doit pas avoir place das un Code de Droit Canon » (1).

*Non si accetta*, con un solo consultore contrario.

Il Gruppo di studio ritiene il canone perchè conviene molto al carattere pastorale del Codice richiesto dalla Riunione plenaria dei Membri della Commissione del 1974 (cfr. *Nuntia* 3, p. 6).

2) Nel canone (l'osservazione vale anche per i cann. 17 e 18) bisogna precisare meglio il compito essenziale del Magistero ordinario della Chiesa (1).

*Si accetta*, ma vi si provvede con l'introduzione dei surriferiti canoni dello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*.

3) Si evitino imprecisioni e genericità come « res urgentioris momenti... interpretandi » (2).

*Si accetta*, sostituendo queste parole con l'espressione « christianae solutioni problematum urgentiorum... consulendi », ispirandosi al titolo della *Pars secunda* della Costituzione Conciliare « Gaudium et Spes » (cf. n. 46).

4) Nel canone si menzionino esplicitamente accanto ai Patriarchi anche i Metropoliti delle Chiese *sui iuris* (1).

La proposta *non è accettata* perché, esclusi i Metropoliti che sono Arcivescovi Maggiori già compresi nella parola Patriarchi (cf. *Nunta* 2, p. 46), per gli altri la parola Episcopi è sufficiente.

5) Si ometta la parola « hominum » (1) e si parli anche di « quaestiones de sensu doloris, mortis sub luce Evangelii et iuxta doctrinam Ecclesiae ».

Il Gruppo ritiene a questo riguardo il testo del canone come più rispondente ai testi conciliari (per « hominum interrogationes de sensu vitae » cf. GS 4), cambiando però la parola « officium » perché meno propria nel contesto del canone, con « onus », e indicando che esso prima di tutto deve essere esercitato da coloro che possono insegnare in nome della Chiesa (« onus... imprimis a Patriarchis et Episcopis exercendum »).

Con ciò il canone ora è il seguente:

*Singulis Ecclesiis onus incumbit, imprimis a Patriarchis et Episcopis exercendum modo unicuique generationi et culturae accommodato, ad perennes hominum interrogationes de sensu vitae respondendi necnon christianae solutioni problematum urgentiorum sub luce Evangelii, signa temporum perscrutando, consulendi ita ut clarescat ubique magis lux Christi illuminans omnes homines.*

#### Can. 17

In cura pastoralis non tantum principia scientiarum theologiarum sed etiam inventa aliarum scientiarum satis agnoscantur et adhibeantur, ita ut etiam fideles ad maturiorem fidei vitam ducantur.

Le proposte (7) fatte circa questo canone sono simili a quelle del can. 16. All'Organo di consultazione che richiede la soppressione del can. 17 ne vanno aggiunti altri due che stimano che il can. 16 stesso sia sufficiente.

Il Gruppo di studio invece ritiene opportuno lasciare, come una importante norma pastorale, nel Codice Orientale questo canone preso dalla Costituzione Conciliare « Gaudium et Spes » n. 62, benché non alla lettera. Altre proposte (4) sono redazionali (si scriva « quo facilius » al posto di « ita ut »; in fine si scriva « ...ad maturiorem vitam fide informatam... ») o riguardano il luogo preciso dove inserire questo canone. Circa tale questione si soprassedie, mentre la redazione di esso viene rivista più in dettaglio e il risultato è la frase « inventa aliorum scientiarum agnoscantur et ita adhibeantur ut christifideles ad magis consciam et reflexam fidei vitam ducantur » che, benché si discosti

di più dal testo conciliare (nel GS 62; ove si legge «...*satis* agnoscantur... ad puriorem et maturiorem fidei vitam ducantur») il Gruppo di studio ritiene più consona al codice.

Il canone è ora il seguente:

*In cura pastorali non tantum principia scientiarum theologiarum sed etiam inventa aliarum scientiarum agnoscantur et ita adhibeantur ut christifideles ad magis consciam et reflexam fidei vitam ducantur.*

#### Can. 18

Litterarum artiumque cultus, pro earum vi ad sensum fidei singulari efficacia exprimendum et communicandum, agnitis iusta libertate et diversitate culturali, provehatur.

A questo canone un Organo dà un particolare *placet*; due richiedono la sua soppressione, come per il can. 17; uno propone che si inverta l'ordine tra il can. 18 e 19; uno fa una osservazione redazionale; un altro lo ritiene piuttosto impreciso e generico. Il Gruppo di studio lascia il canone immutato ispirandosi sempre alla Cost. Conciliare «Gaudium et Spes» n. 62.

#### Can. 19

Ecclesiae Pastorum imprimis est curare ut inter varietates enuntiationum doctrinae in variis Ecclesiis vel culturis idem sensus fidei servetur atque promoveatur neve unitas fidei damnum patiat, immo magis catholicitas Ecclesiae per pluralismum in meliorem lucem ponatur.

*Proposte:*

1) «È meglio evitare la parola *pluralismum* tenendo conto del documento della Commissione teologica internazionale sul *pluralismo teologico* (tesi 1)». Così scrive un Organo di consultazione, a cui si aggiungono quattro altri che vorrebbero qualche ulteriore specifica della parola *pluralismum* (uno propone «sanum pluralismum»).

*Si accetta*, e, dopo un ampio dibattito, si adotta l'espressione «legitimam diversitatem» ispirandosi al Decreto Conciliare «Unitatis redintegratio» n. 17.

2) Si completi la parola *unitas fidei* con «integritas et unitas fidei» (1); all'*idem sensus fidei* si aggiunga «eademque veritas fidei» (1), oppure si scriva semplicemente *eadem fides* (1).

*Si accetta* di scrivere, in congruenza con il canone seguente, «ita ut integritas et unitas fidei damnum non patiantur», per soddisfare la giusta preoccupazione dei suddetti tre Organi di consultazione.

*Ex officio* il Gruppo di studio omette dal canone la parola *magis* come superflua, mentre aggiunge la parola «sedulo» prima di «curare» per non lasciare questo verbo con un senso troppo generico.

Con questi emendamenti il canone è il seguente:

*Ecclesiae Pastorum imprimis est sedulo curare ut inter varietates enuntiationum*

*doctrinae in variis Ecclesiis vel culturis idem sensus fidei servetur atque promoveatur ita ut integritas et unitas fidei damnum non patiantur, immo catholicitas Ecclesiae per legitimam diversitatem in meliorem lucem ponatur.*

#### Can. 20

Ad Episcopos praesertim in Synodis coadunatos, singulariter vero ad Apostolicam Sedem, pertinet, catholicam integritatem et unitatem fidei et morum auctoritative tueri et religiose defendere, etiam reprobando quatenus opus est sententias quae eisdem contrariae sint vel monendo de iis quae easdem in discrimen ponant.

*Proposte:*

1) Prima della parola « tueri » si scriva anche « promuovere » (1).

*Si accetta* sostituendo la parola *tueri* con « promuovere, custodire... ».

2) Si specifichi a quale specie di Sinodo ci si riferisce nel canone (1).

*Non si accetta:* ci si riferisce a tutte le possibili specie di Sinodi orientali.

3) Sarebbe bene accennare anche a quelle modalità d'intervento che rendono più convincente l'intervento stesso (2). Uno dei proponenti è esplicito nel richiedere che alla fine del canone si aggiunga « et quatenus opus sit, puniendo ».

*Non si accetta:* è sufficiente la parola « monendo », dato che la *monitio* può essere accompagnata in certi casi da una *comminatio poenae*.

*Ex officio* il Gruppo di studio emenda le parole « unitatem fidei et morum » in « unitatem fidei bonosque mores », omettendo la parola « catholicam » prima di « integritatem ».

Il canone ora è il seguente:

*Ad Episcopos praesertim in Synodis coadunatos, singulariter vero ad Apostolicam Sedem, pertinet, integritatem et unitatem fidei bonosque mores auctoritative promovere, custodire et religiose defendere, etiam reprobando quatenus opus est sententias quae eisdem contrariae sint vel monendo de iis quae easdem in discrimen ponant.*

#### Can. 21

§ 1. Theologorum est pro sua mysterii salutis profundiore intelligentia et scientiarum sacrarum affiniumque, necnon novarum quaestionum peritia, fidem Ecclesiae illustrare et defendere progressuique doctrinali viam parare.

§ 2. In ea qua par est libertate utenda veritates theologicas investigandi et exprimendi, eorum est communitatis fidei aedificandae sollicitos esse atque, etsi missione canonica non muniti, cum Episcopis in eorum munere docendi sollelter cooperari.

§ 3. Qui theologicis disciplinis praesertim in Seminariis et Studiorum Universitatibus incumbunt, cum hominibus qui in aliis scientiis excellunt, collatis viribus atque consiliis cooperari studeant.

*Proposte:*

1) Nel § 1 « non sarebbe forse inutile dire che l'attività dei teologi deve essere esercitata *sub Ecclesiae Magisterii ductu*, come vuole il Decreto Conciliare *Optatam Totius* n. 16. Così un Organo di consultazione; un altro, invece, vuole che alla fine del § 1 si aggiunga « *salva fidelitate fidei deposito et Ecclesiae Magisterio* ».

*Si accetta* con l'aggiunta di « *fideliter Magisterio Ecclesiae authentico obsequentes* » prima delle parole « *fidem Ecclesiae illustrare... etc.* ».

2) Il § 2 del canone si ometta perché può dar luogo a molti abusi (1).

*Non si accetta*, in conformità della costituzione Apostolica « *Sapientia christiana* » (AAS 71, 1979, 469 ss.) che afferma esplicitamente la « *iusta libertas* » dei teologi. Tuttavia, dopo una lunga riflessione, il Gruppo di studio concorda che della *libertas* dei teologi convenga parlare nel § 1 stesso, mentre nel § 2 si insisterebbe sul principale obbligo dei teologi, entro il quale si colloca « *ea qua par est libertas* », di essere costruttori delle comunità di fede validamente cooperando in ciò con i Vescovi. Pertanto nel § 1 dopo la parola « *obsequentes* » si aggiunge « *simulque ea qua par est libertate utentes* », mentre il § 2 inizia così: « *In veritatibus theologicis investigandis et exprimendis* »... etc.

3) al posto di « *viam parare* » nel § 1 si scriva *consulere* (1).

*Si accetta.*

4) La clausola « *etsi missione canonica non muniti* » si ometta, perché non necessaria e ambigua (2).

*Si accetta.*

5) Nel § 3 si parli esplicitamente di studio interdisciplinare dato che quest'espressione è ormai canonizzata dalla « *Sap. Chr.* » (cf. art. 64), ed inoltre si aggiunga « *vel Facultatibus* » dopo « *Universitatibus* ».

*Si accetta* di aggiungere le parole « *vel Facultatibus* »;

6) In conformità del decreto conciliare « *Unitatis Redintegratio* » 14-17, si dovrebbero menzionare nel § 1 la Sacra Scrittura, la tradizione teologica, liturgica e spirituale delle Chiese Orientali dicendo p.e. « *Theologorum est Sacras Scripturas atque traditionis praesertim orientalis divitias scrutari et declarare, fidem Ecclesiae illustrare etc.* (1). Un altro Organo propone di parlare non solo « *de intelligentia* » ma anche della « *ermeneutica* » per mostrare il significato del mistero cristiano per l'uomo di oggi.

*Non si accetta* - Il testo del canone è volutamente più generale.

Con gli emendamenti introdotti il canone ora è il seguente:

§ 1. *Theologorum est pro sua mysterii salutis profundiore intelligentia et scientiarum sacrarum affiniumque, necnon novarum quaestionum peritia, fideliter Magisterio Ecclesiae authentico obsequentes simulque ea qua par est libertate utentes, fidem Ecclesiae illustrare et defendere progressuque doctrinali consulere.*

§ 2. *In veritatibus theologicis investigandis et exprimendis, eorum est communitatis fidei aedificandae sollicitos esse atque, cum Episcopis in eorum munere docendi sollerter cooperari.*

§ 3. *Qui theologicis disciplinis praesertim in Seminariis, Studiorum Universitatibus et Facultatibus incumbunt, cum hominibus qui in aliis scientiis excellunt, collatis viribus atque consiliis cooperari studeant.*

## Caput II

### DE DIVINI VERBI MINISTERIO

#### Can. 22

Ministerium verbi, praedicatio nempe, catechesis omnisque instructio christiana, inter quae homilia liturgica eximum locum habeat oportet, Sacrarum Scripturarum verbo salubriter nutriatur, *atque sacra Traditione innitatur*; celebratio vero verbi Dei opportune foveatur.

Il canone si riporta già con l'aggiunta delle parole « atque sacra Traditione innitatur », indicate col corsivo, che rappresentano l'unico emendamento apportato al testo dal Gruppo di studio, per accogliere il voto di un Organo di consultazione che richiede nel canone « un accenno al nutrimento che viene dalla Tradizione ».

Si avanzano altre due proposte specifiche circa questo canone che però non sono accolte. Un Organo propone di omettere l'ultima clausola, desunta dalla Const. « Sacrosanctum Concilium » n. 35, perché si riferisce alla liturgia. Il Gruppo discute la proposta, ma lascia l'inciso al suo posto, come una utile indicazione sul modo di esercitare il *ministerium verbi*. Un altro Organo propone di aggiungere alle parole « Sacrarum Scripturarum » la specifica « praesertim Novi Testamenti », perché la tradizione orientale avrebbe « une position spéciale à l'égard de l'Ancien Testament », il che è una opinione tutta da provarsi.

#### Can. 23

Episcopi, presbyteri et diaconi praecipuum munus Divini verbi ministerii habent, quod Episcopi per se ipsi absolvere tenentur, ceteri vero christifideles pro sua cuiusque competentia et mandato accepto libenter participant in ministerio verbi.

*Proposte:*

1) È necessario omettere la qualifica *praecipuum* attribuita al ministero della parola e sostituirla con *primum* (PO n. 4, 1). Il ministero « praecipuum » è quello eucaristico (PO 13,2).

*Si accetta*, scrivendo « primum munus »

2) Si ometta l'inciso « quod Episcopi per se ipsi absolvere tenentur », perché potrebbe implicare che gli altri non sono tenuti ad assolverlo « per se ipsi » (4).

*Si accetta.*

3) Si specifichi che i presbiteri hanno questo *munus* in quanto sono cooperatori del Vescovo, mentre dei diaconi non si parli, ma si lasci tutto allo *ius particulare* come nel can. 25 § 3. Così un Organo di consultazione, a cui se ne aggiunge un altro che vorrebbe che si distingua bene il Vescovo, i suoi cooperatori nella cura d'anime, i diaconi, i laici.

*Si accetta* di indicare, anche in congruenza con il can. 25, la gradualità e diversità del *munus* dei Vescovi, presbiteri e diaconi, aggiungendo, dopo la parola « diaconi », l'inciso « pro suo cuiusque ordinis sacri gradu » e, dopo la parola « habent », l'inciso « ad normam iuris exercendum ».

4) Nella seconda parte del canone si metta in risalto innanzitutto « pro mandato accepto » e poi segua « secundum cuiusque competentiam ».

*Non si accetta.* Ci vogliono tutte e due le cose, ma prima di tutto la *competentia* che però qui ha il significato di *idoneitas*. Pertanto il Gruppo di studio per maggiore precisione sceglie quest'ultima espressione.

Il canone così emendato è il seguente:

*Episcopi, presbyteri et diaconi, pro suo cuiusque ordinis sacri gradu, primum munus Divini verbi ministerii habent, ad normam iuris exercendum; ceteri vero christifideles pro sua cuiusque idoneitate et mandato accepto libenter participant in ministerio verbi.*

#### ART. I - De verbi Dei praedicatione

##### Can. 24

Praedicationem verbi Dei moderari in suo territorio competit Hierarchae loci, firmis canonibus qui sequuntur.

Il canone non ha osservazioni.

##### Can. 25

§ 1. Episcopi omnes valent verbum Dei ubique terrarum praedicare, non exceptis ecclesiis quomodocumque exemptis, nisi loci Hierarcha expresse renuerit.

§ 2. Presbyteris facultas est praedicandi quo legitime mittuntur vel invitantur.

§ 3. Eadem facultate gaudent etiam diaconi, nisi ius particulare aliud statuerit.

§ 4. In extraordinariis adiunctis, maxime ad supplendam penuriam clericorum, ceteris quoque christifidelibus *dari* potest ab Hierarcha loci *mandatum* praedicandi etiam in ecclesia.

Il canone si riporta già con la parola *mandatum* che sostituisce, su proposta di un Organo di consultazione, quella precedente che era « facultas » e con la parola *dari* che sostituisce « concedi ». Per il resto il canone rimane immutato.

Le osservazioni al canone sono poche (6) e riguardo al § 4 anche contrap-

poste. Così un Organo dà un placet particolare al § 4, l'altro vuole negare ai laici ogni possibilità di predicare perché « entrusting Laity with this sacred charge, even in extraordinary circumstances could result in serious problems regarding Doctrine and Morals in addition to possible scandal to the Laity ».

Un Organo di consultazione sempre riguardo al § 4 vorrebbe che si specificasse che solo ai laici « rite instructi et in vita evangelica fundati » possa essere concesso di predicare, il che è ovvio, ma si lascia al giudizio del Hierarcha loci. Due Organi si riferiscono invece al § 1 e vorrebbero sostituire l'inciso « nisi loci Hierarcha expresse renuerit » con un altro (uno di essi propone « audito loci Hierarcha »), che precluderebbe ogni, se pur poco probabile, arbitrarietà nel caso. Questa proposta non si accetta, perché il canone salvaguarda tutta l'autorità del Vescovo locale circa la predicazione nella propria diocesi. Un Organo, ancora riguardo al § 1, propone che nelle « ecclesiae exemptae » si richieda che un vescovo che vuole ivi predicare almeno *audiat* prima il Rettore della Chiesa. Anche questa proposta non viene appoggiata da nessuno nel Gruppo di studio, perché priva di argomenti convincenti per giustificare un tale condizionamento di coloro che sono costituiti nella dignità episcopale.

#### Can. 26

Vi officii legitima missione ad praedicandum gaudent omnes quibus cura animarum commissa est, qui etiam legitime invitare possunt ad praedicandum suae curae commissis quemlibet presbyterum vel diaconum, firmo canone 25 § 3, nisi a proprio Hierarcha vel a Hierarcha loci prohibitus sit.

Il canone non ha osservazioni.

#### Can. 27

§ 1. In Monasteriis ceterisque Institutis vitae consecratae clericalibus exemptis, officium et ius praedicationem verbi moderandi pertinet ad Superiores maiores quoad suos sodales, firmo § 2 quoad superiores locales.

§ 2. In aliis Monasteriis et Institutis vitae consecratae, Superiori competit invitare ad praedicandum propriis sodalibus quemlibet presbyterum vel, firmo can. 25 § 3, diaconum, qui a proprio Hierarcha vel a Hierarcha loci non est prohibitus.

Il canone viene concordato *ex officio* con quanto è stato effettuato nella *denua recognitio* dello schema « De monachis ceterisque religiosis... etc. » circa gli *exempti*, il che corrisponde anche a tutte le osservazioni (4) espresse dagli Organi di consultazione riguardo a questo canone, una eccettuata. Questa vede un « ingens discrimen » tra i §§ 1 e 2, come se nel § 1 fosse proibito al Superiore Maggiore di *invitare* i predicatori per i membri del proprio Istituto religioso. Il canone invece, con la parola *moderari* del § 1, dà questo potere prima di tutto al Superiore Maggiore.

Con qualche ulteriore modifica redazionale il canone ora è il seguente:

§ 1. *In Monasteriis ceterisque Institutis vitae consecratae clericalibus iuris pontificii vel patriarchalis, praedicationem moderari pertinet ad Superiores maiores quoad suos sodales, firmo § 2 quoad superiores locales.*

§ 2. *In aliis Institutis vitae consecratae, Superiori competit invitare ad praedicandum propriis sodalibus quemlibet presbyterum vel, firmo can. 25 § 3, diaconum, qui a proprio Hierarcha vel a Hierarcha loci non sit prohibitus.*

#### Can. 28

Contra decretum Hierarchae quo quis prohibetur praedicare datur recursus in devolutivo tantum, cui sine mora attendendum est.

Il canone non ha osservazioni, eccettuata una interrogazione circa il preciso significato delle parole « cui sine mora attendendum est », senza una più plausibile proposta.

#### Can. 30

Curent Hierarchae loci, opportunis normis datis, ut statutis temporibus, praesertim sacris, ad populi christiani renovationem spiritualem, specialis series sacrae praedicationis habeatur.

Le proposte sono le due seguenti:

1) Si rediga il canone come segue: « Hierarchae loci, normis datis, curent ut opportunis temporibus, ad populi christiani... etc. ».

*Si accetta*, sostituendo *ex officio* le parole « Hierarchae loci » con « Episcopi eparchiales », trattandosi di norme diocesane in primo luogo.

2) « La locution *specialis series* ne semble pas suffisante pour parler de *Re-traite* ».

*Non si accetta* di cambiare le parole « specialis series » per lasciare un ampio spazio ai vescovi locali di definire di che specie di « retraite » o altro si tratti.

Il canone ora è il seguente:

*Episcopi eparchiales, normis datis, curent ut opportunis temporibus, ad populi christiani renovationem spiritualem, specialis series sacrae praedicationis habeatur.*

#### Can. 31

Divini verbi praecones, sepositis humanae sapientiae verbis abstrusisque argumentis, christifidelibus praedicent integrum mysterium Christi, qui est via et veritas et vita.

Ostendant res ipsas terrestres et humana instituta secundum Dei Creatoris consilium, ad hominum salutem quoque ordinari, et ideo ad aedificationem Corporis Christi non parum conferre posse.

Edoceant ideo etiam doctrinam Ecclesiae de dignitate (et libertate) personae humanae *eiusque iuribus fundamentalibus*. de vita familiari, de consortio civili et sociali necnon de sensu iustitiae in vita oeconomica et laboris qui con-

fert ad pacem in terris construendam et ad progressum populorum consequendum.

Il canone si riporta già come emendato nel Gruppo di studio. Le parole fra parentesi sono omesse, mentre quelle in corsivo sono aggiunte al testo precedente. Per il resto il canone è immutato.

Le proposte di rilievo fatte a questo canone sono le seguenti:

1) Il canone si ometta essendo piuttosto una « pia adhortatio » (4).

*Non si accetta* per i motivi suesposti circa le norme pastorali nel Codice (cf. p. 4-5 e *Nuntia* 10, p. 75). Si nota che il canone ha avuto anche qualche particolare *placet*. Così un Organo scrive: « Canon 31, which might be described as a pastoral canon, exposes in a very lucid and precise manner the matter which is to be object of preaching in the Church ». Un altro Organo nota che « valde ponderandae sunt hae normae et validum instrumentum esse possunt ut Episcopi urgeant praxim authenticae praedicationis ».

2) Nel terzo capoverso si accenni anche ai diritti fondamentali dell'uomo (1).

*Si accetta*, inserendo l'inciso indicato col corsivo nel testo del canone.

3) Gli esempi nel terzo capoverso sembrano troppo tassativi ed insieme incompleti; si potrebbe parlare anche del mistero della vita del dolore e della morte etc.

*Non si accetta*. Si nota che il secondo e terzo capoverso condensano ciò che è nel n. 12 del Decreto « Christus Dominus » che scende in maggiori particolari, ma vanno sempre compresi nella prospettiva del *integrum mysterium Christi* del primo capoverso.

4) Si aggiunga una prescrizione per i vescovi di diverso rito nello stesso territorio di procedere unanimemente nel dare istruzioni per la predicazione.

Si provvede in altri luoghi, p.e. nel can. 25 dello schema *De Episcopis*, cf. *Nuntia* 9, p. 22.

## ART. II - *De catechetica institutione*

Come osservazione generale a questo articolo due Organi di consultazione propongono di ordinare i canoni in modo più chiaramente ascendente: familia, parrocchia, consociazioni, scuola, sinodi etc.

Si accetta parzialmente l'osservazione, introducendo il can. 32 bis, e trasferendo i canoni 38 e 41 nella sezione *de scholis*. Si veda più sotto.

### Can. 32

Ecclesiae universae, praesertim vero ipsius Pastorum est sacrum officium catecheseos tradendae, qua fides a prima Evangelii annuntiatione orta ad maturitatem adducatur et formetur Christi discipulus per cognitionem profundiorum et magis ordinatam doctrinae Christi atque ipsius Personae adhaesionem in dies intimiorem.

*Proposte:*

1) Alla fine si scriva « et per adhaesionem in dies intimiorem ipsius Personae » (1).

*Si accetta.*

2) Si omettano le parole « a prima Evangelii annuntiatione orta » perché ambigue (1).

*Si accetta.*

3) Dopo « est sacrum officium » si scriva *per se ipsos* catecheseos tradendae... etc.

*Non si accetta* - le parole « per se ipsos » sono state cancellate anche nel can. 23. *Ex officio* il Gruppo di studio sostituisce le parole « Ecclesiae universae » con « Singularum Ecclesiarum », trattandosi del Codice Orientale comune a più Chiese *sui iuris* e di conseguenza cambia le parole « ipsius Pastorum » con « ipsorum Pastorum ».

Il canone così riformulato è il seguente:

*Singularum Ecclesiarum, praesertim vero ipsarum Pastorum, est sacrum officium catecheseos tradendae, qua fides ad maturitatem adducatur et formetur Christi discipulus per cognitionem profundiore et magis ordinatam doctrinae Christi et per adhaesionem in dies intimiorem ipsius Personae.*

#### Can. 32 bis

*Parentes obligatione primi tenentur verbo et exemplo prolem in fide et vitae christianaе praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur qui parentum locum tenent atque patrini.*

Il canone è risultato dell'accoglimento di una osservazione, fatta da un Organo di consultazione. Questo organo richiede che nel canone 39 si faccia espresa menzione della catechesi familiare, di cui il n. 68 del documento Pontificio « Catechesi Tradendae » del 1979. Il Gruppo di studio accetta questa importante richiesta, adattando per il CICO il can. 774 § 2 del nuovo CIC e inserendolo nello schema in questo luogo, come il più adatto.

#### Can. 33

*Praeter familiam christianam, ipsa paroecia atque communitas ecclesialis cuiusvis naturae curare debent membrorum suorum institutionem catechisticam atque eorum integrationem in ipsam communitatem, illas praebendo condiciones in quibus ea quae didicerint quam plenissime vivere possint.*

La parola *naturae* inserita nel canone in corsivo, sostituisce la parola *ordinis* del testo previo, ed indica l'unica modifica apportata al canone dal Gruppo di studio. Il cambiamento è stato fatto in accoglimento della proposta di un Organo di consultazione, e con l'intenzione di evitare che la stessa parola nel diritto abbia un duplice significato (Ordo sacer, Ordo religiosus etc.). Oltre questa, è stata fatta un'altra osservazione al canone da parte di un Organo di

consultazione, che vorrebbe che alla fine del canone si aggiunga l'espressione « praesertim fovendo vitam liturgicam ». Il Gruppo di studio accetta la preoccupazione di fondo di questa proposta, molto sentita in Oriente, ma vi provvede, come si spera, in modo migliore col nuovo § 3, aggiunto al can. 35.

#### Can. 34

Consociationes et motus et circuli fidelium, sive ad pietatis usum et apostolatam directam sive ad officia caritatis et adiumenti intendantur, formationem religiosam sodalium suorum curent sub ductu Hierarcharum locorum.

Il canone non ha osservazioni.

#### Can. 35

§ 1. Synodo Episcoporum vel Consilio Hierarcharum competit pro territorio suae Ecclesiae normas de catechistica institutione statuere, servatis iis quae a suprema Ecclesiae Auctoritate praescripta sunt.

§ 2. Eiusdem Auctoritatis est curare ut post elaboratum *Directorium Catechisticum Particulare*, catechismi ad varios coetus fidelium accommodati simul cum subsidiis ac instrumentis provideantur, necnon varia incepta catechistica provehantur atque inter se componantur.

A parte un suggerimento che i catechismi delle Chiese Orientali siano approvati dalla Santa Sede (vi si provvede con l'inciso « servatis iis quae a suprema Ecclesiae Auctoritate praescripta sunt »), una sola è l'osservazione fatta al canone da una Chiesa patriarcale. Essa è la seguente:

« Le canon semble oublier l'importance des moyens catéchétiques suivants propres à l'Orient et en particulier la liturgie:

- La sainte et vivante Tradition, laquelle s'exprime par la liturgie, comme lieu vivant de l'Eglise;
- une certaine lecture des Saintes Ecritures selon cette Tradition liturgique;
- les Pères et les Conciles;
- L'histoire de l'Eglise où sont enracinés les catéchisés, spécialement les Saints;
- le catéchisme par iconographie ».

La proposta è discussa in due riprese nel Gruppo di studio, ed è accolta quanto alla sua sostanza; si concorda cioè di mettere in rilievo che la catechesi debba essere conforme al patrimonio di ogni Chiesa particolare orientale. A tale fine il Gruppo di studio aggiunge al canone, per il resto immutato, il seguente § 3 accolto all'unanimità.

§ 3. *In normis statuendis ratio habeatur peculiaris Ecclesiarum orientalium indolis, ita ut momentum biblicum et liturgicum necnon propriae cuiusque Ecclesiae traditiones in patrologia, hagiographia et ipsa iconographia in catechesi tradenda eluceant.*

Can. 36

§ 1. In quavis Ecclesia sui iuris adsit Commissio de re catechistica, quae quantum fieri potest cum aliis Ecclesiis eiusdem territorii vel regionis socio-culturalis erigi potest.

§ 2. Ipsi praesto sit etiam Officium seu Centrum Catechisticum, cuius est subsidio esse ipsis Ecclesiis ad munera sua catechistica coordinate et efficacius absolvenda, atque inservire catechistarum formationi etiam permanenti.

*Proposte:*

1) Nel § 1 si sostituiscano le parole « erigi potest » con « erigatur » (1).

*Non si accetta*, perché la parola *erigatur* non salvaguarda lo stato di *sui iuris* delle singole Chiese, che non devono essere obbligate a costituire una « Commissio catechistica » con altre Chiese dello stesso territorio.

In conseguenza di ciò il Gruppo di studio omette anche le parole « quantum fieri potest », mentre per maggiore precisione giuridica, scrive « constitui » al posto di « erigi ».

2) Si aggiunga un nuovo § sulla formazione dei catechisti (1).

*Non si accetta*: è sufficiente il canone seguente.

Due altri Organi di consultazione avanzano qualche suggerimento redazionale (« ceteris » al posto di « aliis »; « Ipsi » nel § 2 si specifichi con « Commissioni ») che il Gruppo di studio non ritiene necessario accogliere. Pertanto il canone è il seguente:

§ 1. In quavis Ecclesia sui iuris adsit Commissio de re catechistica, quae cum aliis Ecclesiis eiusdem territorii vel regionis socio-culturalis constitui potest.

§ 2. Manet.

Can. 37

§ 1. *Episcopi eparchialis* est institutionem catechisticam in sua eparchia, summa cum sollicitudine, provehere, dirigere atque moderari.

§ 2. Ad quem finem adsit Curiae eparchiali Officium catechisticum eparchiale.

Al canone non si fanno particolari proposte. *Ex officio* il Gruppo di studio con le parole *Episcopi eparchialis*, indicate in corsivo, sostituisce quelle precedenti « Hierarchae loci » del testo dello schema, che non sono esatte.

Can. 38 (diventa can 52 bis)

Institutio catechistica in scholis quibuslibet Hierarchae loci auctoritati et vigilantiae subiecta manet, proinde ipsius est magistris institutionis catechisticae mandatum conferre vel auferre.

Al canone viene fatta una sola osservazione, e cioè che per quanto riguarda le scuole dei religiosi, il mandato del vescovo del luogo agli insegnanti di catechismo è già implicito nell'autorizzazione della fondazione. L'osservazione porta il Gruppo di studio ad esprimere ancora più chiaramente che spetta

al vescovo del luogo dirigere nella propria diocesi tutto l'insegnamento di catechismo, il che non esclude possibili convenzioni, deleghe o « mandati impliciti » con l'assenso dello stesso vescovo.

Nel riformulare il canone il Gruppo di studio accoglie il voto di un Organo di consultazione (fatto invero al canone 49 e ripetuto al can. 59) di essere espliciti anche per quanto riguarda il diritto del vescovo di richiedere la rimozione di maestri di religione « quando fidei vel morum ratio id requirat ». Per accogliere questo voto il Gruppo di studio adotta come § 2 del canone presente la prescrizione che si trova nel can. 805 del nuovo CIC.

Nel dibattito riguardante questo canone emerge anche la necessità di trasferirlo nella sezione « De scholis ». Il canone è trasferito a dopo il can. 52 e riceve la cifra 52 bis e si veda ivi per la sua riformulazione.

#### Can. 39

§ 1. Parochus summa ope niti debet, attentis normis a competente auctoritate statutis, catechesi tradendae omnibus suae pastoralis curae commissis, sive pueris sive adolescentibus ac iuvenibus, sive adultis.

§ 2. Parochis adiutricem operam praestare tenentur presbyteri et diaconi; sodales autem Institutorum vitae consecratae, etiam exemptorum, ad normam canonis 123 schematis *De Monachis...*

§ 3. Alii quoque christifideles, rite formati, libenter sese ad catecheseos tradendae operam devoveant.

Cinque delle nove proposte fatte al canone si riferiscono all'obbligo dei Religiosi riguardo al catechismo che si propone di sottolineare in vari modi. Il Gruppo di studio in ciò si rimette a quanto si propone nello schema « De monachis ceterisque religiosis... etc. » nei cann. 66 e 122 a cui nel § 2 si fa rinvio (il rinvio al can. 123 era erroneo). Una proposta si riferisce alla catechesi familiare: essa è accolta con l'introduzione del can. 32 bis di cui si veda sopra. Due osservazioni sono redazionali, e non si accolgono (nel §1 si scriva « incumbere » al posto di « niti »; il § 3 inizi con « Ipsi »). L'ultima osservazione che riguarda il § 2 è la seguente: si aggiungano dopo « presbyteri et diaconi » le parole « in paroecia degentes ». Questa proposta non è accolta dal Gruppo di studio, perché non si può imporre uno stretto obbligo di collaborazione all'istruzione catechistica parrocchiale proprio a tutti i sacerdoti e diaconi i quali dimorano, per vari motivi, in una data parrocchia; l'obbligo giuridico riguarda solo coloro che sono « paroeciae addicti » e questo ora viene precisato nel canone.

*Ex officio* il Gruppo di studio riformula il § 3, come riportato qui sotto, di modo che il lavoro catechistico svolto dai laici appaia come una collaborazione al lavoro che rimane sotto il controllo diretto del parroco.

Con questi emendamenti il canone è il seguente:

§ 1. manet.

§ 2. *Parochis adiutricem operam praestare tenentur presbyteri et diaconi parociae addicti; sodales autem Institutorum vitae consecratae, ad normam canonum 66 et 122 schematis De Monachis...*

§ 3. *Alii christifideles, rite formati, libenter suam adiutricem catechesi tradendae operam conferant.*

#### Can. 40

Rationem oecumenicam habeat oportet catechesis, rectam imaginem aliarum Ecclesiarum atque Communitatum ecclesialium praebendo; curandum tamen omnino est ut in tuto ponatur recta ratio catecheseos catholicae.

Solo un Organo di consultazione fa osservazioni a questo canone. Esso richiede che la « ratio oecumenica » della catechesi venga precisata di più indicando per questo scopo alcuni punti in particolare: « mettere in rilievo ciò che è già comune a tutte le Chiese, promuovere una migliore conoscenza e stima dei fratelli ortodossi, dare il senso della gerarchia delle verità » etc.

Il canone tuttavia rimane immutato, essendo la « ratio oecumenica » sufficientemente delineata nel titulus XVII, cioè nei canoni 95-101 dello schema.

#### Can. 41 (diventa can. 53 ter)

In scholis ubi docetur de variis religionibus, inclusis diversis confessionibus christianis inter quas Ecclesia Catholica, supplenda est instructio religionis christianae alumnis catholicis tradita ope verae formationis catechisticae.

A questo canone si fanno due proposte, una di esse è puramente redazionale (il canone inizi con « In scholis, pro variis religionibus institutis »), nell'altra invece si propone di aggiungere al canone il seguente testo: « Dans les écoles catholiques où se trouvent des élèves d'autres Eglises, on veillera à respecter ce qui est propre à leur foi et à les renvoyer à leur Eglise sur tous les sujets où la communion dans la foi n'est pas parfaite ».

Il Gruppo di studio non aggiunge questo testo al canone, essendo sufficientemente indicato il modo di agire in questi casi nel can. 100 dello stesso schema.

*Ex officio* il canone si trasferisce nella sezione *De scholis*, con il numero 52 ter, e si riformula in modo più adatto alla sezione *de scholis*, cioè così che da esso risulti subito chiaro che nelle scuole, ove manchi l'insegnamento catechistico cattolico del tutto oppure ove è, a giudizio del vescovo del luogo, insufficiente, esso deve essere supplito per gli alunni cattolici in modo adeguato. Il testo di questo canone come riformulato dal Gruppo di studio lo si veda più sotto al can. 52 ter.

#### Can. 42

Meminerint omnes qui catechesi tradendae inserviunt se Ecclesiae partes gerere et ad Dei verbum revelatum, non proprium, communicandum missos

esse (et), proinde doctrinam Ecclesiae integram, catechizandis quidem accommodatam eorumque culturae exigentiis respondentem, proponant.

Il canone si riporta già come emendato dal Gruppo di studio. Con le parole indicate col corsivo, che sostituiscono quelle precedenti (« vices gerere ») del testo dello schema, si accoglie una relativa proposta fatta da un Organo di consultazione, mentre la particella « et » indicata con le parentesi il Gruppo la sostituisce con una virgola.

Un Organo di consultazione propone che alla fine del canone dopo la parola « proponant » si aggiunga la seguente clausola: « non solum in re dogmatica, morali ac liturgica sed etiam in re sociali ». Questa proposta, tuttavia, non è accolta dal Gruppo di studio che lascia il canone esteso alla « integra doctrina Ecclesiae ».

### Caput III

#### DE EDUCATIONE CATHOLICA

La parola *catholica*, indicata con il corsivo, sostituisce quella del testo precedente « christiana » su proposta di un Organo di consultazione. Il Gruppo di studio, pur rendendosi conto degli obiettivi che il *Coetus de Magisterio*, nel formulare il primo schema di questa sezione, si è prefisso, cioè di voler dare una apertura ecumenica ai canoni contenuti in essa, accoglie la proposta di cambiare l'*inscriptio* di questo *caput*, perché ritiene che le parole « educatio christiana » se dovessero essere male interpretate, potrebbero dar luogo a parecchi inconvenienti e pregiudicare seriamente quell'educazione cattolica dei giovani che sta tanto a cuore alla Chiesa e che costituisce l'asse portante di tutta la vita cristiana. Si rileva che il Dicastero della Santa Sede che è preposto agli Istituti di studi superiori anche per l'Oriente, di cui si tratta in questa sezione (canoni 55-70), ha la denominazione di *S. Congregatio pro Istitutione Catholica*. La parola « catholica » sostituita a « christiana » nel titolo, si sostituisce anche, di conseguenza, nei canoni che seguono.

#### Can. 43

Christifideles, quippe qui ius ad educationem *catholicam* habeant, eam formationem personae christianae prosequantur, qua, ultra educationem omni homini communem, ad novae creaturae plenitudinem in Christo pertingendam contendatur.

A parte la parola « catholicam », che sostituisce il termine « christianam », il canone rimane immutato. Sull'unica osservazione che si riferisce al canone (si aggiunga « et obligationem » dopo « ius »), il Gruppo di studio soprassiede, mentre due altre osservazioni sono più generali e riguardano rispettivamente l'ordine dei canoni in questo capitolo e il carattere « pastorale » di essi. Il

Gruppo di studio si attiene in questo a quanto deciso all'inizio della sessione, come già riferito sopra.

#### Can. 44

§ 1. Cura prolis educandae imprimis spectat ad parentes vel ad eorum locum tenentes. Quare eorundem est in familiae christianae ambitu, fide illuminato atque amore mutuo animato, *prolem* educare praesertim ad pietatem erga Deum et dilectionem proximi.

§ 2. Ubi propriae vires transcenduntur, ipsorum quoque est, ad integrae *prolis* educationi consulendum, aliis partem in munere educationis concedere necnon eligere instrumenta educationis necessaria vel utilia.

§ 3. Ipsi in iisdem instrumentis eligendis iusta libertate gaudeant oportet, firmo canone 50, quare operam dent christifideles ut (ubi id desideretur) hoc ius a societate civili agnoscat *et iuxta exigentias iustitiae, congruis etiam subsidiis foveatur*.

Il canone si riporta già come emendato dal Gruppo di studio. Le parole « *prolem* » e « *prolis* », scritte in corsivo, sostituiscono, come richiesto da un proponente, rispettivamente le parole del testo precedente « *filios* » e « *filiorum* ».

Con l'aggiunta dell'ultima clausola, indicata dal corsivo nel § 3, si accoglie il voto di un altro Organo di consultazione, che propone questa clausola per sottolineare che « al semplice riconoscimento » della libertà, di cui si tratta nel § 3, « dovrebbe aggiungersi l'aiuto economico da parte dello Stato, come avviene per le altre scuole ». In connessione con questa aggiunta il Gruppo di studio omette l'inciso indicato fra parentesi nel testo, cioè « *ubi id desideretur* ».

Una assai lunga discussione in seno al Gruppo di studio suscita la proposta (1) di omettere dal § 1 la seconda parte del testo, « dato che non è compito di una norma canonica dire che i figli devono essere educati all'amore di Dio e del prossimo ».

Su questa proposta il Gruppo di studio alla fine decide di ritenere questa parte del § 2, tuttavia con una votazione a scarsa maggioranza (3-2-2).

Non si accettano altre proposte redazionali (si trovi un altro termine per « *transcenduntur* »; si distinguano maggiormente i parenti da « *eorum locum tenentes* »; il § 3 inizi con « *Ipsi, cum ius... habeant ad iustam libertatem, operam dent ut, etc.* »; nel § 1 si aggiunga « *ad normam can. 43* », il § 3 invece inizi con « *firmo can. 45* »).

#### Can. 45

§ 1. Ecclesiae, cum Deo novas creaturas per baptismum generaverit, est simul cum parentibus earumdem educationem *catholicam* curare.

§ 2. Omnes, quibus cura animarum commissa est, debent auxilio esse parentibus ad *prolem* educandam, eosdem proprii officii et iuris conscios reddere, et educationi religiosae praesertim iuventutis providere.

Due sole sono le osservazioni al canone: una sembra diretta alla soppressione dell'inciso « cum Deo novas creaturas per baptismum generaverit »; l'altra ad affermare l'obbligo al pari dello *ius* della Chiesa di educare i bambini battezzati.

Nessuna delle due proposte viene accolta e il canone rimane immutato a parte la parola scritta in corsivo che sostituisce quella precedente « christiana ».

#### Can. 46

Curent omnes educatores ut attendatur integrae personae humanae formationi ita ut, dotibus physicis, intellectualibus, et moralibus harmonice excultis, pueri et iuvenes, *virtutibus christianis instructi*, conformentur ad Deum perfectius cognoscendum et diligendum, ad valores humanos et morales recta conscientia aestimandos et vera libertate amplectendos, et simul exculto sensu iustitiae et responsabilitatis socialis ad fraternam cum aliis consortionem prosequendam.

A parte due *placet* particolari a questo canone, ad esso si fa una sola proposta e cioè che « nel programma educativo occorrerebbe includere espressamente la formazione alle virtù cristiane ». Questa proposta è accettata con l'introduzione delle parole scritte in corsivo nel testo del canone. Per il resto il canone si ritiene immutato.

#### Can. 47

§ 1. Magno animo operam praestent christifideles ut congrua educationis et instructionis beneficia ad omnes ubique terrarum citius extendi possint, speciali cura habita illorum qui sunt tenuioris fortunae.

§ 2. Faveant omnes christifideles inceptis Ecclesiae ad educationem provehendam aptis, praecipue ad scholas erigendas, dirigendas et sustinendas.

(§ 3. Parentes filios in scholas catholicas, ceteris paribus, mittendos curent.)

Eccettuata qualche lieve osservazione redazionale, peraltro non accettata (si precisino le parole « ad omnes » nel § 1; a « parentes » nel § 2 si aggiunga « catholici »), un Organo di consultazione propone il seguente testo per il § 3: « Parentes prolem in scholas catholicas, quantum possunt, mittendam curent ». L'osservazione non viene accolta perché l'esortazione rivolta ai genitori cattolici orientali ( il CICO vale solo per i cattolici orientali) che mandino di preferenza i propri figli in scuole cattoliche, importante che sia, presuppone, con le parole « ceteris paribus », che le scuole cattoliche per quanto riguarda il livello didattico, morale e disciplinare, siano per lo meno pari alle scuole che non si fregiano del titolo di « cattoliche ».

Nella discussione su questa proposta, tuttavia, il Gruppo di studio trasferisce il § 3 del canone alla sezione « De scholis » ove lo aggiunge al can. 50 come un § a sè (§ 2). In questo canone il § 3 si omette.

ART. I - *De scholis « praesertim » catholicis*

La parola *praesertim*, indicata nella *inscriptio* dell'Art. I tra virgolette è introdotta dal Gruppo di studio, dopo un'ampia discussione riguardante l'osservazione, fatta da due Organi di consultazione, che rileva « l'ambiance trop exclusivement catholique » di questa sezione, che invece dovrebbe avere un respiro più largo per essere veramente applicabile in molti paesi dell'Oriente ove le scuole, dirette da Cattolici, sono frequentate da molti alunni appartenenti alle Chiese Ortodosse, e anche ad altre confessioni religiose.

Molto profondamente viene discussa anche l'osservazione di un altro Organo di consultazione, che esprime le sue perplessità a porre sotto il titolo « De Magisterio ecclesiastico » la sezione « De scholis », non credendola così strettamente connessa col Magistero della Chiesa, qualora si tenga conto della natura di molte materie che si insegnano nelle Università Cattoliche. L'Organo che esprime queste perplessità propone o che la sezione « De scholis » costituisca un Titolo a sè nel futuro CICO (ove non si prospetta la divisione in Libri) o che si cambi l'*inscriptio* del *Titulus XIV* in modo che non venga ristretto al *Magisterium ecclesiasticum*. Il Gruppo di studio si orienta a non accogliere questa osservazione, considerando che anche l'insegnamento nelle Università Cattoliche appartiene al Magistero della Chiesa, tuttavia la questione rimane ancora sotto studio.

Can. 48

Inter varia educationis instrumenta peculiari cura fovenda est schola catholica in quam convergat oportet sollicitudo parentum, magistrorum necnon communitatis ecclesialis.

Il canone non ha specifiche osservazioni.

Can. 49

Schola in iure non reputatur catholica nisi *ut talis erecta fuerit ab Episcopo eparchiali* vel a superiore auctoritate ecclesiastica aut ab iisdem *ut talis* approbata.

Il canone si riporta già come emendato dal Gruppo di studio. Gli emendamenti sono indicati col corsivo. Con l'introduzione della parola *fuerit* si accoglie una proposta redazionale; con le parole *ut talis* si accoglie una proposta tendente a non escludere la possibilità che i Vescovi eparchiali fondino delle scuole alle quali non si attribuisce il titolo di « cattoliche ». Le parole « ab Episcopo eparchiali » il Gruppo di studio le introduce *ex officio* in sostituzione di quelle del testo precedente, ove si leggeva « a Hierarcha loci »;

Can. 50

Hierarchae loci competit de scholis quibuslibet authentice iudicare utrum exigentiis educationis christianae respondeant annon; item eidem competit ob graviolem rationem frequentiam alicuius scholae christifidelibus prohibere.

Il Gruppo di studio sostituisce *ex officio* le parole « Hierarchae loci » con l'espressione « Episcopo eparchiali » e omette la parola « authentice » dal § 1 ritenendola eccessiva nel caso qui contemplato. Con l'introduzione della parola « et decernere » dopo la parola « iudicare » si accoglie l'unica osservazione fatta al canone (il relativo Organo di consultazione proponeva « et demum decernere »). Per quanto riguarda l'aggiunta del § 2 essa scaturisce dalla revisione del can. 47 come già notato sopra. Il canone ora è il seguente:

§ 1. *Episcopo eparchiali* competit de scholis quibuslibet iudicare et decernere utrum exigentiis educationis christianae respondeant annon; item eidem competit ob graviorem rationem frequentiam alicuius scholae christifidelibus prohibere.

§ 2. *Parentes filios in scholas catholicas, ceteris paribus, mittendos curent.*

#### Can. 51

§ 1. Scholae catholicae est officium proprium communitatis scholaris ambitum, spiritu evangelico libertatis et caritatis animatum creare, adolescentes adiuvare ut in propria persona evolvenda una simul crescant secundum novam creaturam quae per baptismum effecti sunt, atque universam culturam humanam ad nuntium salutis ordinare ita ut cognitio quam alumni de mundo, vita et homine gradatim acquirunt, fide illuminetur.

§ 2. Si schola catholica, (praesertim in territorii missionum) plurimum ab alumnis non catholicis frequentatur, ipsius scholae est ea, de quibus in § 1, moderante competente Ecclesiae auctoritate, adiunctis propriis accommodare.

§ 3. Scholae catholicae est non minus quam aliae scholae fines culturales et humanam *socialemque* iuvenum formationem prosequi.

Il canone rimane immutato eccettuate le parole indicate con le parentesi nel § 2 che si omettono e l'aggiunta della parola « *socialemque* » indicata col corsivo nel § 3.

Con questi due emendamenti il Gruppo di studio accetta le osservazioni fatte da due Organi di consultazione. Non accetta, invece, il voto di un altro Organo di consultazione che proponeva di omettere dal § 1 la parola « libertatis ». Due Organi di consultazione rilevano qualche somiglianza di questo canone con i canoni 46 e 43. Un altro al contrario propone di menzionare nel § 2 « les prescriptions heureuses faites en can. 40 et can. 41 ». Il Gruppo di studio, trasferendo il can. 41 in questa sezione, ove diventa can. 52 ter, accoglie parzialmente la seconda proposta, mentre riconferma il § 1 del presente canone che descrive i precisi doveri della scuola cattolica come tale.

#### Can. 52

Hierarchae loci praecipue est curare ut condantur scholae catholicae praesertim ubi scholae omnino desunt aut si quae praesto sint non adaequatae sunt, in specie scholae professionales et technicae quatenus pro loci, et temporis adiunctis peculiari ratione requirantur.

Il canone non ha osservazioni, eccettuata una proposta riferentesi piuttosto ai cann. 48 e 49, di fare cioè qualche accenno « dans un but non seulement oecuménique mais aussi éducatif chrétien », ad un possibile sostegno delle scuole ortodosse nelle regioni a maggioranza ortodossa, il che, a giudizio della autorità competente, non è escluso dai canoni presenti come appare dalla parola « praesertim » aggiunta alla *inscriptio* di questa sezione.

#### Can. 52 bis

§ 1. *Institutio catechistica in scholis quibuslibet Episcopi eparchialis auctoritati et vigilantiae subiecta manet.*

§ 2. *Ipsius quoque est nominare aut approbare magistros religionis catholicae; itemque, si fidei vel morum ratio id requirat, amovere vel exigere ut amoveantur.*

Il canone è il risultato della revisione del can. 38 che si trasferisce in questo luogo con la numerazione di can. 52 bis. Per la sua *denua recognitio* si veda al can. 38.

#### Can. 52 ter

*In scholis ubi institutio catholica aut omnino deest aut, ad iudicium Episcopi eparchialis, non sufficit, supplenda est vera formatio catholica omnium alumnorum catholicorum.*

Per questo canone si veda l'operato del Gruppo di studio relativo al can. 41 dello schema, che si trasferisce, opportunamente emendato, in questo luogo.

#### Can. 53

§ 1. Hierarchae loci competit ius visitandi scholas catholicas sui territorii non exceptis scholis sodalium quorumlibet Institutorum vitae consecratae, nisi agatur de regimine interno scholarum pro solis sodalibus Instituti a potestate ipsius Hierarchae exempti.

§ 2. Ubi sunt plures Hierarchae loci, ius visitandi competit illi Hierarchae, qui scholam fundavit vel adprobavit, nisi aliter statutum sit aut a lege foundationis aut conventionem speciali inter eosdem Hierarchas inita.

Un Organo di consultazione propone che nel § 2 si tenga conto del « ritus fidelium numero praevalens » (di cui CS can. 5), prescrivendo che il « Hierarcha loci » di quel rito abbia lo « ius visitandi » tutte le scuole del suo territorio prescindendo di che rito esse siano. La proposta non è accettata essendo sufficiente al riguardo la « conventio » di cui si parla nel canone.

Tre Organi di consultazione notano una certa divergenza di questo canone con il n. 35 del Decreto Conciliare « Christus Dominus » ove, a riguardo delle scuole dei religiosi si prescrive che esse pure « Ordinariis locorum subsunt » tuttavia « firmo iure Religiosorum quoad earundem moderamen ». Questa osservazione si accetta e il § 1 del canone si riformula, come riportato qui sotto,

eliminando *ex officio* la menzione degli *exempti* in congruenza con quanto effettuato nella « *denua recognitio* » dello schema « *De Monachis ceterisque religiosis* ». Pure *ex officio* si sostituiscono in entrambi i §§ le parole « *Hierarcha loci* » con « *Episcopus eparchialis* ». Il canone come riformulato nel Gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Episcopo eparchiali competit ius visitandi omnes scholas catholicas sui territorii, exceptis scholis quae exclusive patent pro propriis alumnis Instituti vitae consecratae iuris pontificii vel patriarchalis et salva, omni in casu, Institutorum vitae consecratae autonomia quoad suarum scholarum moderamen.*

§ 2. *Ubi sunt plures Episcopi eparchiales, ius visitandi competit illi Hierarchae, qui scholam fundavit vel adprobavit, nisi aliter statutum sit aut a lege fundationis aut conventionione speciali inter eosdem Hierarchas inita.*

#### Can. 54

Magistri cum maxime sint auctores ut schola catholica sua proposita et incepta ad rem deducere valeat, debent esse *doctrina praestantes atque vitae testimonio exemplares et sociam imprimis cum parentibus sed et cum aliis scholis praestent operam.*

Il canone ha solo due osservazioni. Un Organo di consultazione chiede che si menzioni nel canone « *la compétence professionnelle des professeurs et l'obligation en justice des écoles de les faire vivre honnêtement* ». Quanto alla prima parte di questa proposta essa si accetta con l'introduzione delle parole messe in corsivo nel testo del canone, che per il resto il Gruppo di studio non ritiene opportuno cambiare. Un altro Organo di consultazione propone di mettere in maggiore rilievo « *l'azione nella scuola non cattolica* », il che non si accetta.

#### ART. II - *De catholicis Studiorum Universitatibus*

Un Organo di consultazione si premura di focalizzare l'attenzione sulla annosa questione riguardante la natura giuridica delle Università cattoliche. L'Organo rileva che queste possono essere cattoliche « *di diritto* » o « *di fatto* », notando che di per sé una Università è cattolica di diritto solo quando l'autorità ecclesiastica è in grado di ottenere per via giuridica dall'Università l'attuazione delle disposizioni ecclesiastiche che la riguardano, il che avviene quando l'Università appartiene ad una persona giuridica ecclesiastica.

L'osservazione fatta da questo Organo di consultazione, benché già vagliata nei precedenti Gruppi di studio, è discussa nuovamente sotto tutti i punti di vista. La discussione tuttavia porta il Gruppo di studio a ritenere la distinzione tra le Università Cattoliche (Art. II) e quelle Ecclesiastiche (Art. III) e le definizioni che si danno di queste ai canoni 55 e 61 (benché con qualche opportuna modifica nel can. 61). Pur rendendosi conto che questo possa creare

qualche difficoltà in certe regioni ove le leggi civili non riconoscono le Università cosiddette « confessionali ». Il Gruppo di studio rimane del parere che nel Codice Orientale debba essere delineata la natura di queste due specie di Università con tutta chiarezza, anche tenendo presenti possibili convenzioni con le autorità civili che debbono essere improntate ai principi basilari della libertà religiosa.

#### Can. 55

§ 1. Catholica Studiorum Universitas hunc finem prosequitur ut veluti publica, stabilis atque universalis praesentia efficiatur mentis christianae in toto culturae altiori promovendae studio; ideoque constituit investigationis, reflectionis et instructionis superioris ordinis institutionem, in qua Evangelii luce multifaria cognitio humana illustretur.

§ 2. Aliae superioris ordinis Scholae seu Instituta vel Facultates catholicae autonomae quae eundem finem prosequuntur catholicae Studiorum Universitati in iure aequiparantur, non autem Studiorum Universitates et Facultates Ecclesiasticae, de quibus in canonibus 61-70.

Il canone rimane immutato, come notato sopra. Qualche osservazione redazionale fatta ad esso (p.e. di cambiare « in iure » nel § 2 con « iuridice ») non è accettata.

#### Can. 56

In Catholicis Studiorum Universitatibus singulae disciplinae propriis principiis propria methodo atque propria inquisitionis scientificae libertate ita excolantur, ut profundior in dies earum intelligentia obtineatur et, novis progredientis aetatis quaestionibus ac investigationibus accuratissime consideratis, altius perspiciatur quomodo fides et ratio in unum verum conspirent atque formentur homines doctrina vere praestantes gravioribus officiis in societate obeundis parati atque fidei in mundo testes.

Il canone ha una sola osservazione, di farlo cioè ancora maggiormente « inculturé ». Questo non è accettato anche in mancanza di una proposta più concreta di emendamento del testo.

#### Can. 57

§ 1. Catholica Studiorum Universitas nuncupatur athenaeum, quod ut tale erectum aut adprobatum est sive a superiore auctoritate Ecclesiae sui iuris sive a suprema Ecclesiae universalis Auctoritate; de quo constare debet publico documento.

§ 2. Superior Auctoritas de qua in § 1 intra fines territorii cuiusque Ecclesiae est, consulta Sede Apostolica, respective Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum vel Metropolita de consensu Consilii Hierarcharum.

Quattro Organi di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, non accettano la « mens novorum canonum » riferendosi in particolare ai cann. 57, 63 e 64. Benché questi Organi si esprimano in modo diverso, coincidono sostanzialmente con la seguente osservazione di uno di loro.

« Mens novorum canonum est: Universitates studiorum et potestas qua gubernantur sunt natura sua materia interna uniuscuiusque Ecclesiae particularis.

Neminem aufugit momentum huius innovationis. Sancta Sedes intervenit tantum in limine quaestionis, *consulta Sede Apostolica*, sed non poterit intervenire in gubernatione, in abusibus corrigendis... iure proprio et originario, sed tantum subsidiarie. Si stricte interpretatur hoc novum ius quod proponitur, S. Sedes difficulter poterit suum munus exsequi. Procul dubio magnam fiduciam merentur Ecclesiae particulares, quae sunt sui iuris, sed sub alio respectu, Catholicae studiorum Universitates relevantiam publicam etiam extra propriam Ecclesiam particularem acquirunt. Ratio operandi et doctrina methodusque docendi directe tribuitur seu imputatur toti Ecclesiae. Lex non potest hanc rem praetermittere ».

Data l'importanza di questa osservazione e la connessione di essa con diversi canoni susseguenti, il Gruppo di studio la sottopone ad un nuovo accurato esame. Nell'ampio dibattito che si sviluppa su questa materia, si prendono in considerazione anche alcune altre proposte di minore importanza nonché il fatto che alla maggioranza degli Organi di consultazione, come sembra, è piaciuto in sostanza l'operato dei *Coetus* precedenti.

I membri del Gruppo di studio concordano innanzitutto nel rilevare che l'influsso di una Università cattolica, appunto perché Università, oltrepassa le frontiere di qualsiasi Chiesa locale, e si esercita, di conseguenza sulla Chiesa Universale. Da ciò consegue, a giudizio del Gruppo di studio, che non sembra possibile (come previsto nel can. 64 dello schema) restringere il valore dei gradi e titoli accademici dati dalle Università Cattoliche, erette dalle autorità locali, ad un determinato territorio, e che sarebbe preferibile, a salvaguardia del bene comune e dei singoli laureati, un maggior legame di ogni singola Università con la Sede Apostolica.

Pertanto, nella riunione del 30 marzo, nel Gruppo di studio si propongono varie soluzioni riguardanti la clausola « *consulta Sede Apostolica* » che appare nel § 2 del can. 57, come p.e. la proposta di sostituirla con « *annuente Sede Apostolica* » o « *de consensu Sedis Apostolicae* » oppure « *re cum Sede Apostolica composita* ». Una decisione al riguardo però si rimanda ai giorni successivi, per aver maggiore tempo di riflessione, e per prendere in considerazione tutti i canoni implicati. La decisione viene presa, in connessione con la revisione dei canoni 63-70 di cui si veda più sotto, nella seduta antimeridiana del 1° aprile, quando, con 5-2-1 voti il Gruppo di studio ritiene la predetta clausola nel canone, facendola tuttavia precedere dalle parole « *praevis* » e trasferendola nel § 1. In pari tempo si emenda la redazione del § 2.

Il canone ora è il seguente:

§ 1. *Catholica Studiorum Universitas nuncupatur atbenaeum, quod ut talis erectum aut adprobatum est sive a superiore auctoritate Ecclesiae sui iuris, praevis consulta Sede Apostolica, sive a suprema Ecclesiae universalis Auctoritate; de quo constare debet publico documento.*

§ 2. *Intra fines territorii cuiusque Ecclesiae haec superior Auctoritas est respective Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum vel Metropolita de consensu Consilii Hierarcharum.*

Can. 58

In Universitatibus Catholicis in quibus nulla Facultas Sacrae Theologiae extet aliquod Institutum habeatur in quo lectiones sacrae theologiae studentibus accommodatae tradantur.

Il canone ha solo due osservazioni. In una si propone che si insista nel canone che le facoltà di teologia vengano istituite in ogni Università Cattolica, il che *non si accetta*, dato il vario carattere delle Università, mentre nella seconda, al contrario, si fa presente che nemmeno conviene imporre (con « habeatur ») alle Università la costituzione di un *Institutum* per l'insegnamento della teologia. Questo *si accetta* e il canone viene di conseguenza riformulato come segue:

*In Universitatibus Catholicis in quibus nulla Facultas Sacrae Theologiae extet saltem lectiones sacrae theologiae studentibus variarum Facultatum accommodatae tradantur.*

Can. 59

*Qui disciplinas ad fidem et mores spectantes docent in Universitatibus Catholicis muniti esse debent mandato auctoritatis ecclesiasticae deputatae ab iis de quibus in canone 57.*

Il canone si riporta già con l'unico emendamento introdotto dal Gruppo, e cioè le parole in corsivo, più precise, sostituiscono quelle del testo precedente ove si leggeva *Docentes sacrae theologiae in Universitatibus etc.*

Un Organo di consultazione ripete in questo canone il suo voto (cfr. can. 38 e 52 bis § 2) di accennare anche qui all'obbligo di rimuovere « si fidei morumve ratio id requirat » i professori che insegnano discipline attinenti la fede ed i costumi. Il Gruppo di studio tuttavia rimane dell'opinione che nel canone si provvede sufficientemente a ciò, perchè nel caso basta ritirare il *mandato* di cui nel canone.

Un altro Organo propone che oltre il *mandatum* si richieda anche « congrua saltem scientia », il che non si accetta perchè *patet*.

Can. 60

*Ecclesiae Pastorum est providere, inter se consiliis opportune collatis, ut etiam apud Universitates non Catholicas convictus et centra universitaria catholica habeantur, in quibus sacerdotes, sodales Institutorum vitae conse-*

cratae et laici, accurate selecti et praeparati, iuventuti universitariae spirituale et intellectuale adiutorium praebent permanentes.

Il canone non ha osservazioni.

ART. III - *De Studiorum Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis*

Can. 61

Assidue provehendae sunt *imprimis* ab Ecclesiae Pastoribus Studiorum Universitates et Facultates Ecclesiasticae, eae nempe quae de christiana Revelatione et de *scientiis* cum ipsa connexis *praesertim* agunt, ac propterea cum evangelizandi munere Ecclesiae arctius coniunguntur.

Le osservazioni al canone sono puramente redazionali: gli emendamenti sono indicati con le parole scritte in corsivo che sostituiscono rispettivamente « *praesertim* », « *iis disciplinis* » e « *speciatim* » del testo precedente dello schema.

Can. 62

Studiorum Universitas *vel* *Facultas* Ecclesiastica pro fine habet:

1° christianam Revelationem et ea quae cum ipsa coniuncta sunt profundius et scientificamente investigare, eius veritates systematicamente enucleare ac ordinare, novas progredientis aetatis quaestiones in eius luce considerare et coaevis hominibus in propria cultura accommodata ratione exhibere;

2° studentes in variis disciplinis secundum doctrinam catholicam altius instituere, eosque ad diversa munera apostolatus, ministerii vel magisterii in iisdem disciplinis congrue praeparare, atque formationem continuam seu permanentem promovere.

Il canone rimane immutato, eccettuate le parole « *vel* *Facultas* », indicate col corsivo, che si aggiungono *ex officio* a causa della omissione del § 2 del canone seguente.

Le osservazioni (3) al canone sono piuttosto di ordine redazionale: due Organi di consultazione vorrebbero che il testo del canone sia più letteralmente aderente all'art. 3 della Costituzione Apostolica « *Sapientia Christiana* ». Il Gruppo di studio tuttavia rimane dell'opinione che il canone è redatto bene.

Can. 63

(§ 1). Universitates et Facultates Ecclesiasticae (hoc in codice) eae dicuntur quae, a competente auctoritate ecclesiastica canonicamente erectae vel approbatae, sacram doctrinam et scientias cum ipsa connexas excolunt et tradunt, cum iure conferendi gradus academicos qui effectum canonicum habent.

(§ 2. Quae de Universitatibus Ecclesiasticis statuta sunt in canonibus qui sequuntur valent etiam, nisi aliud constet, de Facultatibus Ecclesiasticis sive a se stantibus sive in Universitatibus non ecclesiasticis extantibus).

Il Gruppo di studio omette quanto è indicato sopra con le parentesi, riducendo il canone al solo testo del § 1. Il § 2 si omette, mentre per sostituirlo si aggiungono le parole « vel Facultas » nel can. 62, « vel Facultatum » nel can. 64 e « vel Facultatis » nel can. 65.

Le osservazioni (3) al canone sono di natura redazionale, e si riferiscono alle parti omesse.

#### Can. 64

§ 1. In Ecclesia sui iuris auctoritas ecclesiastica competens ad canonicè erigendam vel approbandam Universitatem Ecclesiasticam est ea de qua in can. 57 § 2; eidem auctoritati quoque est efficere affiliationem, aggregationem vel incorporationem alicuius Instituti Studiorum superiorum ecclesiasticorum.

§ 2. Ut autem gradus academicus effectus canonicos habeant etiam pro universa Ecclesia Catholica requiritur facultas ab Apostolica Sede data.

Come già notato al can. 57 le osservazioni a questo canone sono di natura sostanziale, riguardanti tutta la sezione *de Universitatibus Ecclesiasticis*, il bene universale della Chiesa e dei singoli individui che ottengono i gradi accademici. Pertanto diversi Organi di consultazione richiedono un sostegno maggiore da parte della Santa Sede a queste Università di quello che non venga prospettato nel canone.

Nel dibattito relativo a questo canone, il giorno 30 marzo 1982, il Gruppo di studio è ancora propenso a lasciare alle singole Chiese *sui iuris* il diritto di erigere le Università ecclesiastiche, a condizione però, che l'approvazione degli statuti delle Università sia riservata alla Sede Apostolica, eliminando così quasi tutti i canoni susseguenti di questa sezione, che sono stati inclusi nello schema « eo praesertim consilio, ut etiam in Universitatibus vel Facultatibus quae a Patriarchis vel Metropolitanis eriguntur, hisce in rebus normae ab iis, quae de Universitatibus a Sede Apostolica erectis valent, dissonae non sunt » (*Praenotanda* allo schema p. 10).

Da questa presa di posizione del Gruppo di studio ne segue un'altra, cioè che già nella stessa erezione delle Università ecclesiastiche l'influsso della Santa Sede debba essere più forte, anche per non arrivare a situazioni, per il diritto non accettabili, che una Università ecclesiastica venga eretta prima ancora di avere gli statuti approvati dalla Sede Apostolica. Dal dibattito emerge un progetto di un nuovo canone, in cui si dovrebbe dire chiaramente che per quanto riguarda il conferimento di gradi accademici, il funzionamento interno delle Università ecclesiastiche, l'approvazione della *ratio studiorum* etc. si dovranno osservare le norme emanate dalla Santa Sede. Tuttavia la decisione a tale riguardo è rimandata ai giorni successivi.

Il giorno seguente, 1 aprile 1982, il Gruppo di studio, dopo un nuovo dibattito al riguardo riformula i canoni 64 e 65 come riportato qui sotto, e omette i canoni 66-70 come non necessari dati i nuovi canoni 64 e 65. Con l'omissione di questi canoni si accettano anche alcune relative proposte degli Organi di consultazione, mentre le altre osservazioni cadono da sé.

Va notato che il nuovo testo del can. 65 e l'omissione dei canoni 66-70 sono accettati all'unanimità (7 presenti) mentre per quanto riguarda la votazione per il nuovo testo del can. 64 due consultori si astengono e 5 danno un *placet*, benché uno di essi vorrebbe una redazione migliore, non accettando la parola *constitutio*, come sostitutiva della *erectio*. La parola *constitutio* è scelta perché di significato più ampio, anche se non del tutto determinato (include tutto quello che è necessario all'erezione di una Università e l'erezione stessa). Il testo del can. 64 è ora il seguente:

*Constitutio Universitatum vel Facultatum Ecclesiasticarum fit vel a Sede Apostolica, vel a superiore auctoritate de qua in can. 57 una cum Sede Apostolica.*

#### Can. 65

§ 1. Quaelibet Universitas Ecclesiastica propria Statuta habeat, approbata ab auctoritate ecclesiastica a qua ipsa Universitas erecta vel approbata fuit.

§ 2. In Statutis determinantur imprimis competentia Universitatis auctoritatum sive personalium, sicut Magni Cancellarii, Rectoris Universitatis vel Presidis Facultatis et Decani, sive collegialium seu consiliorum; eorum atque officialium nomina et duratio in officio; docentium seu professorum cooptatio et promotio, officia et iura, cessatio a munere; requisita ad alumnorum seu studentium adscriptionem eorumque officia et iura; ratio studiorum, examina et gradus academici; subsidia didactica; res oeconomica complectens etiam normas circa honoraria pro auctoritatibus, officialibus, et docentibus, necnon studentium tributa.

Per i motivi indicati al can. 64 questo canone si sostituisce con il seguente testo accettato all'unanimità.

*Quoad statuta Universitatis vel Facultatis Ecclesiasticae, signanter quod attinet ad regimen, administrationem, docentes, rationem studiorum et graduum academicorum collationem servandae sunt normae ab Apostolica Sede latae.*

#### Can. 66 si omette

§ 1. In unaquaque Facultate numerus docentium imprimis stabilium habeatur, qui ponderi et incremento disciplinarum necnon debitae curae et profectui studentium respondeat.

§ 2. Docentes stabiles sint doctoratu congruenti vel aequipollenti titulo insigniti aut prorsus singularibus meritis scientificis praediti.

§ 3. Qui ad disciplinas sacras docendas cooptantur missionem canonicam a Magno Cancellario accipere debent, alii vero docentes eiusdem vel eius delegati veniam docendi.

§ 4. In Universitate ab Apostolica Sede erecta vel approbata, docentes, antequam muneris stabilis collationem accipiant vel antequam ad supremum

ordinem didacticum promoveantur, vel in utroque casu prout in Statutis definiatur, declaratione *Nihil obstat* eiusdem Sedis Apostolicae indigent.

Il canone si omette per i motivi indicati nel can. 64.

Can. 67 si omette

§ 1. Facultates omnibus pateant qui, legitimo testimonio praediti, vitae moribus ac studiis praeviis idonei sint ut adscribantur.

§ 2. Ut quis Facultati ad gradus academicos consequendos adscribi possit, afferre debet studiorum titulum, qui necessarius sit ad admissionem in Universitatem civilem propriae regionis vel nationis, in qua sit Facultas.

Il canone si omette per i motivi indicati nel can. 64.

Can. 68 si omette

In qualibet Facultate studiorum curriculum rite ordinetur per varios gressus seu cyclos, aptandos prout materia postulet, ita ut communiter:

a) imprimis generalis institutio tradatur, cohaerente omnium disciplinarum expositione, una cum introductione in usum methodi scientificae;

b) dein in aliqua disciplinarum sectione studium profundius instituitur, ac simul usu scientificae investigationis methodi plenius exercentur studentes;

c) tandem ad scientificam maturitatem progressus fiat, praesertim per opus scriptum, quod ad scientiae profectum vere conferat.

Il canone si omette per i motivi indicati nel can. 64.

Can. 69 si omette

§ 1. Nisi aliter in statutis Universitatis de consensu Sedis Apostolicae provisum sit, cycli studiorum ut sequitur disponendi sunt:

1° In Facultate sacrae Theologiae primus cyclus triennio seu sex semestria durare debet, vel si biennium philosophicum non fuit antea absolutum, per quinquennium seu decem semestria; secundus cyclus per biennium seu quattuor semestria; tertius cyclus per congruum tempus.

2° In Facultate philosophica primus cyclus protrahendus est per biennium seu quattuor semestria, item secundus cyclus; tertius autem per congruum tempus.

3° In Facultate Iuris Canonici primus cyclus saltem per annum seu duo semestria protrahendus est, secundus cyclus per biennium seu quattuor semestria, tertius vero saltem per annum seu duo semestria.

4° In ceteris Facultatibus cursus ante Licentiam protrahendi sunt saltem per tres annos seu sex semestria.

§ 2. Cursus in alia Universitate peractos Facultas pro suis cursibus agno-

scere potest; cursus vero in aliis Institutis Studiorum Superiorum peractos tantum pro primo cyclo.

Il canone si omette per i motivi indicati nel can. 64.

Can. 70 si omette

§ 1. Primus cyclo clauditur gradu academico Baccalaureatus vel alio gradu aequipollenti in statutis determinato, secundus cyclo Licentia, tertius Doctoratu.

§ 2. Gradus academici aliis quoque nominibus graduum aequipollentium in statutis definiri possunt, ratione habita praxis aliarum Universitatum eiusdem spatii culturalis.

§ 3. Doctoratus aliquem habilem reddit ad docendum in Facultate Ecclesiastica, Licentia vero in Seminario maiore vel aequipollenti schola.

Il canone si omette per i motivi indicati nel can. 64.

#### Caput IV

##### DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS ET IN SPECIE DE LIBRIS

Le osservazioni (3) fatte alla *inscriptio* di questo *caput* (scrivere « et de libris » oppure « et praesertim de libris »; abbreviare il titolo) non sono accettate.

Can. 71

§ 1. Ad Evangelium ubique terrarum annuntiandi munus obeundum Ecclesia *aptis* mediis uti tenetur, et ideo instrumenta communicationis socialis adhibendi et in specie scripta libere typis edendi ius ubique *vindicetur*.

§ 2. Omnes christifideles pro sua parte in tanta missione Ecclesiae colaborent inceptaque huius apostolatus sustineant ac foveant insuper ii praesertim qui in communicationibus efficiendis et transmittendis periti sunt actioni pastorali Episcoporum adiutricem operam sollicitate praestent atque omni studio satagant ut eorumdem instrumentorum usus spiritu Christi imbuatur.

Le parole riportate in corsivo nel § 1 sostituiscono rispettivamente le parole « omnibus » e « libere exerceatur » del testo precedente. Il Gruppo di studio con la parola *vindicetur* intende rafforzare il canone, su proposta di un Organo di consultazione, contrariamente ad un altro Organo che ne propone una mitigazione (« ...et ideo habet ius... scripta libere edendi »). La parola « omnibus » è cambiata, pure su proposta di un Organo, perché ritenuta inadatta.

Non vi sono altre osservazioni al canone.

Can. 72

§ 1. Ecclesiae Pastorum est: curare ut, per centra seu officia de instrumentis communicationis socialis constituta, fideles edoceantur de critico et proficuo usu eorumdem instrumentorum; inter varia officia cooperationem fovere; peritorum formationi providere; et denique, id quod plus quam mala castigando et condemnando effici poterit, incepta bona promovere collaudando et benedicendo praesertim bonos libros, (optimaque praemiando).

§ 2. Ad integritatem fidei et morum tutandam Episcopis tum singulis tum in Synodis aut Consiliis Hierarcharum ad normam iuris adunatis atque Supremae Ecclesiae Auctoritati competit prohibere quominus christifideles instrumentis communicationis socialis, quatenus eidem integritati detrimento sint, utantur vel ea cum aliis communicent.

Le parole indicate tra parentesi sono state omesse dal Gruppo di studio su proposta di un Organo di consultazione, perché non hanno un chiaro significato per quanto riguarda l'ufficio specifico dei Pastori della Chiesa.

Per il resto il canone rimane immutato. Non sono accettate le proposte (1) di scrivere « si » al posto di « quatenus » nel § 2; di omettere (1) tutto il § 1 perché « in certain circumstances would be difficult to implement »; o di omettere (1) solo le parole « id quod plus quod mala castigando... poterit » quasi che in esse si possa rilevare « una punta di polemica di cui non è compresa la necessità ».

Can. 73

Iuris particularis est normas pressius statuere de usu radiophonico vel cinematographico vel televisifico in tractandis iis quae ad doctrinam catholicam aut mores referunt.

Al canone è fatta solo la seguente osservazione: « La cibernetica e l'informatica hanno fatto in questo ventennio passi da gigante. In alcuni Stati si stanno già usando, in via sperimentale, gli elaboratori elettronici come mezzi di insegnamento. Sarebbe bene ricordare in questo canone la loro presenza ».

L'osservazione viene accolta dal Gruppo quanto alla sostanza per cui il canone viene riformulato nel seguente modo (con le parole « et eiusmodi » si crede di soddisfare l'osservazione).

*Iuris particularis est normas pressius statuere de usu radiophonico, cinematographico, televisifico et eiusmodi in tractandis iis quae ad doctrinam catholicam aut mores referunt.*

Can 74

Normae quae in sequentibus canonibus de libris statutae sunt valent etiam de libellis seu articulis necnon de quibuslibet aliis scriptis aut sermonibus taeinia magnetica vel orbi phonographica incisis et divulgationi publicae destinatis.

Il canone non ha specifiche osservazioni. Tuttavia, ancora in considerazione dell'osservazione fatta al can. 73, il Gruppo di studio cambia l'ultima

parte di esso con una frase più comprensiva, prevedendo i futuri sviluppi della scienza nel campo degli strumenti tecnici delle comunicazioni sociali.

Il canone ora è il seguente:

*Normae quae in sequentibus canonibus de libris statutae sunt valent etiam de libellis seu articulis necnon de quibuslibet aliis scriptis aut sermonibus per technica inventa quomodolibet reproductis et divulgationi publicae destinatis.*

#### Can. 75

§ 1. Christifidelibus aditus ad Sacram Scripturam late pateat oportet, proinde aptae et rectae versiones sufficientibus explicationibus instructae, ubi desunt, exarentur cura Hierarcharum loci at adeo communi cum aliis christianis opera, quatenus id convenienter et utiliter fieri potest.

§ 2. Omnibus christifidelibus, maxime pastoribus animarum, curae sit sapienter spargere exemplaria Sacrarum Scripturarum, aptis instructa adnotationibus, ad usum etiam non-christianorum accommodata.

*Proposte:*

1) Si espliciti nel canone « whether Catholics may read or not editions of Holy Scriptures which were not licensed by the Church » (1).

*Non si accetta:* non vi è una proibizione canonica al riguardo.

2) Nel § 1 si scriva « Hierarcharum loci; immo, quatenus id convenienter et utiliter fieri possit, communi cum aliis christianis opera » (2 con alquanto differenti redazioni).

*Si accetta.*

3) Nel § 2 si scriva « diffundere » invece che « sapienter spargere » (2) e « accommodatis » invece che « accommodata » (1).

*Si accetta.*

4) Nel § 3 si inserisca la parola « saltem » prima di « licentia ».

*Si accetta.*

5) Dopo le parole « Sacram Scripturam » si aggiunga l'inciso « et specialiter Novum Testamentum », perchè « la tradition orientale a une position spéciale à l'égard de l'Ancien Testament » (1).

*Non si accetta.* La motivazione (già rilevata al can. 22) è tutta da provarsi.

6) La parola « munitae » nel § 3 si sostituisca con « praeditae ».

*Si accetta.*

7) § 3 si scriva « ad hoc munitae ».

*Non si accetta,* data la nozione della *approbatio* nel can. 81.

Con le osservazioni accettate il testo del canone ora è il seguente:

§ 1. *Christifidelibus aditus ad Sacram Scripturam late pateat oportet, proinde aptae et rectae versiones sufficientibus explicationibus instructae, ubi desunt, exarentur cura Hierarcharum loci; immo, quatenus id convenienter et utiliter fieri potest communi cum aliis christianis opera.*

§ 2. *Omnibus christifidelibus, maxime pastoribus animarum, curae sit diffundere*

*exemplaria Sacrarum Scripturarum, aptis instructa adnotationibus, ad usum etiam non-christianorum accommodatis.*

§ 3. *Ad usum liturgicum vel catecheticum eae tantum editiones Sacrae Scripturae adhibeantur quae approbatione ecclesiastica praeditae sunt; ceterae editiones saltem licentia ecclesiastica munitae esse debent.*

#### Can. 76

§ 1. In celebrationibus liturgicis recipiantur tantum libri approbatione ecclesiastica rite insigniti.

§ 2. Libri precum vel devotionum privatarum ad usum populi christiani destinati indigent approbatione ecclesiastica.

*Proposte:*

1) Nel § 1 bisogna specificare quale autorità è competente a dare l'approvazione dei libri che possono essere usati nelle celebrazioni liturgiche in modo da evitare che i singoli vescovi eparchiali possano introdurre mutazioni nei diversi riti (2).

*Si accetta*, introducendo nel § 1 le parole « ad normam can. 77 » che indicano questa autorità.

2) Per i libri di cui al § 2 basti la *licentia* (1).

*Si accetta.*

Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. *In celebrationibus liturgicis recipiantur tantum libri approbatione ecclesiastica ad normam canonis 77 rite insigniti.*

§ 2. *Libri precum vel devotionum privatarum ad usum populi christiani destinati indigent licentia ecclesiastica.*

#### Can. 77

§ 1. Textuum liturgicorum approbatio Patriarchae de consensu Synodi Episcoporum vel Metropolitanae de consensu Consilii Hierarcharum, praevia Sedis Apostolicae recognitione, reservatur.

§ 2. Eidem auctoritati quoque ius pertinet, facta relatione ad Apostolicam Sedem, probandi versiones eorundem librorum ad usum liturgicum destinatas.

§ 3. Ad iterum edendos libros liturgicos, vel eorum in aliam linguam versiones ad usum liturgicum destinatas, vel eorum partes, requiritur et sufficit ut constet de concordantia cum editione approbata ex attestazione Hierarchae de quo in can. 82 § 1.

§ 4. In mutationibus textuum liturgicorum attendatur canon 19 schematis *De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium.*

Cinque Organi di consultazione di grande *pondus sociologicum* chiedono che si lasci al solo diritto particolare l'approvazione dei libri liturgici, e uno

---

di essi propone di sopprimere anche la clausola « de consensu Synodi Episcoporum » di modo che il Patriarca solo potrebbe agire nel caso.

Il Gruppo di studio riesamina di nuovo questa annosa questione, tuttavia non accetta queste osservazioni, ritenendo che lo *ius vigens* nel can. 279 §2 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati » il quale stabilisce, che « prima textuum liturgicorum adprobatio Sedi Apostolicae reservatur » è sufficientemente mitigato nel canone, per rispetto dello stato *sui iuris* delle Chiese Orientali, mentre la clausola « praevia Sedis Apostolicae recognitione » è del tutto necessaria « cum lex orandi lex credendi censeatur » (cf. *Praenotanda* p. 11). Lo *ius vigilantiae* della Sede Apostolica nelle cose che riguardano il dogma così da vicino deve poter essere esercitato prima della *adprobatio* dei libri liturgici da parte di qualunque altra autorità, a scanso di eventuali interventi *post factum* che sono sempre molto incresciosi e che tutti debbono evitare. In questa materia il Gruppo di studio si attiene al principio che gli interventi *post factum*, qualora ciò sia fattibile, li si debba evitare del tutto e nel mondo moderno questo è possibile, data la facilità delle comunicazioni sociali.

Che il Patriarca nel caso debba essere condizionato dal *consensus Synodi Episcoporum* veramente corrisponde alle genuine tradizioni delle Chiese Orientali sulla collegialità, e specialmente in questa materia che riguarda la purezza del patrimonio rituale di una intera Chiesa Orientale. Cosa che indica anche l'ultimo § del canone ove si fa riferimento al canone 19 « de S. Hierarchia ». Questo canone si può leggere nei *Nuntia* 3 p. 48 (ivi ha il n. 3): Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, omnesque Hierarchae studiosissime curent fidelem custodiam et accuratam observatiam sui ritus, ac nonnisi ratione proprii et organici progressus mutationes admittant, prae oculis tamen habitis mutua benevolentia et unitate christianorum.

#### Can. 78

§ 1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catechetica *destinata* eorumve versiones approbatione ecclesiastica egent.

§ 2. Eadem norma applicanda est ad alios quoque libros de fide aut moribus tractantes, si adhibentur ut textus quo institutio catechetica nitatur.

Eccettuata la parola *destinata*, che sostituisce (in accoglimento di un voto espresso da un Organo di consultazione) la parola *pertinentia* del testo precedente, il Gruppo di studio lascia il canone immutato. Invero per giungere a questa conclusione il Gruppo di studio dibatte a lungo una osservazione fatta da un Organo di consultazione di grande *pondus sociologicum* che richiede una previa approvazione della Santa Sede dei catechismi e direttori catechistici nazionali, secondo l'interpretazione del decreto « Ecclesiae pastorum vigilantia » del 1980 (AAS 72, 1980, 756). Tuttavia, il Gruppo di studio al monemto lascia il canone sotto questo aspetto immutato, perché la predetta interpretazione si riferisce all'art. 134 del « Directorium catechisticum generale » (della S. Congr. pro Clericis dell'11 aprile 1971), che circoscrive la competenza della

S. Congregazione per i chierici per quanto riguarda « catechismos atque programmata praedicationis verbi Dei a Conferentiis Episcoporum confecta », è una norma per la Chiesa Latina. Si nota inoltre nel Gruppo di studio che non vi è un vero parallelismo tra le Conferenze episcopali della Chiesa Latina ed i Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali.

Due Organi di consultazione propongono che al posto delle parole « institutio catechetica » nel § 2 si scriva « institutio in scholis cuiusque gradus » tenendo presente l'art. 4 n. 2 del *Decretum* « Ecclesiae pastorum » del 19 marzo 1975 (AAS LXVII, 1975, 283). Il Gruppo di studio soprassedie su questa proposta, la quale però con una relativa nota della Segreteria si trasmette ad ulteriore studio

#### Can. 79

Commendandum ut scripta quaelibet quae fidem Ecclesiae aut mores illustrent saltem licentia ecclesiastica munita sint, salvis statutis monachorum ceterorumque sodalium Institutorum vitae consecratae quae plus exigant.

Solo due sono le osservazioni al canone.

1) Il canone inizi con la parola «Magnopere». *Non si accetta.*

2) Sembra opportuno prescrivere che per la pubblicazione di decreti promulgati da una autorità ecclesiastica, si deve chiedere il permesso alla medesima autorità.

*Si accetta*, aggiungendo al canone come § 2 il seguente testo, che è preso quasi alla lettera dagli schemi del C.I.C. (ora can. 828).

Con ciò il canone è il seguente:

§ 1. Commendandum ut scripta quaelibet quae fidem Ecclesiae aut mores illustrent saltem licentia ecclesiastica munita sint, salvis statutis monachorum ceterorumque sodalium Institutorum vitae consecratae quae plus exigant.

§ 2. *Decreta et acta, eorumque Collectiones, ab aliqua auctoritate ecclesiastica edita, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis.*

#### Can. 80

In diariis, foliis aut libellis periodicis qui religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam scribant christifideles, nisi iusta et rationabili causa; clerici autem, *et sodales Institutorum religiosorum* insuper non nisi ex licentia loci Hierarchae de quo in canone 82 § 1.

Il canone si riporta come emendato dal Gruppo di studio. Con le parole indicate con il corsivo, che sostituiscono quelle precedenti « monachi ceterique sodales Institutorum vitae consecratae », si accoglie l'osservazione di due Organi di consultazione, che rilevano che i membri degli Istituti secolari, pur appartenendo agli Istituti di vita consacrata, sono equiparati, per la collaborazione con le riviste e giornali, ad altri fedeli, non ai religiosi.

Un Organo propone di sopprimere le parole « nisi iusta et rationabili causa » per « evitare gli eventuali abusi ». Questo non si accetta, perché preclude anche possibili interventi *ad bonum*.

#### Can. 81

§ 1. Licentia ecclesiastica cum solo imprimatur concessa significat opus erroribus circa Ecclesiae fidem et mores liberum esse.

§ 2. Adprobatio vero ab Ecclesiae Pastoribus concessa ratum facit textum ab Ecclesia acceptum esse aut opus cum doctrina authentica Ecclesiae consonum esse.

§ 3. Opus insuper ab ipsis Pastoribus laudatum vel benedictum habetur doctrinam authenticam Ecclesiae bene exprimere, unde commendatum esse.

Le osservazioni al canone sono redazionali, eccettuata una, diretta ad eliminare le definizioni contenute nel canone, come più o meno « pericolose ». Il Gruppo di studio, ritiene necessarie queste definizioni. Inoltre, accogliendo alcune osservazioni redazionali, introduce varie modifiche, che rendono il testo più chiaro, e, come si spera, evitano ogni impressione di qualche « pericolosità ».

Il testo ora è il seguente:

§ 1. *Licentia ecclesiastica cum solo verbo imprimatur expressa significat opus erroribus circa Ecclesiae fidem et mores immunem esse.*

§ 2. *Adprobatio vero ab Ecclesiae Pastoribus concessa ostendit textum ab Ecclesia acceptum esse aut opus doctrinae authenticae Ecclesiae consonum esse.*

§ 3. *Opus insuper ab ipsis Pastoribus laudatum vel benedictum censetur doctrinam authenticam Ecclesiae bene exprimere, ideoque commendandum.*

#### Can. 82

§ 1. Adprobatio vel licentia ecclesiastica ad libros edendos, nisi aliud expresse statuatur, concedi potest sive ab Hierarcha proprio auctoris sive ab Hierarcha loci ubi publici iuris fiant sive denique a Superiore Auctoritate quae in personas vel locos potestatem regiminis executivam *obtineat*.

§ 2. Si *agatur* de libris de quibus in canonibus 75 (76, 77) et 78 adprobatio ab uno Hierarcha legitime concessa non sufficit ut iidem in alia eparchia adhiberi *possint*, sed requiritur explicitus consensus Hierarchae eiusdem eparchiae.

Con il corsivo sono indicati gli emendamenti redazionali introdotti dal Gruppo di studio (« agatur », nel testo precedente, stava dopo la cifra 78; « obtineat » e « possint » sostituiscono « obtinet » e « possunt ») mentre con le parentesi si indica l'omissione dei rinvii ai cann. 76 e 77 che non sono pertinenti.

*Proposte:*

1) Nel § 1 si aggiunga, dal CIC del 1917 can. 1385 § 2, la clausola « ...ita tamen ut, si quis ex iis licentiam denegaverit, eam ab alio Ordinario petere auctor nequeat, nisi eundem certiore fecerit de denegata ab alio licentia » (1).

*Alibi provisum: cfr. Nuntia 13, p. 53 can. 164 § 2 dello schema De normis*

*generalibus*: « Gratia ab aliqua auctoritate denegata, nequit valide ab alia aeque competenti aut superiore, concedi nulla facta in petitione denegationis mentione ».

2) « Norma in § 2 est nimis rigida. Adprobatio a quolibet Hierarcha loci legitime concessa sufficit hac in re. In hoc sensu canon redigendus est » (1).

*Non si accetta*, data la grande responsabilità del vescovo locale circa i libri di cui nei cann. 75 e 78.

3) « If liturgical books are to be used in more than one eparchy, then they should be jointly approved by the Hierarchy concerned » (1).

*Non si accetta*: per i libri liturgici si applica il can. 77, per gli altri libri si lascia alla discrezione dei vescovi se o no approvarli « jointly ».

4) Nel § 2 le parole « Hierarcha proprio auctois » si sostituiscono con « Hierarcha loci proprio auctori » per escludere i Superiori Maggiori religiosi (1).

*Non si accetta*: il testo è formulato così da comprendere i Superiori religiosi che sono *Hierarchae*, - cioè quelli che hanno la *potestas iurisdictionis*.

#### Can. 83

Licentia ad aliquod opus edendum vel alicuius operis adprobatio vel laudatio textui originali, non autem novis editionibus nec versionibus eiusdem operis, suffragatur.

Il canone ha una sola osservazione di natura redazionale che si accetta con l'emendamento effettuato nella seconda parte del canone.

Il testo del canone ora è il seguente:

*Licentia ad aliquod opus edendum vel alicuius operis adprobatio vel laudatio valet pro textu originali, non autem pro novis editionibus aut versionibus.*

#### Can. 84

§ 1. Iudicium de libris committi potest ab Hierarcha loci sive censoribus ex elencho a Synodo Episcoporum vel Consilio Hierarcharum confecto, sive pro sua prudentia aliis personis *quarum fidem faciat*; denique constitui potest commissio specialis censorum quam Hierarcha loci vel ipsa Synodus Episcoporum consulere potest.

§ 2. Censores eligantur scientia, recta doctrina et prudentia praestantes; et in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, secundum doctrinam Ecclesiae magisterii authentici iudicium ferant.

§ 3. Censores sententiam scripto dare debent; quae si fuerit, Hierarcha pro suo prudenti iudicio licentiam aut approbationem concedat expresso suo nomine; secus rationes denegationis cum operis auctore communicet.

Eccettuato qualche emendamento redazionale (« *quarum* » sostituisce « *quibus* », « *faciat* » sostituisce « *fecit* ») il canone rimane immutato. A parte un *placet* particolare, dato da un Organo di consultazione, a questo canone, si fanno alcune altre osservazioni di natura redazionale che non si accettano. Un Orga-

no di consultazione propone che il canone debba essere completato, in modo da stabilire « what legal means are open to an author to whom the imprimatur was refused » e un « time limit within which the bishop has to act ».

Questa osservazione è discussa a lungo nel Gruppo di studio sulla base di quanto effettuato nel *Coetus Centralis* dell'Aprile 1980 riguardo alla clausola « licentia denegata, via recursus patet auctori... » che costituiva un § 2 del canone 82 (cfr. *Nuntia* 10 p. 85, can. 12 ivi). La clausola venne omessa, benché più Consultori del Gruppo di studio non fossero convinti che la « concessio licentiae » nel caso è una « concessio gratiae » e che pertanto l'autore di un libro, per il fatto di essere tale, non può avanzare speciali *diritti* in questa materia.

Tutto considerato il Gruppo di studio per la *denua recognitio* non accetta l'osservazione di cui sopra, lasciando la concessione o meno dell'*imprimatur* alla prudenza del Vescovo, mentre è ovvio, in questa come in molte altre materie, che si debba procedere in modo umano, non creando inutili dilazioni e rispondendo alle petizioni formali in modo adeguato alla equità canonica.

#### Can. 85

§ 1. Caveant parochi et rectores ne in suis ecclesiis icones vel imagines arti sacrae germanae alienae aut libri religioni christianae vel moribus minus consonantes exponantur, vendantur aut distribuantur.

§ 2. Item eorum necnon praesidium scholarum catholicarum est curare ut spectacula cuiusvis speciei sub eorumdem institutorum patrocinio volvenda sensu discretionis christianae seligantur.

§ 3. Caveant christifideles omnes ne ea de quibus in § 1 emendo, vendendo, legendo vel cum aliis communicando sibi aliisve damnum spirituale inferant.

Il canone non ha osservazioni.

#### TITULUS XVI

##### DE BAPTIZATIS NON CATHOLICIS AD PLENITUDINEM COMMUNIONIS CATHOLICAE CONVENIENTIBUS.

Per quanto riguarda l'*inscriptio* di questo titolo un Organo di consultazione non accetta le parole « ad plenitudinem communionis catholicae » come imprecise, proponendo che si dica « ad plenam communionem ». Un altro vorrebbe la seguente dicitura: « De baptizatis plenitudinem communionis et unitatis catholicae restaurantibus ».

Il Gruppo di studio lascia l'*inscriptio* immutata perché nella grande difficoltà in cui ci si è imbattuti nei *Coetus* precedenti nel trovare la migliore formulazione possibile, si è deciso alla fine di adottare le parole precise del n. 4 del

Decreto Conciliare « Orientalium Ecclesiarum » ove si legge « Baptizati... ad plenitudinem communionis Catholicae convenientes ». Per il resto si può notare anche che nel can. 86 che segue immediatamente si usa la parola « plena communio ».

Can. 86

Admissio in Ecclesiam Catholicam eorum qui in aliis Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus baptizati sunt et ad plenam communionem catholicam convenire sua sponte petant, sive agatur de singulis sive de coetibus, fit ad normam canonum qui sequuntur.

Si veda al canone seguente.

Can. 87

Ad communionem cum Ecclesia Catholica instaurandam nemini nihil ultra imponatur oneris, quam quae necessaria sunt.

I due canoni vengono considerati insieme dal Gruppo di studio, in conseguenza della seguente osservazione (2):

Oportet ut iam in primo canone annuntiatur principium fundamentale in hac re: nihil ultra imponatur oneris quam quae necessaria sunt.

Questa osservazione, dopo un dibattito in due riprese, viene accolta. Di conseguenza i due canoni vengono fusi in uno solo il cui testo ora è il seguente:

*Is qui in aliis Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus baptizati sunt et ad plenam communionem catholicam convenire sua sponte petant, sive agatur de singulis sive de coetibus nihil ultra imponatur oneris quam quae necessaria sunt.*

Il canone 86 non ha altre osservazioni.

Al can. 87 invece a parte alcuni *placet* particolari e qualche osservazione redazionale, si fanno ancora le seguenti proposte:

1) « On pourrait ajouter un § comme suit: On veillera à ce que cette admission se réalise aux mieux, après information ou consultation des autorités de l'Eglise d'origine, pour que le respect de la conscience des individus ne devienne pas une nouvelle occasion de division entre les Eglise concernées » (1).

L'osservazione *non viene accettata*, trattandosi di regole di prudenza che non possono costituire una norma giuridica. Nella materia vanno in ogni caso salvaguardati i diritti fondamentali dell'uomo come primari rispetto ad ogni altra considerazione.

2) La locuzione « nihil ultra imponatur oneris quam quae necessaria sunt », benché presa dal decreto « Unitatis Redintegratio » n. 18, è troppo astratta senza ulteriori specifiche necessarie non tanto riguardo agli individui ma soprattutto rispetto ai gruppi (coetus) dei non cattolici che vorranno unirsi alla Chiesa Cattolica, per ricevere i quali non sembrano sufficienti i canoni che seguono.

*Nm si accetta*: i canoni si riferiscono anche ai Gruppi minori dello stesso rito dell'Autorità Cattolica locale autorizzata a riceverli. È ovvio tuttavia che, qualora si trattasse di unioni con Roma di intere Chiese Orientali non Cattoliche, il caso esula dalla prospettiva di questi canoni. Tali « unioni » si tratteranno sempre direttamente con la Santa Sede.

#### Can. 88

*Ii qui in aliqua Ecclesia Orientali non Catholica baptizati sunt, in Ecclesiam Catholicam recipiendi sunt cum sola professione fidei catholicae.*

Si veda al can. 89.

#### Can. 89

*Attenta cuiusque conditione, praemittenda est congrua praeparatio tam doctrinalis quam spiritualis; vitanda tamen omnino est aequiparatio candidatorum cum catechumenis. Crescens communicatio in sacris, praesertim in sacramento paenitentiae et in sacris functionibus, sub moderamine Hierarchae loci, admitti potest.*

Al canone 88 due Organi di consultazione propongono di fonderlo con il can. 89 in un unico testo, riducendo i due canoni alle cose veramente essenziali. Circa il can. 89 invece 6 Organi di consultazione presentano varie difficoltà riguardanti la « *crescens communicatio in sacris* » come imprecisa e non regolata « *iuxta probatas normas* ».

Nel dibattito riguardante questi due canoni, tra le altre difficoltà, emerge soprattutto la necessità di evitare ogni accenno a possibili atteggiamenti che possano far nascere il sospetto che alla recezione dei battezzati non Cattolici nella Chiesa Cattolica si premetta una specie di catecumenato con progressivo crescendo nella *communicatio in sacris*, mentre la *mens* dei *Coetus* precedenti a questo riguardo era solo di assicurarsi che ogni individuo « *attenta cuiusque conditione* » sia dottrinalmente e spiritualmente veramente pronto e consapevole della sua decisione.

Le osservazioni fatte pertanto *si accettano* in sostanza tutte, fondendo i due canoni nel testo seguente ridotto veramente all'essenziale:

*Baptizati in aliqua Ecclesia Orientali non Catholica in Ecclesiam Catholicam recipiendi sunt cum sola professione fidei catholicae, praemissa praeparatione doctrinali et spirituali pro sua cuiusque conditione.*

#### Can. 90

§ 1. *Episcopum ritus orientalis in Ecclesiam Catholicam recipere spectat praeter quam ad Romanum Pontificem, ad eiusdem Episcopi ritus Patriarcham de consensu Synodi Episcoporum vel ad Metropolitam de consensu Consilii Hierarcharum.*

§ 2. *Ius recipiendi quemlibet alium pertinet ad Hierarcham loci vel, si*

ita fert ius particulare, ad Patriarcham quod attinet etiam ad universum territorium Ecclesiae patriarchalis.

§ 3. Facultas recipiendi *singulos* laicos spectat quoque ad parochum nisi Hierarcha loci expresse renuat.

*Proposte:*

1) L'accoglimento di un vescovo nella Chiesa Cattolica, se non è fatto direttamente dal Sommo Pontefice, dev'essere fatto almeno con il suo esplicito consenso (1).

Non sembra necessario accogliere la proposta dato il canone seguente e la necessaria distinzione tra un semplice *accoglimento* nella Chiesa Cattolica e la *ammissione* all'esercizio della *potestas regiminis*.

2) La locuzione « Episcopum ritus orientalis » sostituisca la locuzione « Episcopum orientalem » (1).

*Si accetta.* Nel canone riportato qui sopra l'emendamento è già indicato con il corsivo.

3) « Nous croyons qu'il faut supprimer du § 1 la phrase *de consensu Synodi Episcoporum*, la tradition constante dans notre Eglise étant que le Patriarche a le pouvoir d'admettre dans la communion de la foi catholique les évêques qui sollicitent sincèrement l'Union. Les évêques admis ainsi au sein de l'Eglise Catholique adressent d'habitude une lettre de soumission et de vénération au Souverain Pontife » (1).

*Non si accetta.* Il « consensus Synodi » sembra necessario per ammettere di far parte di una Chiesa un possibile membro futuro dello stesso Sinodo.

4) « Quemlibet alium » nel § 2 deve essere ristretto ai diaconi e presbiteri (1).

*Non si accetta:* i laici vi sono compresi come risulta dalla parola « quoque » nel § 3.

5) Il canone deve essere formulato così da escludere che si possa ricorrere ad esso per reinserire nella Chiesa Cattolica degli apostati o comunque indegni.

*Non si accetta,* perché il canone si riferisce solo ai « baptizzati in aliis Ecclesiis » mentre per gli *apostati* si applicano le norme penali. Per quanto riguarda invece gli *indegni* il caso non dovrebbe presentarsi se si osserva il can. 89.

6) Si determini più precisamente l'autorità che possa ricevere nella Chiesa Cattolica i gruppi - come p.e. Consociazioni etc.

*Si accetta* e si aggiunge nel § 3 la parola « singulos » prima di « laicos », per riservare tutti gli altri casi al Hierarcha loci. Anche questo emendamento è notato nel testo riportato sopra con il corsivo.

#### Can. 91

Clericis Orientalibus in unitatem catholicam convenientibus facultas est proprium ordinem exercendi iuxta normas a competenti auctoritate statutas; Episcopi autem potestatem regiminis exercere non valent nisi de assensu Romani Pontificis qua Capitis Collegii Episcoporum.

*Proposte:*

1) Nell'espressione « qua Capituli Collegii Episcoporum » la parola « qua » fa difficoltà, in quanto può dare pretesto a pensare che il Papa agisca nel caso formalmente come Capo del Collegio, e non nella sua qualità di Vicario di Cristo e Capo visibile della Chiesa Universale. Si propone di sopprimere tutta l'espressione (1).

*Si accetta*, omettendo la parola *qua*.

2) Si permetta almeno ai vescovi che con il proprio gregge si uniscono con Roma di poter continuare ad esercitare la loro *potestas regiminis* senza dover aspettare un *assensus* di cui nel canone (2).

*Non si accetta*. L'*assensus* di cui nel canone è sempre necessario, prescindendo dal modo in cui esso possa essere concesso.

*Ex officio*, in congruenza con il can. 90, si sostituisce l'espressione « clericis orientalibus » con « clericis ritus orientalis ».

Il canone ora è il seguente:

*Clericis ritus orientalis in unitatem catholicam convenientibus facultas est proprium ordinem exercendi iuxta normas a competente auctoritate statutas; Episcopi autem potestatem regiminis exercere non valent nisi de assensu Romani Pontificis, Collegii Episcoporum Capituli.*

#### Can. 92

§ 1. Minores quattuordecim annorum ne admittantur renitentibus parentibus.

§ 2. Si eorundem admissione gravia praevideantur incommoda vel Ecclesiae vel ipsis, admissio differatur, nisi mortis periculum imminet.

Le osservazioni (7) fatte al canone sono connesse con il can. 5 dello schema e sono considerate insieme alla *denua recognitio* del can. 5, come già riferito. Riguardo ai *non-battezzati* il Gruppo di studio omette dal can. 5 il § 2 (in cui relativamente ai non battezzati, si afferma lo stesso che nel can. 92 § 1) a causa della *necessitas baptismi*, salvaguardata nel can. 16 dello schema « De cultu divino et praesertim de Sacramentis ». In pari tempo si ritiene opportuno mantenere il can. 92 immutato trattandosi in esso di coloro che sono battezzati nelle Chiese e Comunità ecclesiali non cattoliche.

#### Can. 93

De adscriptione ad Ecclesiam sui iuris et de conservando vel mutando ritu servantur normae canonum 14 et 16 schematis *De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium*.

Le osservazioni (3) al canone sono di natura redazionale. Il Gruppo di studio riformula il canone come segue:

*De adscriptione Ecclesiae sui iuris et in conservatione vel mutatione ritus servantur normae canonum 14 et 16 schematis De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium.*

Can. 94

In admissione in Ecclesiam Catholicam eorum qui Ecclesiis non Orientalibus vel aliis Communitatibus ecclesialibus adscripti sunt, servandae sunt normae supra datae, congrua congruis referendo, dummodo sint certo valide baptizati.

Due Organi di consultazione propongono un testo più ampio includendovi alcune norme sulla base del Decreto Conciliare « Unitatis Redintegratio » nn. 19-22, riguardanti la invalidità delle *Ordinazioni* nelle Chiese protestanti. Il Gruppo di studio lascia invece il canone immutato, perché le « normae supra datae » circa i vescovi e presbiteri evidentemente non si possono applicare se non a coloro che sono stati validamente ordinati.

TITULUS XVII  
DE OECUMENISMO

Alla rubrica un Organo di consultazione osserva che essa non è soddisfacente, dato l'uso vago che spesso si fa della parola « oecumenismus » e che sarebbe meglio ispirarsi al titolo del decreto conciliare « Unitatis Redintegratio » o al movimento e alla azione « ad Christianorum Unitatem fovendam ». Simili osservazioni fanno anche altri tre Organi di consultazione.

La proposta *si accetta* in sostanza, ritenendo la parola « oecumenismus » (usata in altri canoni), ma dandole un più chiaro significato per il Codice, con l'aggiunta nel titolo delle parole da « seu » in poi.

Il Titolo ora è il seguente:

*De oecumenismo seu de christianorum unitate fovenda.*

Can. 95

Cum sollicitudo cunctorum christianorum unionis instaurandae ad totam Ecclesiam spectat, omnes christifideles, praesertim vero Pastores, debent pro ea a Domino optata Ecclesiae unitatis plenitudine orare et adlaborare sollerter partecipando operi eocumenico, Spiritus Sancti gratia favente, suscitato.

Il canone ha più *placet* particolari, le osservazioni fatte sono di natura piuttosto redazionale (« debet » si sostituisca con « tenentur ») o suggeriscono delle aggiunte che al Gruppo di studio non sembra conveniente accettare (verso la fine del canone si aggiunga « iuxta principia Concilii Vaticani II de oecumenismo »; si menzionino anche i Religiosi affinché si impegnino per l'ecumenismo; si insista sul *testimonium commune* che tutti i cristiani debbono dare soprattutto ai non battezzati). Il canone rimane immutato.

Can. 96

Ad Ecclesias Orientales Catholicas peculiare pertinet munus orientalium (praesertim) christianorum unitatem fovendi, precibus imprimis, vitae exemplis, religiosa erga antiquas traditiones orientales fidelitate, mutua et meliore cognitione, collaboratione ac fraterna rerum animorumque aestimatione.

Cinque osservazioni al canone di natura redazionale (il canone si divide in due parti; si metta in maggior rilievo la « fidelitas erga antiquas traditiones »; la parola « antiquae traditiones » si sostituisca con « sacra traditio » per non dare l'impressione di « musées d'antiquités »; la parola « christianorum » si sostituisca con « Ecclesiarum »; si specifichi che si tratta qui delle Chiese « plenam communionem cum Sede Apostolica Romana habentes ») non sono accettate, per attenersi per quanto possibile al testo del Concilio Vaticano II nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum » n. 24. Inoltre anzichè completare l'espressione conciliare « communionem cum Sede Apostolica Romana habentes » con la parola « plenam », si preferisce invece ritenere semplicemente le parole « Ecclesiae Orientales Catholicae ». Così il canone rimane immutato eccettuato l'inciso « praesertim » che è omissso su proposta di un Organo di consultazione, perché è pleonastico e può ingenerare confusione.

Can. 97

§ 1. In Ecclesiis sui iuris, competit Synodo Episcoporum vel Consilio Hierarcharum incepta motus oecumenici intra fines ipsarum Ecclesiarum territorii provehere normisque particularibus datis eum dirigere, moderante ipsum motum Sede Apostolica Romana pro universa Ecclesia.

§ 2. Ad hunc finem adsit Commissio peritorum de re oecumenica, constituenda, ubi rerum adiuncta id suadent, collatis consiliis cum aliis Ecclesiis eiusdem territorii vel nationis vel spatii culturalis.

§ 3. *Item Episcopis eperchialibus adsit vel pro unaquaque eparchia vel*, ubi id visum fuerit, pro pluribus eparchiis simul sumptis, Consilium de motu oecumenico provehendo. In iis autem eparchiis quae proprium Consilium habere non possunt, unus saltem adsit delegatus, ab Episcopo designatus.

Il canone si riporta già come emendato nel Gruppo di studio. L'emendamento, indicato col corsivo nel § 3, è introdotto in parziale accoglimento della proposta di un Organo di consultazione per mettere in maggior rilievo il dovere del Vescovo eparchiale. Nel testo previo il § 3 iniziava così: « *Item adsit in unaquaque eparchia vel, ubi* » ...etc.

Due altre osservazioni, che si fanno al canone, non vengono accettate. La prima perché esula dal contesto del canone (« aliquid dicendum de sic dictis Consiliis Ecclesiarum »), la seconda perché connessa con la questione più generale sulla *territorialità* del potere dei Sinodi patriarcali.

Can. 98

In opera oecumenica servada est debita prudentia ne ipse motus oecumenicus damnum capiat neque fideles ob periculum falsi irenismi vel indifferentismi detrimentum patiantur.

A quattro Organi di consultazione il canone non piace a causa del suo tenore pessimistico, mentre (così uno dei quattro Organi), il Concilio Vaticano II nel Decreto *de Oecumenismo* n. 24 non solo « hortatur fideles ut a quavis levitate vel imprudenti zelo se absterneant » ma anche « instanter exoptat ut filiorum Ecclesiae catholicae incepta cum inceptis fratrum seiunctorum coniuncta progrediantur, quin Providentiae viis ullum ponatur obstaculum et quin futuris Spiritus Sancti impulsione praecudatur ».

Il Gruppo di studio accoglie queste osservazioni, e dopo alcuni tentativi al riguardo piuttosto laboriosi, riesce a formulare il seguente testo, che incontra il favore di tutti:

*In opere oecumenico persolvendo, praesertim aperto ac fidenti dialogo atque cum aliis christianis vitae testimonio, servanda est debita prudentia evitatis periculis falsi irenismi, indifferentismi necnon zeli immoderati.*

Can. 99

Quo clarius innotescant christifidelibus verae doctrinae et traditiones tum Ecclesiae Catholicae tum aliarum Ecclesiarum vel Communitatum Ecclesialium diligenter operam navent praesertim praedicatores verbi Divini, ii qui instrumenta communicationis socialis moderantur atque omnes qui vires impendunt, sive magistri sive moderatores, in scholis catholicis imprimis autem in Institutis superioris educationis catholicae.

*Proposte:*

1) La parola « verae » è ambigua nel contesto. Può infatti significare o le dottrine vere per tutte le Chiese, oppure ciò che ciascuna Chiesa realmente insegna. Il secondo significato sembra più probabile e quindi per maggior chiarezza si dovrebbe dire: « quo clarius innotescat christifidelibus quid reapse doceat et tradat tum Ecclesiae catholica, tum aliae Ecclesiae vel Communitates ecclesiales... » (1).

*Si accetta*, usando il passivo per i verbi « doceatur et tradatur », come più appropriato.

2) Nel canone, diviso in due o più parti, si descrivano i compiti spettanti ai Pastori, religiosi, laici, predicatori (4).

*Non si accetta*, dovendosi il canone restringere all'essenziale in materia.

Con una leggera modifica redazionale (« imprimis » viene sostituito con « potissimum ») e l'accoglimento della proposta surriferita, il canone ora è il seguente:

*Quo clarius innotescat christifidelibus quid reapse doceatur et tradatur tum ab Ecclesia Catholica tum ab aliis Ecclesiis vel Communitatibus ecclesialibus diligenter operam*

*navent praesertim praedicatores verbi Divini, ii qui instrumenta communicationis sociali moderantur atque omnes qui vires impendunt, sive magistri sive moderatores, in scholis catholicis potissimum autem in Institutis superioris educationis catholicae.*

Can. 100

Curent moderatores scholarum, nosocomiorum ceterorumque similium institutorum qui a catholicis reguntur ut alii christiani ea frequentantes vel ibi degentes a propriis ministris adiumentum spirituale et sacramentale consequi valeant.

Il canone rimane immutato. Le osservazioni (3) fatte ad esso, invero di minor rilievo, non sono accettate, (il canone diventi can. 51 bis de scholis; in fine si aggiunga « si id petant »; si parli anche del rispetto delle religioni non cristiane).

Can. 101

Optandum est ut catholici, servatis normis de *communicatione in sacris*, quodvis negotium in quo cum aliis christianis cooperari possunt, non seorsim sed coniunctim persolvant, cuiusmodi sunt opera caritatis ac socialis iustitiae, defensio iurium fundamentalium hominis, promotio pacis, dies commemorationis pro patria, festa nationalia.

Il canone, a parte qualche *placet* particolare, non ha specifiche osservazioni.

## RELATIO AD SYNODUM EPISCOPORUM 1983

Pontificiae Commissioni Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo, sicut et pro Commissione C.I.C. actum erat, Summus Pontifex, Supremus Legislator, id munus demandavit, ut schema futuri Codicis Orientalis elaboraret et appararet, ita ut praesentis Codicis « partes sive iam editae sive nondum foras datae... recognoscerentur secundum mentem Patrum Concilii Vaticani II atque germanam orientalium traditionem <sup>1</sup> », firmo semper principio iuxta quod « viri Commissioni addicti » legum Codicis « sunt ordinatores non auctores seu factores <sup>2</sup> ».

Huic labori Commissio, iam inde a suis exordiis, a medio anno nempe 1972, constanter incumbens, in praesenti etiam nihil praetermittit, ut reapse quamprimum adimpleatur illa spes, quam Eminentissimus Secretarius Status Cardinalis Casaroli, die 3 Februarii vertentis anni coram Sanctissimo expressit, cum Ecclesiam Latinam gratulando de novo Codice, ominatus est ut etiam Orientales Ecclesiae « in tempo speriamo non lontano » novum Codicem habeant.

De statu laborum Commissionis in hac Sede ipse Cardinalis Commissionis Praeses anno 1977 primo rettulit. Anno vero 1980 ad eandem Synodum relatio a tunc Vice-Praeside Commissionis Excellentissimo Miroslav Marusyn, nunc Sacrae Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus Secretario, facta est. In sua allocutione, Excellentissimus M. Marusyn de futuri Codicis systematica ordinatione, ut proponitur, necnon de absoluta prima periodo laborum, illa scilicet qua omnium sectionum futuri Codicis primum schema a Consultoribus Commissionis apparatur, ample disseruit. Nunc vero mihi, novo Vice-Praesidi Commissionis, praestat quaedam de iis, quae inde ab ultima Synodo Episcoporum, tribus nempe annis, in Commissione acta sunt, referre. Sit mihi venia, ut hanc capiam opportunitatem ad maximas gratias Summo Pontifici

---

<sup>1</sup> Allocutio S.S. Pauli VI ad Plenarium Coetum Commissionis, 18 martii 1974, AAS 66, 1974, p. 247.

<sup>2</sup> Ibidem.

agendas de fiducia in mea humilitate reposita, simulque Secretariae huius Synodi, quae, in spiritu collegialitatis fovendae, mihi tantum et tam grave forum praestat, necnon Vobis ipsis, Eminentissimi ac Excellentissimi Synodi Sodales, qui mihi tam benignas et patientes aures praebetis.

Totum hoc temporis spatium Commissio in hoc impendit ut praedictum « Primum schema canonum » ad Organa consultationis rite deferretur atque, animadversionibus ab iisdem Organis collectis, denuo recognosceretur in Coetibus peritorum specialiter ad hoc convocatorum. Ad quod obtinendum totus Codex in octo fasciculos (cfr. *Nuntia* 11, pp. 87-88) divisus est, qui, praenotandis aptis muniti ac typis impressi omnes, uno excepto de quo postea, Organorum consultationis examini iam submissi sunt. Imo omnes hi fasciculi iam in schemate denuo recognito apud Commissionem inveniuntur, in illa nempe formulatione, quae, nisi quaedam obstant, examini Membrorum Commissionis submittanda est ad textum integri Codicis in Plenario Coetu eorundem Membrorum apparandum.

Placet mihi hic sublineare collaborationem Organorum consultationis optimam fuisse. Schemata generatim placuerunt, pluries imo cum plausu, etsi animadversiones ad singulos canones multiplices propositae sunt, debitis factis distinctionibus de pondere, ut dicitur, sociologico singularum sententiarum quod sat varius fuit. Quaedam enim vota singularum personarum tantum fuerunt, alia vero, modo magis collegiali elaborata, mentem alicuius Ecclesiae Orientalis, coetus Hierarcharum, Dicasterii Curiae Romanae vel Universitatis Studiorum manifestarunt.

Secretariae Commissionis fuit animadversiones Organorum consultationis colligere, recto ordine disponere atque, tempore utili ad sodales Coetuum specialium transmittere. Animadversiones, etiamsi a singulis personis expressae, in textu integro peritorum examini propositae sunt. Attamen, facto studio de singulis animadversionibus in coordinatione cum ceteris Codicis schematibus, « Compendium opinionum » quoddam in speciali fasciculo, ut instrumentum laboris, generatim additum est.

Dedito animo periti, in singulis Coetibus specialibus ad denuam recognitionem schematum convocatis, adlaboraverunt. Plura schemata per quattuor integras hebdomadas examinata sunt (De Sacramentis, De Monachis ceterisque Religiosis, De Processibus), alia per congruum temporis spatium (- ut ex hic allegatis foliis colligi potest -) in sessionibus saepe per totam diem protractis. Animus peritorum longe praevalens in his Coetibus apertissimus fuit, animadversionibus Organorum consultationis potius quam schematibus canonum favens. Inde factum est, ut in denua recognitione singuli canones saepe formulationem ex integro novam acceperint atque ceterae quoque emendationes introductae plurimae sint. De his omnibus distincte refertur in Actis diurnis Commissionis, *Nuntia* nuncupatis, in quorum novissimis duobus fasciculis (NN. 15 et 16) id exponitur quod in Coetibus specialibus circa schemata « De Cultu Divino et praesertim de Sacramentis » et « De Monachis ceterisque Religiosis

necnon de sodalibus aliorum Institutorum vitae consecratae » in denua recognitione actum est. Sequentur, ut par est, in proximis fasciculis relationes de denua recognitione ceterorum schematum.

Omnes partes futuri Codicis, ut dictum est, denuo recognitae sunt, excepto schemate, quod in fasciculo separato sub inscriptione « De constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » ad Organa consultationis suo tempore transmittetur.

In fasciculo ita concepto continentur, praeter canones introductorios, canones de ritibus servandis, de adscriptione alicui Ecclesiae Orientali, de Romano Pontifice, de Patriarchis, de Archiepiscopis Maioribus, de Metropolitibus, de Episcopis, de Exarchis et de Parochis. Schema hoc, sane maximi momenti, adhuc sub studio est.

Actorum diurnorum Commissionis in hoc spatio temporis sex fasciculi prodierunt, in quibus omnia schemata ad Organa consultationis iam transmissa, publici iuris facta sunt, speciali facultate pro hac Commissionem ad hoc obtenta. Consilium hac in provincia id fuit, ut non tantummodo scientiae canonicae et historiae iuris aptum instrumentum praebetur, sed maxime ut copiosae et definitae de schematibus futuri Codicis notitiae iis omnibus ministris sint qui, cuiuscumque condicionis, recto ac sincero animo, Commissioni adiumenta suis consiliis afferre velint. Spes etiam est ut futuri Codicis intelligentia eo maior atque applicatio eo facilius sit, quo amplior cognitio elaborationis singularum legum.

Sit mihi venia brevissime de alio etiam labore Commissionis, abscondito fere sed maioris momenti, in hac sede primo referre. Notum est (cfr. *Annuario Pontificio* 1983, p. 1544) Commissionem nostram, praeter recognitionem Codicis Orientalis, curare etiam prosecutionem editionis fontium iuris Orientalis, de qua praecedens Commissio, scilicet Codici Iuris Canonici Orientalis Redigendo anno 1935 instituta, tam bene merita fuit. Non minus enim quam 45 volumina, magni ponderis, illa Commissio in lucem edidit, in tres series distincta. Inter quas tertia series praesertim, Acta Romanorum Pontificum Orientales respicientia continens, eminet atque, scientiis historicis de Orientalibus Ecclesiis promovendi gratia, omnino continuanda videtur (cfr. *Nuntia* 10, pp. 119-128). Hac etiam in re, Commissio nostra, nonobstantibus tantis de Codice Orientali recognoscendo laboribus, pro posse adlaboravit, exitu quidem felici, cum anno 1980 novum volumen, Acta Martini P.P. V continens, in duos tomos magnae molis divisum, in lucem prodiret. In praesenti vero Acta Eugenii P.P. IV, iterum Commissionis impulsu, in Archivis Sedis Apostolicae perverstigantur a probo viro, qui novum volumen, omni scientiae apparatu ornatum, eiusdem seriei componit.

Ultimum huius relationis sit conspicuum reddere illud gravissimum opus Concilii Vaticani II, quod Decretum speciale pro Ecclesiis Catholicis Orientalibus emanavit, eo maxime intentu, ut caedem « floreat et novo robore apostolico concreditum sibi munus absolvent » (OE 1). Munus hoc, quod

perfecto totum ad salutem animarum ordinatur, Oecumenica Synodus ipsa absolvendum indicat iuxta proprias Orientalium Ecclesiarum disciplinas « utpote quae veneranda antiquitate commendentur, moribus suorum fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiores videantur » (OE 5). Commissio nostra Codicem Iuris Orientalis recognoscens omnes labores ad id ordinat, ut haec Concilii Vaticani II optata plene adimpleantur. Ad hoc assequendum Commissio, illis praesertim ducta principiis, quae a Paulo P.P. VI, in primo Plenario Coetu Membrorum Commissionis, anno 1974 enuntiata sunt, omni studio quaerit « quod reapse melius est », ut scilicet novus Codex « ubertate vitae polleat », integra servet « quae potissima ac venerabilia sunt », sed simul « etiam hodiernae vitae postulatis respondeat ac veris aptari valeat condicionibus populorum, quae celeriter continenterque mutantur » (AAS, 66, 1974, p. 246). Haec si fiant, procul dubio, novus hic Codex novissimis verbis Ioannis Pauli PP. II consonus erit, talem nempe in Orientalibus Ecclesiis gignens ordinem, « qui praecipuas tribuens partes amori, gratiae atque charismati, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent » (« Sacrae disciplinae leges », AAS, 74, 1983, p. XI).

Cum omnis legitimus ecclesiasticus Codex expressio et norma vitae Ecclesiae Christi sit, haec Summi Pontificis verba, quae ad novum Codicem Latinae Ecclesiae referuntur, certocertius pro futuro Codice quoque Orientali egregie valent.

Utinam, his verbis fideliter servatis, novus Codex Ecclesiis Orientalibus communis talis evadat, ut reapse muneri specifico earundem Ecclesiarum in omnibus congruat, ita ut magis in dies in eis eluceat « ea quae ab Apostolis per Patres est traditio, quaeque partem constituit divinitus revelati atque indivisi », Synodo Ecumenica testante, « universae Ecclesiae patrimonii » (OE 1).

#### ORDO DENUAE RECOGNITIONIS SCHEMATUM CICO

- 1) *Schema canonum de cultu Divino et praesertim de sacramentis.*
  - transmissum ad Organa consultationis: 2 iun. 1980
  - tempus utile ad responsiones usque ad: 31 dec. 1980
  - publici iuris factum in *Nuntia* 10, pp. 3-64
  - denuo recognitum in Coetibus: A 1-12 iun. 1981: B 16-26 ian. 1982
  - Relatio de denua recognitione in *Nuntia* 15, pp. 3-97
  
- 2) *Schema canonum de monachis ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum Institutorum vitae consecratae*
  - transmissum ad Organa consultationis: 29 dec. 1980
  - tempus utile ad responsiones usque ad: 30 iun. 1981
  - publici iuris factum in *Nuntia* 11, pp. 3-53

- denuo recognitum in Coetibus: A 30 nov.-12 dec. 1981: B 15-26 febr. 1982
  - Relatio de denua recognitione in *Nuntia* 16, pp. 3-106
- 3) *Schema canonum de evangelizatione gentium, magisterio ecclesiastico et oecumenismo*
- transmissum ad Organa consultationis: 6 iun. 1981
  - tempus utile ad responsiones usque ad 31 dec. 1981
  - publici iuris factum in *Nuntia* 12, pp. 3-36
  - denuo recognitum in Coetu 22 mart. - 9 apr. 1982
- 4) *Schema canonum de normis generalibus et a bonis Ecclesiae temporalibus*
- transmissum ad Organa consultationis: 30 sept. 1981
  - tempus utile ad responsiones usque ad: 30 mart. 1982
  - publici iuris factum in *Nuntia* 13, pp. 3-58
  - denuo recognitum in Coetu 20-25 dec. 1982
- 5) *Schema canonum de sanctionibus poenalibus in Ecclesia*
- transmissum ad Organa consultationis: 30 sept. 1981
  - tempus utile ad responsiones usque ad: 30 mart. 1982
  - publici iuris factum in *Nuntia* 13, pp. 59-80
  - denuo recognitum in Coetu 29 nov. - 4 dec. 1982
- 6) *Schema canonum de clericis et laicis*
- transmissum ad Organa consultationis: 10 nov. 1981
  - tempus utile ad responsiones usque ad: 30 maii 1982
  - publici iuris factum in *Nuntia* 13, pp. 81-119
  - denuo recognitum in Coetu 28 febr.-12 mart. 1983
- 7) *Schema canonum de tutela iurium seu de processibus*
- transmissum ad Organa consultationis: 27 febr. 1982
  - tempus utile ad responsiones: 30 sept. 1982
  - publici iuris factum in *Nuntia* 14, pp. 3-109
  - denuo recognitum in Coetibus: A 16-27 maii 1983: B 3-15 oct. 1983

BREVE RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE DAL 15  
DICEMBRE 1982 AL 15 DICEMBRE 1983

Come è già avvenuto nel 1982, la principale attività della Commissione svolta nel corso del 1983 è consistita nel proseguimento della *denua recognitio* o nuova revisione degli Schemi dei canoni a cui gli Organi di consultazione hanno già avuto modo di fare le loro osservazioni.

Benché la presente breve relazione si riferisca solo ai Gruppi di studio riunitisi nel 1983, il prospetto delle riunioni dei Gruppi di studio che qui si riporta, è un'utile continuazione di quello pubblicato in *Nuntia* 11 p. 82 in cui l'ultimo *Coetus* annotato è quello *De normis generalibus* del 24 novembre - 6 dicembre 1980.

Coetus	data	ore di lavoro collegiale	materia
De sacramentis	1-12 iun. 1981	43	Denua recognitio schematis « De cultu et sacramentis », 1 <sup>a</sup> pars
De clericis	16 sep. 1981	4	Canones de reductione ad statum laicalem
De monachis-religiosis	30 nov. - 12 dec. 1981	33	Denua recognitio schematis « De monachis... » 1 <sup>a</sup> pars
De sacramentis	18-26 iun. 1982	32	Denua recognitio schematis « De cultu et sacramentis » 2 <sup>a</sup> pars
De monachis-religiosis	15-26 febr. 1982	33	Denua recognitio schematis « De monachis... » 2 <sup>a</sup> pars
De Magisterio	22 mar.-2 apr. 1982	43	Denua recognitio schematis « De evangelizatione, Magisterio, occumenismo »
De normis generalibus	20-25 sep. 1982	28	Denua recognitio schematis « De normis generalibus et bonis eccl. temp. »
De delictis et poenis	20 nov.-4 dec. 1982	27	Denua recognitio schematis « De sanctionibus poenalibus in Ecclesia »
De clericis	28 febr. - 12 mar. 1983	44	Denua recognitio schematis « De clericis... »
De processibus	17-27 maii 1983	41	Denua recognitio schematis « De tutela iurium... » 1 <sup>a</sup> pars
De processibus	3-8 et 12-13 oct. 1983	26	Denua recognitio schematis « De tutela iurium... » 2 <sup>a</sup> pars
De laicis	10-12 oct. 1983	10	Denua recognitio schematum « De laicis » et « De consociationibus ».

Come si può rilevare dal prospetto delle riunioni qui riportato, nell'arco di tempo a cui si riferisce questa breve relazione, cioè il 1983, si sono riuniti tre Gruppi di studio, di cui quello *De processibus* ha avuto due sessioni, rispettivamente la prima nel mese di maggio, la seconda nel mese di ottobre.

#### *Coetus specialis de clericis*

Questo Gruppo di studio composto, oltre che dal Vice Presidente e dal Segretario della Commissione, da sei consultori della Commissione e due altri esperti in materia invitati *ad hoc*, ha avuto luogo dal 28 febbraio al 12 marzo 1982, per effettuare la *denua recognitio* dello « Schema canonum de clericis et laicis » inviato agli Organi di consultazione il 10 novembre 1981 e pubblicato in *Nuntia* 13 pp. 81-119.

Il Gruppo di studio si è limitato effettivamente a rivedere solo i canoni 1-87 dello schema, cioè quelli « De clericis », mentre per i canoni « De laicis » si prevedeva la convocazione di un altro Gruppo di studio, di cui si veda qui sotto. Per quanto riguarda i canoni « De clericis » il Gruppo di studio ha assolto il suo compito in 16 sessioni e 44 ore di lavoro collegiale.

Le osservazioni trasmesse dagli Organi di consultazione riguardanti questo schema sono state classificate come un *placet iuxta modum*, a parte cinque *placet* incondizionati e due *non placet*, dati del resto per motivi opposti. Va notato tuttavia che quasi un terzo degli Organi di consultazione ha espresso delle riserve relative soprattutto alla natura « meno giuridica » di vari canoni dello schema ed alla imprecisione di alcuni termini usati in esso.

Tutte le osservazioni pervenute, raccolte in un fascicolo di 79 pagine, sono state sottoposte ad attento esame dal Gruppo di studio e molte di esse sono state accolte. Gli emendamenti introdotti nello schema sono pertanto numerosi, spettanti però ai singoli canoni. D'altra parte si può rilevare, in questo luogo, che, dopo una nuova discussione in materia, pur eliminando espressioni giuridicamente poco chiare, si è mantenuto in alcuni canoni un tenore più generale. Questi canoni infatti circoscrivono le direttive alle quali devono attenersi le autorità legislative delle singole Chiese Orientali nel costituire il loro diritto particolare riguardante la formazione dei candidati al sacerdozio.

#### *Coetus specialis de processibus*

Al Gruppo di studio *de processibus* sono stati invitati sette esperti in materia, sei dei quali sono consultori della Commissione.

Le osservazioni pervenute dagli Organi di consultazione, raccolte in un fascicolo di 80 pagine, sono state, rispetto agli altri schemi, meno numerose (poco meno del 40 % degli interpellati), dato il carattere altamente tecnico dello *Schema canonum de tutela iurium seu de processibus* e il desiderio espresso dalla riunione Plenaria dei Membri della Commissione nel 1974 che cioè « tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali » (cfr. *Nuntia* 3 p. 9).

Questa norma direttiva, dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina, non poteva avere per il Gruppo di studio altro significato, se non la massima conformità possibile con il Codice latino in questa materia. Per una più adeguata amministrazione della giustizia nella Chiesa il Gruppo di studio ha mantenuto soltanto quelle differenze che sono richieste dalla configurazione gerarchica delle Chiese Orientali e dalle condizioni particolari dell'Oriente o comunque opportune per una maggiore comprensione del Codice da parte degli Orientali, e, qualche rara volta, per una maggiore concordanza dei canoni e della terminologia.

Il Gruppo di studio si è riunito in due riprese, dal 17 al 27 maggio e dal 3 al 13 ottobre, ed ha assolto il suo compito in 25 sessioni di 67 ore complessive di lavoro collegiale.

Nonostante una letterale conformità nella maggioranza dei canoni, con i testi del neo-CIC, il Gruppo di studio, per peculiari situazioni delle Chiese Orientali, ha mantenuto, come già proposto dai *coetus* precedenti, una assai diversa impostazione per i canoni *De foro competenti* unitamente ai canoni *De tribunalium secundae instantiae*, tutta la sezione *De compromisso in arbitros* tanto apprezzata nel diritto vigente per gli Orientali stabilito dal *Motu proprio* « Sollicitudinem Nostram », i canoni *De oppositione tertii* ed i canoni riguardanti i *recursus ad sectiones administrativas tribunalium*.

#### *Coetus specialis « De laicis »*

Due brevi sezioni del progettato Codice, che appaiono sotto due titoli diversi nello *Schema canonum de clericis et laicis* e cioè i canoni « De laicis » ed i canoni « De christifidelium consociationibus » sono state affidate per la *denua recognitio* ad un Gruppo speciale che si è riunito per tre giorni (dal 10 al 12 ottobre 1982).

A questo Gruppo di studio, con il Vice-Presidente ed il Segretario della Commissione, hanno preso parte cinque consultori di essa ed un altro esperto in materia.

Tra le decisioni più importanti di questo Gruppo di studio conviene in questo luogo segnalare quella riguardante l'inserimento negli schemi del futuro Codice per le Chiese Orientali dell'intera sezione « De omnium christifidelium obligationibus et iuribus » che costituisce ora i canoni 208-223 del nuovo CIC, la quale ad ogni modo è stata elaborata congiuntamente dai consultori di entrambe le Commissioni nel *Coetus de Lege Ecclesiae Fundamentali* istituito da Sua Santità Paolo VI nel maggio 1974 che aveva come Presidente il Cardinale Felici e come Vice-Presidente il Cardinale Parecattil, Presidente della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Data la struttura progettata del futuro CICO il Gruppo di studio ha proposto che questa importantissima sezione si inserisca nel Codice Orientale subito dopo i canoni preliminari, come *titulus* I di tutto il Codice.

Per quanto riguarda i canoni *De laicis* e *De consociationibus christifidelium*

sono numerosi gli emendamenti introdotti dal Gruppo di studio che ha tenuto conto di molte proposte fatte dagli Organi di consultazione. Però il Gruppo di studio ha confermato sostanzialmente quanto già effettuato nei *coetus studiorum* precedenti mantenendo in particolare una chiara distinzione, importante per l'Oriente, tra clerici, religiosi e laici, pure ribadendo che « ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur ». Il Gruppo di studio ha pure lasciato al diritto particolare delle singole Chiese di stabilire le eventuali norme riguardanti le consociazioni private o quelle che non sono persone giuridiche ecclesiastiche.

*Relazione al Sinodo dei Vescovi del 1983*

Come già è avvenuto per i Sinodi dei vescovi del 1977 e 1980, è stata fatta allo stesso Sinodo riunitosi quest'anno, la relazione sullo stato dei lavori della Commissione, il giorno 19 ottobre pomeriggio.

La relazione che, in assenza del Cardinale Presidente della Commissione, è stata presentata da Sua Eccellenza Monsignor Emilio Eid, Vice-Presidente, è stata accolta con grande favore dall'assemblea dei Presuli presenti ed è pubblicata nel suo testo integrale per i lettori di *Nuntia* in questo stesso fascicolo alle pagine 66-70.

LA PROMULGAZIONE DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO  
PER LA CHIESA LATINA ED IL DISCORSO DI SUA SANTITÀ'  
GIOVANNI PAOLO II ALLA SOLENNE PRESENTAZIONE DEL  
CODICE.

Il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina « come frutto di un grandioso e coraggioso innesto operato nel tronco millenario della tradizione giuridica della Chiesa <sup>1</sup> » è finalmente una realtà, un « donum optimum » dell'Altissimo alla Chiesa per la « salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet » (nuovo CIC can. 1752).

Non vi è espressione adeguata per esprimere gratitudine al Signore per questo dono, e plauso e felicitazioni alla « Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo » che vede il suo lavoro così coronato da successo col sigillo del Sommo Pontefice.

Essa, a giusto titolo e merito, ha di che rallegrarsi ed esultare nel vedere, dopo 20 anni di assiduo lavoro, i testi legislativi elaborati come una proposta, diventare finalmente leggi Pontificie raccolte in un « Corpus » promulgato « con una decisione di storica portata, di quelle che incidono profondamente nella vita del Popolo di Dio, in uno dei momenti che potremo chiamare *forti* della bimillenaria esistenza della Chiesa <sup>2</sup> ».

La promulgazione del nuovo *Codex Iuris Canonici* è avvenuta il 25 gennaio 1983, con la *Costituzione Apostolica* « *Sacrae disciplinae leges* » mentre la solenne presentazione del Codice da parte del Santo Padre stesso ebbe luogo il 3 febbraio susseguente. Per questa ultima occasione, il Vice-Presidente e il Segretario della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, nonché i Membri e i Consultori di essa, presenti in aula hanno potuto partecipare alla gioia di tale evento storico, e raccogliere dal discorso del Sommo Pontefice, Supremo Legislatore per la Chiesa Universale, i principi

---

<sup>1</sup> Card. P. Felici « A che punto è la preparazione del Codex », *Communicationes*, 1969, p. 72.

<sup>2</sup> Card. A. Casaroli, Discorso alla solenne presentazione del nuovo Codice, *Communicationes* 1983, p. 36.

basilari e le linee maestre vevoli per ogni Codice della Chiesa Cattolica. Tali direttive rivestono una particolare importanza nella prospettiva, accennata nel discorso di Sua Eminenza il Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, che cioè anche il nuovo Codice di Diritto Canonico Orientale sia promulgato in un tempo non lontano.

Di grande interesse fu pure il discorso del Pro-Presidente della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, Sua Eccellenza Monsignor Rosalio José Castillo Lara, il quale concludeva con la frase di Ioannes Andrea: « potissima virtus, ad quam conatur ius canonicum est illa coelestis amicitia, quam charitatem vocamus<sup>3</sup> ».

Data la straordinaria importanza sotto ogni riguardo delle parole del Sommo Pontefice, pubblichiamo in questo fascicolo il Suo discorso, pronunciato in occasione della solenne presentazione del nuovo Codice e il testo della *Constituzione Apostolica* « Sacrae disciplinae leges » con cui il nuovo Codice per la Chiesa Latina viene promulgato e viene fissata al 27 novembre 1983, prima Domenica dell'Avvento, la data della sua entrata in vigore.

*Constitutio Apostolica  
qua novus Codex Iuris Canonici promulgatus est*

VENERABILIBUS FRATRIBUS  
CARDINALIBUS, ARCHIEPISCOPIB, EPISCOPIB,  
PRESBYTERIS, DIACONIS  
CETERISQUE POPULI DEI MEMBRIS

IOANNES PAULUS EPISCOPUS

Servus servorum Dei  
ad perpetuam rei memoriam

Sacrae disciplinae leges Catholica Ecclesia, procedente tempore, reformare ac renovare consuevit, ut, fidelitate erga Divinum Conditorum semper servata, eadem cum salvifica missione ipsi concredita apte congruerent. Non alio ducti proposito Nos, expectationem totius catholici orbis tandem expletes, hac die xxv mensis Ianuarii, anno MCMLXXXIII, Codicem Iuris Canonici recognitum foras dari iubemus. Quod dum facimus, ad eandem diem anni MCMLIX cogitatio Nostra convolat, qua Decessor Noster fel. rec. Ioannes XXIII primum publice nuntiavit captum ab se consilium reformandi vigens Corpus legum canonicarum, quod anno MCMXVII, in sollemnitate Pentecostes, fuerat promulgatum.

---

<sup>3</sup> *Communicationes*, 1983, p. 35

Quod quidem consilium Codicis renovandi una cum duobus aliis in initum est, de quibus ille Pontifex eadem die est locutus, quae spectant ad voluntatem Synodum dioecesis Romanae celebrandi et Concilium Oecumenicum convocandi. Quorum eventum, etsi prior non multum ad Codicis reformationem attineat, alter tamen, hoc est Concilium, maximi momenti est ad rem nostram quod spectat et cum eius substantia arcte coniungitur.

Quod si quaestio ponatur cur Ioannes XXIII necessitatem persenserit vigentis Codicis reformandi, responsio fortasse in eodem Codice, anno MCMXVII promulgato, invenitur. Attamen alia quoque responsio est, eademque praecipua: scilicet reformatio Codicis Iuris Canonici prorsus posci atque expeti videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maximopere considerationem suam converterat.

Ut omnino patet, cum primum de Codice recognoscendo nuntium datum est, Concilium negotium erat quod totum ad futurum tempus pertinebat. Accedit quod eius magisterii acta ac praesertim eius de Ecclesia doctrina annis MCMLXII-MCMLXV perficienda erant; attamen animi perceptionem Ioannis XXIII fuisse verissimam nemo non videt, eiusque consilium iure merito dicendum est in longinquum Ecclesiae bono prospexisse.

Quapropter novus Codex, qui hodie in publicum prodit, praevidiam Concilii operam necessario postulavit; et quamquam una cum oecumenico illo coetu est praenuntiatus, tamen tempore eundem sequitur, quia labores, ad illum apparandum suscepti, cum in Concilio niti deberent, non nisi post idem absolutum incipere potuerunt.

Mentem autem hodie convertentes ad exordium illius itineris, hoc est ad diem illam xxv Ianuarii anno MCMLIX, atque ad ipsum Ioannem XXIII, Codicis recognitionis initiatorum, fateri debemus hunc Codicem ab uno eodemque proposito profluxisse, rei christianae scilicet restaurandae; a quo quidem proposito totum Concilii opus suas normas suumque ductum praesertim accepit.

Quod si nunc considerationem intendimus ad naturam laborum, qui Codicis promulgationem praecesserunt, itemque ad modum quo iidem confecti sunt, praesertim inter Pontificatus Pauli VI et Ioannis Pauli I, ac deinceps usque ad praesentem diem, id claro in lumine ponatur omnino oportet, huiusmodi labores spiritu insigniter *collegiali* ad exitum esse perductos; idque non solum respicit externam operis compositionem, verum etiam ipsam conditarum legum substantiam penitus afficit.

Haec vero nota collegialitatis, qua processus originis huius Codicis eminenter distinguitur, cum magisterio et indole Concilii Vaticani II plane congruit. Quare Codex non modo ob ea quae continet, sed etiam iam in suo ortu prae se fert afflatum huius Concilii, in cuius documentis Ecclesia, universale sacramentum salutis (cf. Const. *Lumen gentium*, n. 9, 48), tamquam Populus Dei ostenditur eiusque hierarchica constitutio in Collegio Episcoporum una cum Capite suo nixa perhibetur.

Hac igitur de causa Episcopi et Episcopatus invitati sunt ad sociam operam praestandam in novo Codice apparando, ut per tam longum iter, ratione

quantum fieri posset collegiali, paulatim formulae iuridicae maturescerent, quae, deinde, in usum universae Ecclesiae inservire deberent. Omnibus vero huius negotii temporibus labores participaverunt etiam *periti*, viri scilicet peculiari scientia praediti in theologica doctrina, in historia ac maxime in iure canonico, qui ex universis terrarum orbis regionibus sunt accessiti.

Quibus singulis universis hodie gratissimi animi sensus ultro proferimus.

In primis ob oculos Nostros obversantur Cardinales vita functi, qui Commissioni praeparatoriae praefuerunt: Cardinalis Petrus Ciriaci, qui opus inchoavit, et Cardinalis Pericles Felici, qui complures per annos laborum iter moderatus est, fere usque ad metam. Cogitamus deinde Secretarios eiusdem Commissionis: Rev. mum D. Iacobum Violardo, postmodum Cardinalem, ac P. Raimundum Bidagor, Societatis Iesu sodalem, qui ambo in hoc munere explendo doctrinae ac sapientiae suae dona profuderunt. Simul cum illis recolimus Cardinales, Archiepiscopos, Episcopos, quotquot illius Commissionis membra fuerunt, necnon Consultores singulorum Coetuum a studiis hisce annis ad tam strenuum opus adhibitos, quos Deus interim ad aeterna praemia vocavit. Pro his omnibus suffragans precatio Nostra ad Deum ascendit.

Sed placet etiam commemorare viventes, in primisque hodiernum Commissionis Pro-Presidem, nempe Venerabilem Fratrem Rosalium Castillo Lara, qui diutissime tanto muneri operam navavit egregiam; ac, post illum, dilectum filium Vilelmum Onclin, sacerdotem, qui assidua diligentique cura ad felicem operis exitum valde contulit, ceterosque qui in eadem Commissione sive ut Sodales Cardinales, sive ut Officiales, Consultores Cooperatoresque in Coetibus a studiis vel in aliis Officiis, suas maximi pretii partes contulerunt, ad tantae molis tantaeque implicationis opus elaborandum atque perficiendum.

Codicem itaque hodie promulgantes, Nos plane conscii sumus hunc actum a Nostra quidem Pontificis auctoritate proficisci, ac proinde induere *naturam primatiales*. Attamen pariter conscii sumus hunc Codicem, ad materiam quod attinet, in se referre *collegialem sollicitudinem* de Ecclesia omnium Nostrorum in Episcopatu Fratrum; quinimmo, quasi ex quadam similitudine ipsius Concilii, idem Codex habendus est veluti fructus *collegialis cooperationis*, quae orta est ex expertorum hominum institutorumque viribus per universam Ecclesiam in *unum* coalescentibus.

Altera oritur quaestio, quidnam sit Codex Iuris Canonici. Cui interrogationi ut rite respondeatur, mente repetenda est longinqua illa hereditas iuris, quae in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio iuridica et legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit.

Christus enim Dominus uberrimam hereditatem Legis et Prophetarum quae ex historia et experientia Populi Dei in Vetere Testamento paulatim creverat, minime destruxit, sed implevit (cf. *Mt* 5, 17), ita ut ipsa novo et altiore modo ad hereditatem Novi Testamenti pertineret. Quamvis ergo Sanctus Paulus, mysterium paschale exponens, doceat iustificationem non ex legis operibus, sed ex fide dari (cf. *Rm* 3, 28; cf. *Gal* 2, 16), tamen nec vim obligantem Decalogi excludit (cf. *Rm* 13, 8-10; cf. *Gal* 5, 13-25; 6, 2), nec momentum discipli-

nae in Ecclesia Dei negat (cf. 1 *Cor*, cap. 5 et 6). Sic Novi Testamenti scripta sinunt, ut nos multo magis percipiamus hoc ipsum disciplinae momentum, utque melius intellegere valeamus vincula, quae illud arctiore modo coniungunt cum indole salvifica ipsius Evangelii nuntii.

Quae cum ita sint, satis apparet finem Codicis minime illum esse, ut in vita Ecclesiae vel christifidelium fides, gratia, charismata ac praesertim caritas substituantur. Ex contrario, Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, praecipuas tribuens partes amori, gratiae atque charismatibus, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent.

Codex, utpote cum sit primarium documentum legiferum Ecclesiae, innoxium in hereditate iuridica et legifera Revelationis atque Traditionis, pernecessarium instrumentum censendum est, quo debitus servetur ordo tum in vita individuali atque sociali, tum in ipsa Ecclesiae navitate. Quare, praeter elementa fundamentalia structurae hierarchicae et organicae Ecclesiae a Divino Conditorum statuta vel in apostolica aut ceteroqui in antiquissima traditione fundata, ac praeter praecipuas normas spectantes ad exercitium triplicis muneris ipsi Ecclesiae demandati, Codex quasdam etiam regulas atque agendi normas definiat oportet.

Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae, qualis praesertim proponitur per magisterium Concilii Vaticani II in universum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologicam doctrinam. Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonisticum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam *canonicam* convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet.

Inde nonnullae profluunt fundamentales normae, quibus totus regitur novus Codex, intra fines quidem materiae illi propriae, necnon ipsius linguae, quae cum ea materia cohaeret.

Quinimmo affirmari licet inde etiam proficisci notam illam, qua Codex habetur veluti complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi, peculiari modo quod attinet ad duas Constitutiones, dogmaticam nempe atque pastoralem.

Hinc sequitur, ut fundamentalis illa ratio *novitatis*, quae, a traditione legifera Ecclesiae numquam discedens, reperitur in Concilio Vaticano II, praesertim quod spectat ad eius ecclesiologicam doctrinam, efficiat etiam rationem *novitatis* in nuovo Codice.

Ex elementis autem, quae veram ac propriam Ecclesiae imaginem exprimunt, haec sunt praecipue recensenda: doctrina qua Ecclesia ut Populus Dei (cf. Const *Lumen gentium*, 2), et auctoritas hierarchica uti servitium proponitur

(*ibid.*, 3); doctrina praeterea quae Ecclesiam uti *communione* ostendit ac proinde mutuas statuit necessitudines quae inter Ecclesiam particularem et universalem, atque inter collegialitatem ac primatum intercedere debent; item doctrina qua omnia membra Populi Dei, modo sibi proprio, triplex Christi munus participant, sacerdotale scilicet propheticum atque regale, cui doctrinae ea etiam adnectitur, quae respicit officia ac iura christifidelium, ac nominatim laicorum; studium denique ab Ecclesia in oecumenismum impendendum.

Si igitur Concilium Vaticanum II ex Traditionis thesauro vetera et nova protulit, eiusque novitas hisce aliisque elementis continetur, manifesto patet Codicem eandem notam fidelitatis in novitate et novitatis in fidelitate in se recipere, eique conformari pro materia sibi propria suaque peculiari loquendi ratione.

Novus Codex Iuris Canonici eo tempore in lucem prodit, quo Episcopi totius Ecclesiae eius promulgationem non tantum postulant, verum etiam instanter vehementerque efflagitant.

Ac revera Codex Iuris Canonici Ecclesiae omnino necessarius est. Cum ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indiget, ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in caritate innixam mutuae christifidelium necessitudines componantur, singulorum iuribus in tuto positus atque definitis, ut denique communia incepta, quae ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur.

Demum canonicae leges suapte natura observantiam exigunt; qua de causa quam maxima diligentia adhibita est, ut in diuturna Codicis praeparatione, accurata fieret normarum expressio eademque in solido iuridico, canonico ac theologico fundamento inniterentur.

Quibus omnibus consideratis optandum sane est, ut nova canonica legislatio efficax instrumentum evadat, cuius ope Ecclesia valeat se ipsam perficere secundum Concilii Vaticani II spiritum, ac magis magisque parem se praebeat salutifero suo muneri in hoc mundo exsequendo.

Placet considerationes has Nostras fidenti animo omnibus committere, dum princeps legum ecclesiasticarum Corpus pro Ecclesia latina promulgamus.

Faxit ergo Deus, ut gaudium et pax cum iustitia et oboedientia hunc Codicem commendent, et quod iubetur a capite, servetur in corpore.

Itaque divinae gratiae auxilio freti, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate suffulti, certa scientia atque votis Episcoporum universi orbis adnuentes, qui nobiscum collegiali affectu adlaboraverunt, suprema qua pollemus auctoritate, Constitutione Nostra hac in posterum valitura, praesentem Codicem sic ut digestus et recognitus est, promulgamus, vim legis habere posthac pro universa Ecclesia latina iubemus ac omnium ad quos spectat custodiae ac vigilantiae tradimus servandum. Quo autem fidentius haec praescripta omnes probe percontari atque perspecte cognoscere valeant, antequam ad

effectum adducantur, edicimus, ac iubemus, ut ea vim obligandi sortiantur a die prima Adventus anni MCMLXXXIII. Non obstantibus quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis etiam speciali vel individua mentione dignis necnon consuetudinibus contrariis.

Omnes ergo filios dilectos hortamur, ut significata praecepta animo sincero ac propensa voluntate exsolvant, spe confisi fore ut Ecclesiae studiosa disciplina revirescat ac propterea animarum quoque salus magis magisque, auxiliatrice Beatissima Virgine Maria, Ecclesiae Matre, promoveatur.

Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII, apud Vaticanas aedes, Pontificatus Nostri quinto.

IOANNES PAULUS PP. II

## DISCORSO DI SUA SANTITÀ' GIOVANNI PAOLO II

ALLA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

Venerati Fratelli Cardinali e Vescovi; eccellentissimi Membri del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede; illustri Professori ed Alunni delle Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche; carissimi Figli e Figlie!

1. Ho desiderato grandemente l'incontro di oggi per fare *la solenne presentazione del nuovo Codice di Diritto Canonico* e dar così ufficialmente inizio al cammino, non certo breve, ma — come tutti ci auguriamo — ordinato e spedito, che esso dovrà compiere nella Chiesa, a servizio della Chiesa.

Questa è, dunque, una circostanza importante, perché si pone in linea di corrispondenza, cioè in relazione diretta con l'importanza stessa del *Corpus*, riveduto ed aggiornato, contenente le norme della legislazione generale canonica. E vorrei anche aggiungere che tanto più significativa è la circostanza, perché, seguendo al rito religioso di ieri, durante il quale è stato opportunamente integrato il Sacro Collegio dei Cardinali con l'inserimento in esso di diciotto nuovi Porporati, vede qui presenti, felicemente riuniti, numerosi nostri Fratelli ed insigni Pastori.

A tutti voi, che siete qui convenuti, e con la vostra stessa partecipazione conferite all'odierna assemblea un qualificato valore di rilevanza e di rappresentatività, io desidero esprimere un grazie cordiale che vuol essere, ed è, segno di stima, di considerazione, di comunione, di reciproco conforto nei rispettivi impegni culturali, ecclesiali e sociali. Sia che il vostro lavoro si svolga qui a Roma, presso la Sede di Pietro, sia che esso abbia luogo in regioni vicine o remote, a tutti ed a ciascuno di voi mi è caro rivolgere ora un riverente, affettuoso saluto, nella consapevolezza che a Roma, non solo come madre del diritto, ma anche e soprattutto come centro della Chiesa, edificata su Pietro (cf. *Mt* 16, 18), nessuno è mai estraneo e lontano, ma tutti — dico tutti — sono

come « a casa loro », quasi all'interno di un amato focolare spirituale, *Roma patria communis!*

2. *Il diritto nella Chiesa*: già sottoscrivendo il 25 gennaio scorso la Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, ho avuto modo di riprendere e di approfondire una riflessione a me consueta intorno ad una espressione, semplice solo in apparenza, nella quale è riassunta la funzione che la legge, in quanto tale, anche nella sua esterna formulazione, ha nella vita della *societas sui generis*, fondata da Cristo Signore per continuare nel mondo intero, lungo il corso dei secoli, la sua opera salvifica: « Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole..., insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato » (*Mt* 28, 19-20).

Che cos'è — ci si chiede — il diritto nella Chiesa? Risponde esso alla perenne ed universale missione, che queste parole supreme del Vangelo assegnano, nella persona degli Apostoli, proprio alla Chiesa? Si adegua esso alla sua natura genuina di Popolo di Dio in cammino? E perché il diritto nella Chiesa? A che serve?

3. Una prima risposta, al riguardo, può venire dalla considerazione della storia. Ciò dicendo, non mi riferisco soltanto alla storia ormai bimillennaria della Chiesa, durante la quale, in tanti secoli di indefesso lavoro e di ribadita fedeltà a Cristo, si scopre in essa, tra altri elementi di spicco, l'esistenza di una *interrotta tradizione canonica* di prestigioso valore dottrinale e culturale, la quale va dalle prime origini dell'era cristiana fino ai nostri giorni, e di cui il Codice, testé promulgato, costituisce un nuovo, importante e sapiente capitolo. No: non solo a questo io guardo; ma, risalendo indietro nel tempo, mi riferisco alla *storia del Popolo di Dio nell' Antico Testamento*, allorché il patto d'alleanza del Dio d'Israele si configurò in precise disposizioni culturali e legislative, e l'uomo cui fu affidato il ruolo di mediatore e profeta tra Dio ed il suo popolo, cioè Mosè, ne divenne simultaneamente il legislatore. È proprio da allora, cioè dall'Alleanza del Sinai, che appare, per assumere via via progrediente rilievo, il nesso tra *foedus* e *lex*.

Notate: già secondo l'antico Israele (e questo varrà ancora più per San Paolo) *la grazia di Dio precede la legge* e sussiste anche senza di essa (cf. *Es* 20,2; *Deut* 7, 7-9; cf. anche *Gal* 3, 15-29; *Rom* 3, 28; 4 22), tanto da manifestarsi continuamente come perdono delle trasgressioni (cf. *Deut* 4, 31; *Is* 1, 18; 54, 8). In ogni caso, però, permane tra il Signore ed Israele il vincolo d'amore, sanzionato dal reciproco impegno di Dio, che promette, e del popolo, che s'impegna alla fedeltà. Si tratta di vincolo, che deve trovare espressione nella testimonianza della vita quotidiana, mediante l'osservanza dei comandamenti (cf. *Es* 24,4), da Dio stesso affidati a Mosè perché li trasmettesse al popolo. Da tutto ciò scaturì un tipico modo di vita giuridicamente e liturgicamente ordinata, che diede unità e coesione a quel popolo nella sua comunione con Dio.

Leggi e comandamenti erano considerati munifico dono di Dio, e la loro osservanza vera sapienza (cf *Sir* 24); e pur se a tale elevata impostazione corrispose — com'è noto — una serie di infedeltà e tradimenti, non per questo il Signore venne mai meno al suo patto d'amore e per mezzo dei profeti non mancò di richiamare il suo popolo al rispetto del medesimo patto ed all'osservanza delle leggi (cf. *Os* 4, 1-6; *Ger* 2). Ma c'è di più: egli fece anche intravedere la possibilità, anzi l'opportunità e l'urgenza di un'osservanza interiorizzata, annunciando di iscrivere la sua legge nel cuore (cf. *Ger* 31, 31-34; *Ex* 36, 26-27).

In questo rapporto tra *foedus* e *lex* e, segnatamente, nell'accennata accentuazione della « religione del cuore » era già un'anticipazione dei tempi nuovi, anche questi preannunciati ed ormai maturi secondo il disegno divino.

4. Viene Gesù, il novello Mosè, il mediatore e legislatore supremo (cf. 1 *Tm* 2, 5), ed ecco che l'atmosfera d'improvviso si innalza e purifica. E se proclama nel discorso programmatico della Montagna di « non esser venuto per abolire, ma per dare compimento » all'antica Legge (*Mt* 5, 17), egli, però, dà subito un'impostazione nuova o, meglio, infonde uno spirito nuovo ai precetti di essa: « È stato detto agli antichi..., ma io vi dico » (cf. *Mt* 5, 21-48). Rivendicando per sé una pienezza di potestà, valida in cielo e in terra (cf. *Mt* 28, 18), egli la trasmette ai suoi Apostoli. Potestà — si badi — universale e reale, che è in funzione di una legislazione che, come comandamento generale, ha l'amore (cf. *Gv* 13, 34), del quale egli stesso offre per primo l'esempio nella massima sua dimensione del dare la vita per i fratelli (cf. *Gv* 15, 13). Ai suoi Apostoli e discepoli chiede l'amore, anzi la permanenza nell'amore, dicendo loro che una tale « permanenza » è condizionata all'osservanza dei suoi precetti (cf. *Gv* 15, 10). Dopo la sua Ascensione, egli invia loro lo Spirito Santo, e per questo dono la legge — proprio come aveva predetto l'antico profeta (cf. *Gv* 3, 1-5) — trova il suo sigillo e vigore nel cuore dell'uomo.

Una tale prospettiva vale tuttora per tutti i credenti: mossi dallo Spirito, essi sono in grado di instaurare in se stessi questo *nuovo ordine*, che Paolo chiama la legge di Cristo (cf. *Gal* 6, 2): Cristo, cioè, vive nel cuore dei fedeli in una comunione, e per la quale ciascuno instaura in se stesso il mistero della carità e dell'obbedienza del Figlio. Riappare così il nesso tra *foedus* e *lex*, ed i fedeli, congiunti a Cristo nello Spirito, hanno non solo la forza, ma anche la facilità e la gioia di ubbidire ai precetti.

Di tutto ciò troviamo conferma nelle *prime Comunità cristiane*, costituite in Oriente ed in Occidente dagli Apostoli e dai loro immediati discepoli. Ecco, ad esempio, San Paolo che, con l'autorità ricevuta dal Signore, imparte ordini e disposizioni, perché nelle singole Chiese locali tutto avvenga con la necessaria disciplina (cf. 1 *Cor* 11, 2; 14, 40; *Col* 2, 5).

5. Costruita sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti (cf. *Ef* 2, 20), la Chiesa di Cristo — la Chiesa della Pasqua e della Pentecoste — iniziò presto il suo pellegrinaggio nel mondo; ed è ben naturale che, nel corso dei secoli,

esigenze emergenti, necessità pratiche ed esperienze via via maturate nell'esercizio congiunto dell'autorità e dell'obbedienza, in un variare assai differenziato di circostanze, venissero a creare in seno ad essa, come *realtà storica e vivente*, un complesso di leggi e di norme, che già nel primo Medioevo divenne ampia ed articolata legislazione canonica. A questo riguardo mi sia consentito, fra le tante figure di canonisti e giuristi, meritatamente famosi, nominare almeno il monaco Graziano, l'autore del *Decretum* (« Concordia discordantium canonum »), che Dante colloca nel quarto suo Cielo, tra gli spiriti sapienti, in compagnia di Sant'Alberto Magno, di San Tommaso d'Aquino e di Pietro Lombardo, esaltandolo perché « l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in paradiso » (*Paradiso* X, vv. 104-105).

6. Ma, omettendo le posteriori vicende fino alla codificazione del 1917, converrà ora passare dalla prospettiva storica a quella *propriamente teologica ed ecclesiologica*, per ritrovare — sulla scorta di quel che ci ha insegnato il Concilio Vaticano II — le motivazioni più profonde e più vere della legislazione ecclesiastica: al variare delle disposizioni particolari, infatti, fa riscontro l'esigenza, alla Chiesa connaturale, di avere le sue leggi. Ieri come oggi. Perché? Nella Chiesa di Cristo — ci ha ripetuto il Concilio — accanto all'aspetto spirituale ed interno c'è quello visibile ed esterno; in essa c'è unità, se è vero com'è vero che è questa una delle fondamentali sue note, ma tale unità, lungi dall'escludere, si compone e si intreccia con la « diversità delle membra e degli uffici » (cf. Cost. *Lumen Gentium*, nn. 7-8).

In effetti, essa, Popolo di Dio e corpo di Cristo, non è stata indistintamente fondata soltanto come comunità messianica ed escatologica « soggetta al suo Capo » (*ibid.* 7), ma « come compagine visibile » e « costituita e organizzata quale società » (*ibid.* 8), è stata edificata sopra la pietra (cf. *Mt* 16, 18), e dal Signore stesso è stata divinamente arricchita di « doni gerarchici » (cf. Cost. *Lumen Gentium*, n. 4) e di vari istituti, che sono da considerare effettivamente suoi elementi costitutivi. La Chiesa, insomma, nella sua viva unità è anche struttura visibile con precise funzioni e poteri (*sacra potestas*).

Pertanto, benché tutti i fedeli vivano in modo che « comune è la dignità delle membra per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la chiamata alla perfezione, una la salvezza, una la speranza ed indivisa la carità » (*ibid.* n. 32), tuttavia questa generale e mistica « eguaglianza » (*ibid.*) implica la già menzionata « diversità delle membra e degli uffici », sicché « grazie ai mezzi appropriati di unione visibile e sociale » (*ibid.* 8) vengono a manifestarsi la divina costituzione e l'organica « diseguaglianza » della Chiesa. Bisogna dire, dunque, che « il Popolo di Dio non soltanto si raccoglie da popoli diversi, ma che al suo interno, altresì, si compone di vari ordini. Difatti, tra le sue membra esiste una diversità a seconda sia degli uffici (...), sia della condizione e della forma di vita » (*ibid.* n. 13).

7. È senz'altro *di diritto divino* questa « diversità delle membra », ed « in effetti la distinzione che il Signore ha posto tra i sacri ministri e il resto del Popolo di Dio » (*ibid.* n. 32), comporta nella Chiesa un duplice e pubblico modo di vivere.

Di qui consegue anche l'altra « diversità »: quella « degli uffici » o funzioni sociali, perche « tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio » (*Col 2, 19*): « che le membra non svolgono tutte la medesima funzione » (*Rom 12, 4*).

Benché, dunque, tutti i fedeli cristiani partecipino dell'ufficio regale, profetico e sacerdotale del Capo, tuttavia i chierici e i laici ricevono distinte funzioni in ordine alla loro sociale attività, funzioni regolate e tutelate per volontà di Cristo dal « sacro diritto » (*ius sacrum*), in modo che si provveda al bene comune di tutta quanta la Chiesa.

Di qui — dico della realtà intima della Chiesa —, secondo quella diversità delle membra e degli uffici, scaturiscono i diritti e i doveri, corrispondenti alle singole persone o agli stessi gruppi, che la Chiesa, peraltro, salvo il diritto divino e nativo, ha avuto cura di regolare emanando leggi e precetti a seconda delle circostanze, cioè secondo la necessità o esigenze dei tempi e dei luoghi.

Sappiamo, appunto, che il corpo visibile della Chiesa, soggetto a Cristo suo capo, nel corso dei secoli si è sviluppato dilatandosi in visibili parti integranti, cioè — secondo il linguaggio conciliare — in « più raggruppamenti organicamente collegati, che, senza pregiudizio dell'unica fede e dell'unica divina costituzione della Chiesa » (*Cost. Lumen Gentium*, n. 23), sono a buon diritto chiamati « Chiese particolari », in ciascuna delle quali « realmente è presente ed opera l'una, santa, cattolica ed apostolica Chiesa di Cristo » (*Decr. Christus Dominus*, n. 11).

8. Ecco, Fratelli carissimi, è da questa mirabile realtà ecclesiale, invisibile e visibile, una ed insieme molteplice, che dobbiamo riguardare il « IUS SACRUM », che vige ed opera all'interno della Chiesa: è prospettiva che, evidentemente, trascende quella meramente storico-umana, anche se la conferma e avvalora.

Se la Chiesa-corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e di funzioni, se « si riproduce » nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che *il diritto c'è già*, non può non esserci. Parlo del diritto inteso nella sua globalità ed essenzialità, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente canonico. Il diritto, pertanto, non va concepito come un corpo estraneo, né come una superstruttura ormai inutile, né come un residuo di presunte pretese temporalistiche. Connaturale è il diritto alla vita della Chiesa, cui anche di fatto è assai utile: esso è un mezzo, è un ausilio, è anche — in delicate questioni di giustizia — un presidio.

A spiegare il nuovo Libro, che oggi vien presentato, non c'è, dunque, la semplice e, in definitiva, contingente considerazione che son passati ormai tanti anni dal lontano 1917, quando il mio predecessore Benedetto XV di v.m. promulgò il Codice Canonico, rimasto in vigore fino ai nostri giorni. C'è piuttosto, e preliminarmente, la ragione che *il diritto ha un suo posto nella Chiesa, ha in essa diritto di cittadinanza.*

Naturalmente — come negarlo? — resta valida anche l'accennata ragione che da quell'anno *tutto un mondo*, sia per l'apporto conciliare, sia per il progresso degli studi ed anche psicologicamente, è cambiato tanto all'interno quanto al di fuori della Chiesa. C'è stato — giova rilevare — soprattutto, il Concilio Vaticano II, che ha introdotto accentuazioni e impostazioni, talora nuove ed innovatrici, in non pochi settori: né solo — come ho detto finora — in quello dell'ecclesiologia, ma anche nel campo della pastorale, nell'ecumenismo e nel ribadito impegno missionario. Chi non sa, ad esempio, che l'attività pastorale viene oggi giustamente concepita secondo una più vasta ed incisiva visione che, come è aperta al contributo dei laici, vivamente sollecitato con rigorose motivazioni teologiche, così si avvale di specifici strumenti, quali la psicologia e la sociologia, ed è più saldamente collegata alla liturgia e alla catechesi? E in riferimento all'attività delle Missioni Cattoliche non si è avvertita, forse, quasi un'impressione di felice riscoperta, quando il Concilio ha perentoriamente stabilito: « La Chiesa è *per sua natura missionaria* » (Decr. *Ad Gentes*, n. 2)?

Per mancanza di tempo, debbo purtroppo limitarmi a fare solo degli accenni; ma certo è che i *postulati conciliari* come le *direttive pratiche* tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo Codice *esatti e puntuali riscontri*, a volte perfino verbali. Vorrei solo invitarvi, a titolo di saggio, a mettere in parallelo il capitolo III della *Lumen Gentium* ed il libro II del *Codex*: comune ad entrambi, anzi identico ne è il titolo *De Populo Dei*. Sarà — un confronto assai utile, e illuminante risulterà, a chi voglia fare un esame più accurato, la *collocazione esegetica e critica* dei rispettivi paragrafi e canoni.

Per tutte queste ragioni si comprende agevolmente come l'espressione-quesito, da me posto all'inizio, possa ricevere risposta e risposta ampiamente positiva. *Il legittimo posto spettante al diritto nella Chiesa, si conferma e giustifica nella misura in cui esso si adegua e rispecchia la nuova temperie spirituale e pastorale: nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge-comandamento della carità, in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!*

9. Questo è il senso vero della riforma canonica, Fratelli, e così va giudicato il nuovo testo, che l'ha attuata. Si è concluso in questi giorni un *iter letteralmente generazionale*, essendo trascorsi ventiquattro anni esatti dal primo annuncio che l'indimenticabile Papa Giovanni diede della riforma del Codice, unitamente a quello dell'indizione del Concilio.

Quanti ringraziamenti dovrei ora rivolgere? L'ho già fatto nel menzionato Documento di promulgazione; ma mi piace rinnovare pubblicamente questo sentimento, elevando innanzitutto un memore pensiero ai venerati Cardinali Pietro Ciriaci, che iniziò l'opera, e Pericle Felici, che ne curò lo svolgimento fino all'anno scorso. Ricordo, poi, i Segretari della Pontificia Commissione, Mons. Giacomo Violardo, poi Cardinale, ed il Padre Raimondo Bidagor, della Compagnia di Gesù; ricordo, ancora, e ringrazio il Pro-Presidente della Commissione, Mons. Rosalio Castillo Lara e Mons. Willy Onclin insieme con tutti gli altri componenti della Commissione stessa, Cardinali, Vescovi, ufficiali, nonché i consultori e gli esperti, che tutti in varia misura, con esemplare « spirito collegiale », hanno tra loro cooperato nel non facile lavoro redazionale fino alla stesura definitiva.

Oggi questo Libro contenente il nuovo Codice, frutto di approfonditi studi, arricchito da tanta vastità di consultazioni e di collaborazioni, io lo presento a voi, e, nella vostra persona, lo consegno ufficialmente a tutta quanta la Chiesa, ripetendo a ciascuno l'agostiniano *Tolle, Lege* (*Confessioni* VIII, 12, 29; *PL* 32, 762). Questo nuovo Codice io consegno ai Pastori ed ai Fedeli, ai Giudici ed agli Officiali dei Tribunali Ecclesiastici, ai Religiosi ed alle Religiose, ai Missionari ed alle Missionarie, come anche agli studiosi e ai cultori di Diritto Canonico. Io l'offro con fiducia e speranza alla Chiesa, che si avvia ormai al suo terzo Millennio: accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio c'è ora il nuovo Codice Canonico, e questo mi sembra un abbinamento ben valido e significativo. Ma sopra, ma prima di questi due Libri è da porre, *quale vertice di trascendente eminenza*, il Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo.

Concludendo, vorrei disegnare dinnanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli *Atti* del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo xx, fino a quel supremo ed indeclinabile vertice, *bisognerà passare* lungo i lati di un tale triangolo senza negligenze ed omissioni, *rispettando i necessari raccordi*: tutto il Magistero — intendo dire — dei precedenti Concili Ecumenici ed anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene.

Possa così il Popolo di Dio, aiutato da questi essenziali parametri, procedere sicuro nel suo cammino, testimoniando con la fiducia animosa dei primi Apostoli (*At* 2, 29; 28, 31; *2 Cor* 3, 12) Gesù Cristo il Signore e l'eterno messaggio del suo Regno « di giustizia, di amore e di pace » (*praefatio* nella Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell'universo). A tutti la mia Benedizione.

## NOSTRE INFORMAZIONI

Il giorno 26 giugno 1983 si è spento nella pace del Signore Sua Eminenza il Cardinale James Knox, Membro della Commissione.

Il Signore dia al suo fedele e devoto servitore la giusta ricompensa per il bene fatto e gli conceda di fruire del gaudio eterno nel regno dei cieli.

# LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

## L'ATTIVITA' DELLA SANTA SEDE 1982

*Volume che raccoglie l'attività del Sommo Pontefice e della Santa Sede durante l'anno 1982; nella prima parte viene riportata la cronaca dei 12 mesi, nella seconda vengono elencate le attività degli organismi pontifici.*

Volume di pp. VII-1544, formato 16x24, rilegatura in cartone e tela, con 128 foto, delle quali 120 in quadricromia.

L. 48.000 + spese spedizione



OPVS FVNDATVM «LATINITAS»

CAROLVS EGGER

## LATINE DISCERE IUVAT

HUIC LIBRO  
QUATTUOR CAPSELLAE  
MAGNETOPHONICAE  
SUNT ADIUNCTAE

CORSO DI LINGUA LATINA

UN LIBRO

E QUATTRO CASSETTE

L. 48.000 + spese spedizione

## NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur



*Directio:* penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

*Direction et rédaction:* Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

*Administration:* Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano  
(c.c.p. N. 00774000)

Italia  
Extra Italia

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 15.000	L. 25.000
L. 20.000	L. 25.000

# LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

SECRETARIA STATUS  
RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE  
STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH  
ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE

1981

Testo nelle lingue: Latina, Inglese e Francese

Vol. di pp. 360 del formato di cm. 26x19

L. 32.000 + spese spedizione

\*

CREDO IN SPIRITUM SANCTUM

ATTI DEL  
CONGRESSO TEOLOGICO INTERNAZIONALE  
DI PNEUMATOLOGIA

in occasione del  
1500' anniversario del I Concilio di Costantinopoli  
e del 1550' anniversario del Concilio di Efeso

Roma, 22-26 marzo 1982

*Collana «Teologia e Filosofia», VI*  
In-8', broccura

2 volumi di complessive 1570 pagine

L. 120.000 + spese spedizione

\*

ANTIPHONALE ROMANUM  
SECUNDUM LITURGIAM HORARUM  
ORDINEMQUE CANTUS OFFICII DISPOSITUM  
A SOLESMENSIBUS MONACHIS PRAEPARATUM  
TOMUS ALTER

LIBER HYMNARIUS

CUM INVITATORIIS ET ALIQUIBUS RESPONSORIIS

1983, in 8', pp. xvi-624

L. 40.000 + spese spedizione